



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

MASSIMARIO 2012/13 DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

dott. Giovanni Soave

Presidente della Commissione Tributaria Regionale

comm. dott. Salvatore Labruna

Direttore dell'Ufficio del Massimario

dott.ssa Paola Bertonelli

Dirigente della Commissione Tributaria Regionale

Documentazione
economica
e finanziaria

CeRDEF



Dipartimento
delle Finanze

fondazione
 **CARIGE**

STATUTA CRIMINALIA
SER. REIP. LIGUENSIS



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

MASSIMARIO 2012
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

Aspettando le doglianze degli operatori e scorrendo la giurisprudenza, si rileva che gran parte delle controversie sono conseguenza delle incertezze e contraddizioni nella disciplina dei procedimenti amministrativi e del processo tributario, nonché nelle decisioni frequentemente contrastanti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una delle funzioni precipue della Suprema Corte è la nomofilia, ma le decisioni si contraddicono, spesso a distanza di poche settimane o giorni.

La stima per il nostro sistema tributario è pessima, come è documentato nella classifica della World Bank, che considera il paying taxes uno degli elementi di maggior rilievo per decidere gli investimenti.

La posizione è peggiorata, negli ultimi anni siamo scesi nella classifica dal 124° posto al 131° nel 2013 e questo, come risulta dagli atti delle indagini, in gran parte per conseguenza dell'orientamento della Suprema Corte del c.d. abuso del diritto, senza confini e limiti, strumento determinante nelle controversie nelle quali si discute di elusione fiscale. Istituto questo che viene spesso utilizzato a livello di uffici finanziari e qui non sta il peggio: il peggio è quando l'abuso del diritto è fondamento di sentenze della Corte di Cassazione senza che se ne fosse discusso nelle fasi precedenti.

Questo stato di cose deriva in gran parte da una normativa disordinata e in continua evoluzione quantitativa senza che il Governo, delegato per sei volte negli ultimi cinquant'anni, abbia provveduto alla emanazione di un codice; eppure le basi erano già state poste nel 1942 dai professori Ezio Vanoni e Sergio Steve, incaricati dal Ministro Thaon De Revel.

Tali principi furono di guida nell'America latina, cosicché nel 1967 fu redatto il "Codigo tributario" dall'Istituto Latino Americano de Derecho Tributario (ILADT), nonché nel 1982 dal Ciat (Centro Interamericano de Administraciones Tributarias), codice alla cui redazione ho avuto l'onore di partecipare.

In considerazione di quanto sopra, nel 2008 lanciai un appello ai professori ordinari di diritto tributario (e solo a questi per evitare discriminazioni non sempre gradite) per un'opera di "volontariato accademico" e cioè essere noi come cultori della materia a predisporre un codice disciplinante in modo uniforme i procedimenti amministrativi e il processo tributario, possibilmente valido per tutti i tributi.

Una trentina di professori risposero all'appello e una decina si dedicò all'opera sotto la guida di tre coordinatori, i professori Adriano Di Pietro, Andrea Fedele, Cesare Glendi con un supporto del prof. Guglielmo Fransoni.

Il lavoro fu sviluppato con incontri settimanali e fu ultimato nel 2012 presso il Cnel, il quale lo fece proprio tanto da proporre al Governo apposita legge di delega come previsto dall'art. 99 della Costituzione.

Il Governo lo ha passato al Parlamento e la Camera dei Deputati in data 25 settembre 2013 lo ha approvato e siamo in attesa del passaggio al Senato.

Il testo della normativa comprensivo anche della legge delegata è stato pubblicato in Diritto e Pratica Tributaria n. 3/2013, pag. 713.

Che questa sia la volta buona? Sarebbe anche un atto di civiltà da tanto tempo auspicata.

Prof. Avv. Victor Uckmar
Emerito nella Università di Genova



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

Questa nuova edizione della raccolta della giurisprudenza tributaria ligure è il frutto del lodevole ed importante lavoro di tanti giudici tributari e del Comitato Scientifico che ha provveduto a selezionare e massimare questa imponente e significativa produzione giurisprudenziale.

A tutti deve essere tributato un doveroso ringraziamento ed un vivo apprezzamento per l'alta qualità dei contributi profusi.

Il ringraziamento si estende, naturalmente, all'Ente che ha voluto finanziare quest'opera. Con l'augurio che tutti gli operatori del diritto tributario possano attingere utili elementi di studio e riflessione.

Il Presidente della
Commissione Tributaria Regionale
Dott. Giovanni Soave

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Soave', written over a faint horizontal line.



“CAUSA PATROCINIO NON BONA PEIOR EST”

Publius Ovidius Naso: Sulmona, 20 marzo 43 a.C.

Tomi, 18 d.C. in: “Tristia” (I, 1, 26)

“LA CATTIVA CAUSA PEGGIORA CON LA DIFESA”

Ovidio in “Tristezze” (I, 1, 26)

“Allegoria della Giustizia”

(1792) bassorilievo in gesso

di Antonio Canova (Possagno, 1^o novembre 1757 – Venezia, 13 ottobre 1822)



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

Nel presentare il Massimario ligure per l'anno 2011 si era messa in evidenza, quale caratteristica differenziale rispetto ad altri Massimari, la riproduzione integrale dei testi delle pronunce più significative, in modo da facilitare il lettore nel cogliere la specificità del precedente altrimenti difficilmente recuperabile nella mole di massime stereotipate ed astratte.

La maggior quantità delle decisioni prodotte nel 2012 ha peraltro imposto un lieve cambio di rotta. Sempre al fine di poter soddisfare la prioritaria esigenza di fornire un completo monitoraggio dell'esperienza acquisita, si è evitata la stampa generalizzata delle sentenze, limitandone la pubblicazione in cartaceo a solo alcune di esse, ma riportando poi tutte le sentenze in apposito "cd" allegato al volume, così da permettere in ogni caso al lettore di addivenire al testo integrale dopo una facile selezione delle massime, redatte ora in forma più estesa e pregnante rispetto al passato. Si ritiene in tal modo di aver realizzato al meglio l'obiettivo informativo e formativo prefissato.

Anche per quanto concerne l'aggiuntiva finalità di ovviare, per quanto possibile, al grave fenomeno dei contrasti inconsapevoli delle decisioni nell'ambito di un contesto omogeneo di organi giudicanti, sono stati fatti importanti progressi, che, grazie anche alla fattiva collaborazione dei giudici e dei dirigenti organizzativi, comunque s'intende continuare e migliorare, così da prevenire in limine quel che l'attuale vertice, costituito dalla "Sezione V" e dalla c.d. "VI T" della Suprema Corte, non sembra, purtroppo, sia tuttora riuscito a realizzare.

prof. Cesare Glendi

**Emerito di diritto processuale civile
Direttore scientifico
dell'Ufficio del Massimario**



MASSIMARIO 2012

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

Indice degli argomenti

ACCERTAMENTO	pag. 27
CATASTO	pag. 221
CONTENZIOSO	pag. 243
DEMANIO	pag. 351
DIRITTI CAMERALI	pag. 353
DOGANE	pag. 359
IMPOSTA DI BOLLO	pag. 417
IMPOSTA SULLE DONAZIONI	pag. 421
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	pag. 423
IMPOSTA DI SUCCESSIONE	pag. 433
IMPOSTA SUL REDDITO	pag. 435
IMU/ICI	pag. 499
IRAP	pag. 539
IVA	pag. 585
REGISTRO	pag. 653
RISCOSSIONE	pag. 705
SANZIONI	pag. 787
TARSU/TIA	pag. 795
TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE	pag. 829

ACCERTAMENTO

1. Sentenza 6/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 28
2. Sentenza 7/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 34
3. Sentenza 9/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 48
4. Sentenza 10/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Chiti	pag. 56
5. Sentenza 63/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Chiti	pag. 62
6. Sentenza 64/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 68
7. Sentenza 66/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Chiti	pag. 74
8. Sentenza 80/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 80
9. Sentenza 97/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 81
10. Sentenza 99/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 82
11. Sentenza 101/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 88
12. Sentenza 31/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore: Celle	pag. 90
13. Sentenza 41/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore: Sarni	pag. 98
14. Sentenza 3/6/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Di Mattei, Relatore: Celle	pag. 100
15. Sentenza 33/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Chiti	pag. 106
16. Sentenza 36/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 107
17. Sentenza 39/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Assandri	pag. 108
18. Sentenza 41/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e Relatore: Caputo	pag. 109
19. Sentenza 55/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Assandri	pag. 110
20. Sentenza 57/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Pennucci	pag. 111
21. Sentenza 66/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e Relatore: Caputo	pag. 112
22. Sentenza 78/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Averoldi	pag. 114
23. Sentenza 7/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo	pag. 118

24. Sentenza 21/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Morino	pag. 122
25. Sentenza 97/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo	pag. 126
26. Sentenza 30/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Alassio	pag. 128
27. Sentenza 52/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 132
28. Sentenza 17/12/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti	pag. 134
29. Sentenza 6/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Rosin, Relatore: Serra Caracciolo	pag. 140
30. Sentenza 14/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Rosin, Relatore: Nordi	pag. 142
31. Sentenza 8/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni	pag. 146
32. Sentenza 9/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni	pag. 147
33. Sentenza 29/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano	pag. 148
34. Sentenza 40/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Scanu	pag. 149
35. Sentenza 58/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano	pag. 150
36. Sentenza 93/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Del Vigo	pag. 151
37. Sentenza 11/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 152
38. Sentenza 20/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino	pag. 153
39. Sentenza 21/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino	pag. 154
40. Sentenza 53/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Di Napoli	pag. 155
41. Sentenza 61/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 156
42. Sentenza 70/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli	pag. 157
43. Sentenza 75/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Graziano	pag. 158
44. Sentenza 76/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Graziano	pag. 159
45. Sentenza 85/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino	pag. 160
46. Sentenza 10/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo	pag. 161
47. Sentenza 19/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Del Vigo	pag. 162

48. Sentenza 20/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Giusti	pag. 163
49. Sentenza 25/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 164
50. Sentenza 4/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 165
51. Sentenza 21/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Marchi	pag. 166
52. Sentenza 24/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 167
53. Sentenza 37/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 168
54. Sentenza 39/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 169
55. Sentenza 44/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 170
56. Sentenza 46/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 172
57. Sentenza 58/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo	pag. 173
58. Sentenza 67/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Mignone	pag. 174
59. Sentenza 4/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 175
60. Sentenza 18/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 176
61. Sentenza 22/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 177
62. Sentenza 30/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Fenizia	pag. 178
63. Sentenza 39/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 179
64. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Podestà	pag. 180
65. Sentenza 27/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Marcenaro	pag. 182
66. Sentenza 33/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu	pag. 183
67. Sentenza 34/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu	pag. 184
68. Sentenza 43/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Torti	pag. 185
69. Sentenza 45/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Torti	pag. 186
70. Sentenza 49/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Piu	pag. 187
71. Sentenza 79/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Podestà	pag. 188

72. Sentenza 12/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidentee Relatore: Cingano	pag. 189
73. Sentenza 23/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu	pag. 190
74. Sentenza 39/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Orsi	pag. 191
75. Sentenza 45/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 192
76. Sentenza 46/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi	pag. 193
77. Sentenza 55/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi	pag. 194
78. Sentenza 61/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi	pag. 195
79. Sentenza 3/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e Relatore: Bocchiardo	pag. 196
80. Sentenza 3/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Bianchi	pag. 197
81. Sentenza 3/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino	pag. 198
82. Sentenza 94/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Costi	pag. 199
83. Sentenza 6/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e Relatore: Caporuscio	pag. 200
84. Sentenza 22/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Del Medico	pag. 201
85. Sentenza 6/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: De Rogatis	pag. 202
86. Sentenza 55/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e Relatore: Sorrentino	pag. 203
87. Sentenza 63/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Del Medico	pag. 204
88. Sentenza 4/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 205
89. Sentenza 11/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 206
90. Sentenza 58/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente e Relatore: Schito	pag. 207
91. Sentenza 2/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 208
92. Sentenza 16/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Landolfi, Relatore: Lomazzo	pag. 209
93. Sentenza 55/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Glendi	pag. 210
94. Sentenza 56/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Lomazzo	pag. 211
95. Sentenza 24/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: De Stefano	pag. 212

96. Sentenza 34/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: De Stefano	pag. 213
97. Sentenza 4/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 214
98. Sentenza 30/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Glendi	pag. 215
99. Sentenza 40/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 216
100. Sentenza 71/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 217
101. Sentenza 26/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Glendi	pag. 218

CATASTO

1. Sentenza 6/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore:Celle	pag. 222
2. Sentenza 67/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Laurenzana	pag. 228
3. Sentenza 37/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli	pag. 229
4. Sentenza 50/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano	pag. 230
5. Sentenza 56/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti	pag. 231
6. Sentenza 78/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore:Ghigliazza	pag. 232
7. Sentenza 33/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore:Brusco	pag. 233
8. Sentenza 70/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore: Mignone	pag. 234
9. Sentenza 71/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore:Penna	pag. 235
10. Sentenza 25/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza	pag. 236
11. Sentenza 44/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e Relatore:Torti	pag. 237
12. Sentenza 64/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente:Torti, Relatore: Marchi	pag. 238
13. Sentenza 54/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente:Rovelli, Relatore: Orsi	pag. 239
14. Sentenza 24/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Caputo	pag. 240
15. Sentenza 34/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 241
16. Sentenza 15/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi	pag. 242

CONTENZIOSO

1. Sentenza 63/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 244
2. Sentenza 68/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 250
3. Sentenza 70/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 258
4. Sentenza 78/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 260
5. Sentenza 86/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 270
6. Sentenza 66/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Maglione, Relatore: Sarni	pag. 271
7. Sentenza 52/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi	pag. 272
8. Sentenza 63/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente e Relatore: Caputo	pag. 273
9. Sentenza 25/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo	pag. 274
10. Sentenza 32/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 278
11. Sentenza 43/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Locci	pag. 280
12. Sentenza 49/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 294
13. Sentenza 61/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Nordi	pag. 300
14. Sentenza 63/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Nordi	pag. 301
15. Sentenza 64/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Nordi	pag. 302
16. Sentenza 68/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Laurenzana	pag. 303
17. Sentenza 1/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente e Relatore: Petruzzelli	pag. 304
18. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Petruzzelli, Relatore: Serra Caracciolo	pag. 305
19. Sentenza 6/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Rosin, Relatore: Serra Caracciolo	pag. 306
20. Sentenza 10/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quattraro, Relatore: Giusti	pag. 307
21. Sentenza 13/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Cingano	pag. 308
22. Sentenza 36/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino	pag. 309
23. Sentenza 67/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quattraro, Relatore: Silvano	pag. 310

24. Sentenza 2/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 311
25. Sentenza 4/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 312
26. Sentenza 21/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino	pag. 313
27. Sentenza 22/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 314
28. Sentenza 23/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano	pag. 315
29. Sentenza 32/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Di Napoli	pag. 316
30. Sentenza 59/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 317
31. Sentenza 60/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 318
32. Sentenza 62/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 319
33. Sentenza 63/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli	pag. 320
34. Sentenza 6/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 321
35. Sentenza 50/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo	pag. 322
36. Sentenza 61/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi	pag. 323
37. Sentenza 1/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidentee Relatore: Fenizia	pag. 324
38. Sentenza 1/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro	pag. 325
39. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Torti, Relatore: Podestà	pag. 326
40. Sentenza 8/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro	pag. 327
41. Sentenza 22/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Torti	pag. 328
42. Sentenza 30/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Delucchi, Napoli, Relatore: Marcenaro	pag. 329
43. Sentenza 36/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Piu	pag. 330
44. Sentenza 38/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 331
45. Sentenza 68/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Torti, Relatore: Piu	pag. 332
46. Sentenza 69/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Torti, Relatore: Piu	pag. 333
47. Sentenza 70/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Torti	pag. 334

48. Sentenza 12/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore:	pag. 335
49. Sentenza 15/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Cingano	pag. 336
50. Sentenza 24/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu	pag. 337
51. Sentenza 40/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano	pag. 338
52. Sentenza 4/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia Presidente: Bocchiardo, Relatore: Boeri	pag. 339
53. Sentenza 79/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia Presidente e Relatore: Grandinetti	pag. 340
54. Sentenza 84/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla	pag. 341
55. Sentenza 2/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia Presidente e Relatore: Caporuscio	pag. 342
56. Sentenza 61/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia Presidente: Sorrentino, Relatore: Del Medico	pag. 343
57. Sentenza 5/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 344
58. Sentenza 11/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 345
59. Sentenza 9/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Landolfi, Relatore: Lomazzo	pag. 346
60. Sentenza 40/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Broda, Relatore: De Stefano	pag. 347
61. Sentenza 10/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 348
62. Sentenza 30/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: Glendi	pag. 349
63. Sentenza 40/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 350

DEMANIO

1. Sentenza 58/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 352
---	----------

DIRITTI CAMERALI

1. Sentenza 22/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Failla, Relatore: Del Santo	pag. 354
---	----------

DOGANE

1. Sentenza 93/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Chiti	pag. 360
2. Sentenza 95/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 366
3. Sentenza 2/6/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Di Mattei, Relatore: Teppati	pag. 378

4. Sentenza 32/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 382
5. Sentenza 12/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 384
6. Sentenza 35/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 392
7. Sentenza 37/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 398
8. Sentenza 70/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Locci	pag. 400
9. Sentenza 1/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quattraro, Relatore:Giusti	pag. 410
10. Sentenza 21/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore:Bruni	pag. 411
11. Sentenza 49/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quattraro, Relatore: Silvano	pag. 412
12. Sentenza 22/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 413
13. Sentenza 36/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Mazza	pag. 414
14. Sentenza 37/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia Presidente: Grandinetti, Relatore: Del Medico	pag. 415
15. Sentenza 51/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Pellegrini, Relatore:Trucco	pag. 416

IMPOSTA DI BOLLO

1. Sentenza 52/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 418
2. Sentenza 37/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: Caputo	pag. 419

IMPOSTA SULLE DONAZIONI

1. Sentenza 10/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Torti	pag. 422
---	----------

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

1. Sentenza 83/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore:Venturini	pag. 424
2. Sentenza 3/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 430
3. Sentenza 4/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 431

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

1. Sentenza 1/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Piazza, Relatore: Glendi	pag. 434
---	----------

IMPOSTA SUL REDDITO

1. Sentenza 78/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 436
---	----------

2. Sentenza 87/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 438
3. Sentenza 88/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 444
4. Sentenza 90/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 445
5. Sentenza 94/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti	pag. 446
6. Sentenza 42/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 454
7. Sentenza 42/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Cardino, Relatore: Chiti	pag. 455
8. Sentenza 49/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci	pag. 456
9. Sentenza 49/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci	pag. 457
10. Sentenza 66/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente e Relatore: Caputo	pag. 458
11. Sentenza 67/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente e Relatore: Caputo	pag. 459
12. Sentenza 72/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Cardino, Relatore: Averoldi	pag. 460
13. Sentenza 15/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 464
14. Sentenza 28/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 474
15. Sentenza 49/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 478
16. Sentenza 25/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Cingano	pag. 479
17. Sentenza 1/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 480
18. Sentenza 5/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 481
19. Sentenza 66/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Castelli	pag. 482
20. Sentenza 24/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Brusco, Relatore: Giusti	pag. 483
21. Sentenza 30/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo	pag. 484
22. Sentenza 5/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 485
23. Sentenza 59/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi	pag. 486
24. Sentenza 76/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Mignone	pag. 487
25. Sentenza 4/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 488

26. Sentenza 28/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Scanu	pag. 489
27. Sentenza 50/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu	pag. 490
28. Sentenza 58/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 491
29. Sentenza 25/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Torti	pag. 492
30. Sentenza 57/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 493
31. Sentenza 66/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Torti, Relatore: Piu	pag. 494
32. Sentenza 73/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 495
33. Sentenza 13/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 496
34. Sentenza 23/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Zerilli, Relatore: De Stefano	pag. 497

IMU/ICI

1. Sentenza 8/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo Sentenza	pag. 500
2. Sentenza 19/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo Sentenza	pag. 504
3. Sentenza 20/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Failla, Relatore: Assandri Sentenza	pag. 508
4. Sentenza 46/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Cingano	pag. 514
5. Sentenza 3/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 515
6. Sentenza 16/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino	pag. 516
7. Sentenza 65/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Castelli	pag. 517
8. Sentenza 86/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli	pag. 518
9. Sentenza 91/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi	pag. 519
10. Sentenza 1/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo	pag. 520
11. Sentenza 7/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Bruni	pag. 521
12. Sentenza 14/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 522
13. Sentenza 15/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Giusti	pag. 523
14. Sentenza 18/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Brusco	pag. 524

15. Sentenza 66/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Mignone	pag. 525
16. Sentenza 72/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Torti, Relatore: Podestà	pag. 526
17. Sentenza 10/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 527
18. Sentenza 41/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano	pag. 528
19. Sentenza 49/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano	pag. 529
20. Sentenza 50/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano	pag. 530
21. Sentenza 51/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano	pag. 531
22. Sentenza 4/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia Presidente: Bocchiardo, Relatore: Boeri	pag. 532
23. Sentenza 67/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Picozzi, Relatore: Schito	pag. 533
24. Sentenza 66/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Giaccardi, Relatore: Schito	pag. 534
25. Sentenza 36/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Pellegrini, Relatore: De Stefano	pag. 535
26. Sentenza 50/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Zerilli, Relatore: Schito	pag. 536
27. Sentenza 45/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 537

IRAP

1. Sentenza 76/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 540
2. Sentenza 14/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 546
3. Sentenza 38/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Locci	pag. 552
4. Sentenza 65/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Locci	pag. 558
5. Sentenza 7/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni	pag. 559
6. Sentenza 38/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Soave, Relatore: Del Vigo	pag. 560
7. Sentenza 55/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Cingano, Relatore: Silvano	pag. 561
8. Sentenza 65/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni	pag. 562
9. Sentenza 66/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quatraro, Relatore: Marcenaro	pag. 563
10. Sentenza 68/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quatraro, Relatore: Marcenaro	pag. 564

11. Sentenza 112/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Quattraro, Relatore: Silvano	pag. 565
12. Sentenza 6/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 566
13. Sentenza 12/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 567
14. Sentenza 14/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 568
15. Sentenza 29/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Di Napoli	pag. 569
16. Sentenza 68/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Di Napoli, Relatore: Castelli	pag. 570
17. Sentenza 4/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 571
18. Sentenza 16/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi	pag. 572
19. Sentenza 57/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 573
20. Sentenza 60/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi	pag. 574
21. Sentenza 62/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo	pag. 575
22. Sentenza 72/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Penna	pag. 576
23. Sentenza 78/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo	pag. 577
24. Sentenza 6/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 578
25. Sentenza 39/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 579
26. Sentenza 50/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 580
27. Sentenza 51/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 581
28. Sentenza 80/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro	pag. 582
29. Sentenza 17/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Cingano, Relatore: Orsi	pag. 583

IVA

1. Sentenza 15/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Zanonì	pag. 586
2. Sentenza 75/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 592
3. Sentenza 78/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 596
4. Sentenza 85/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 606

5. Sentenza 86/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 612
6. Sentenza 64/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Maglione, Relatore: Carrodano	pag. 614
7. Sentenza 32/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 618
8. Sentenza 36/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 624
9. Sentenza 25/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Cingano	pag.630
10. Sentenza 69/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli	pag. 631
11. Sentenza 24/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Brusco, Relatore: Giusti	pag. 632
12. Sentenza 31/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro	pag. 633
13. Sentenza 1/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 634
14. Sentenza 4/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 635
15. Sentenza 23/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 636
16. Sentenza 32/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Mazza	pag. 637
17. Sentenza 64/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Simonazzi	pag. 638
18. Sentenza 8/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 639
19. Sentenza 17/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 640
20. Sentenza 22/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 641
21. Sentenza 42/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 642
22. Sentenza 54/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Scanu	pag. 643
23. Sentenza 57/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 644
24. Sentenza 62/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza	pag. 645
25. Sentenza 8/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro	pag. 646
26. Sentenza 22/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Torti	pag. 647
27. Sentenza 31/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro	pag. 648
28. Sentenza 35/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu	pag. 649

29. Sentenza 37/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu	pag. 650
30. Sentenza 36/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Orsi	pag. 651

REGISTRO

1. Sentenza 71/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 654
2. Sentenza 81/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 660
3. Sentenza 98/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 666
4. Sentenza 37/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Caputo, Relatore: Assandri	pag. 672
5. Sentenza 11/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Delucchi, Relatore: Teppati	pag. 674
6. Sentenza 18/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo	pag. 682
7. Sentenza 42/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Di Napoli	pag. 688
8. Sentenza 43/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Giusti	pag. 689
9. Sentenza 73/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Balba, Relatore: Graziano	pag. 690
10. Sentenza 27/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 691
11. Sentenza 10/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 692
12. Sentenza 16/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto	pag. 693
13. Sentenza 38/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Piu	pag. 694
14. Sentenza 56/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 695
15. Sentenza 58/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi	pag. 696
16. Sentenza 60/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi	pag. 697
17. Sentenza 31/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Cingano, Relatore: Scanu	pag. 698
18. Sentenza 47/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano	pag. 699
19. Sentenza 66/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Picozzi, Relatore: Schito	pag. 700
20. Sentenza 25/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: De Stefano	pag. 701
21. Sentenza 39/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 702

22. Sentenza 28/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona
Presidente: Piazza, Relatore: Glendi pag. 703

RISCOSSIONE

1. Sentenza 82/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 706

2. Sentenza 9/6/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Di Mattei, Relatore: Teppati pag. 712

3. Sentenza 34/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Cardino, Relatore: Chiti pag. 720

4. Sentenza 22/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Failla, Relatore: Del Santo pag. 722

5. Sentenza 28/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo pag. 728

6. Sentenza 42/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Delucchi, Relatore: Morino pag. 734

7. Sentenza 43/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Proto, Relatore: Locci pag. 738

8. Sentenza 71/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Proto, Relatore: Locci pag. 752

9. Sentenza 28/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Cingano, Relatore: Silvano pag. 753

10. Sentenza 31/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano pag. 754

11. Sentenza 9/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano pag. 755

12. Sentenza 10/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano pag. 756

13. Sentenza 25/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano pag. 757

14. Sentenza 33/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Di Napoli pag. 758

15. Sentenza 55/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Di Napoli pag. 759

16. Sentenza 63/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli pag. 760

17. Sentenza 6/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Loffredo, Relatore: Penna pag. 761

18. Sentenza 11/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Mignone, Relatore: Penna pag. 762

19. Sentenza 19/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi pag. 763

20. Sentenza 20/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Mignone pag. 764

21. Sentenza 27/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Loffredo, Relatore: Penna pag. 765

22. Sentenza 35/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Mignone, Relatore: Penna pag. 766

23. Sentenza 1/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Fenizia	pag. 767
24. Sentenza 9/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Piu	pag. 768
25. Sentenza 15/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Marchi	pag. 770
26. Sentenza 32/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Mignone, Relatore: Scanu	pag. 771
27. Sentenza 44/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza	pag. 772
28. Sentenza 55/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Balba, Relatore: Penna	pag. 773
29. Sentenza 67/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente:Torti, Relatore: Piu	pag. 774
30. Sentenza 75/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente:Torti, Relatore: Marcenaro	pag. 775
31. Sentenza 81/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore:Torti	pag. 776
32. Sentenza 12/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Cingano	pag. 777
33. Sentenza 13/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore:Cingano	pag. 778
34. Sentenza 24/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Cingano, Relatore: Scanu	pag. 779
35. Sentenza 29/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Cingano, Relatore: Scanu	pag. 780
36. Sentenza 3/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia Presidente:Sgambati, Relatore: Molino	pag. 781
37. Sentenza 2/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Picozzi, Relatore: Schito	pag. 782
38. Sentenza 40/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: Caputo	pag. 783
39. Sentenza 67/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente: Schito, Relatore: Glendi	pag. 784
40. Sentenza 70/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona Presidente:Gatti, Relatore: Lomazzo	pag. 785

SANZIONI

1. Sentenza 41/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Maglione, Relatore: Sarni Sentenza	pag. 788
2. Sentenza 73/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria Presidente: Proto, Relatore: Locci	pag. 792
3. Sentenza 50/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu	pag. 793
4. Sentenza 73/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova Presidente e Relatore: Ghigliazza	pag. 794

TARSU/TIA

1. Sentenza 42/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Soave, Relatore: Barabino pag. 796
2. Sentenza 92/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 804
3. Sentenza 44/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Caputo, Relatore: Assandri pag. 812
4. Sentenza 25/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria
Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo pag. 814
5. Sentenza 54/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Di Napoli pag. 818
6. Sentenza 5/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro pag. 820
7. Sentenza 61/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Fenizia pag. 821
8. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Torti, Relatore: Podestà pag. 822
9. Sentenza 9/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo pag. 823
10. Sentenza 40/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano pag. 824
11. Sentenza 21/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona
Presidente e Relatore: Picozzi pag. 825
12. Sentenza 3/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona
Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi pag. 826
13. Sentenza 29/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona
Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo pag. 827

TASSE PER CONCESSIONI GOVERNATIVE

1. Sentenza 76/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Ghigliazza pag. 830
2. Sentenza 45/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova
Presidente e Relatore: Ghigliazza pag. 831





ACCERTAMENTO

1. Sentenza 6/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – adozione di negozi giuridici collegati – abuso del diritto – rilevabilità d’ufficio – ammessa – vizio di ultrapetizione – insussistenza – art. 37 bis DPR 29 settembre 1973 n. 600 - presupposti - sussistenza.

Massima:

In base al principio di divieto di abuso del diritto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non possono trarsi benefici fiscali da operazioni che, seppure realmente volute e quand’anche immuni da invalidità, risultino, alla stregua di un insieme di elementi obbiettivi, compiute essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale. Trattasi di un principio generale antielusivo desumibile dall’art. 53 Cost., che pertanto non esige l’accertamento della simulazione o del carattere fraudolento dell’operazione, bensì la mera valutazione di quest’ultima nella sua essenza. (Caso in cui un soggetto ha trasferito, tramite donazione, la proprietà di un terreno edificabile ai propri figli, i quali, dopo 3 soli giorni, hanno ceduto quello stesso terreno alla società che aveva versato un acconto a favore del suddetto donante, essendo loro a conoscenza del fatto che la donazione era stata effettuata al solo scopo di far conseguire a loro donatari i vantaggi fiscali che non avrebbe potuto conseguire il donante).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 530/11 depositato il 15/03/2011
- avverso la sentenza n° 127/14/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

FULLI SARA
VIA ALL OPERA PIA 90 16145 GENOVA GE

difeso da:

PISCHEDDA ENNIO
VIA XX SETTEMBRE N 5/1 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C010301880/2008 IRPEF 2001

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 530/11

UDIENZA DEL

22/09/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

6

PRONUNCIATA IL:

22/9/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 FEB. 2012

Il Segretario



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda trae origine dalla acquisizione da parte di Maria Bianchi per successione testamentaria di un terreno edificabile (per 6/10 il 15.03.1985, per 4/10 il 13.09.92). Essa il 19.02.2001 trasferisce ai figli Fulli Luca e Sara (50% ciascuno) la proprietà tramite donazione con valore dichiarato di L. 1.950.000.000 ; tre giorni dopo, il 22.02.2001, la contribuente ricorrente Fulli Sara e il fratello cedono quali comproprietari al 50% ciascuno il terreno alla società Alessandria 2000 per identico valore di L. 1.950.000.000.

L'atto di accertamento, emesso nei confronti della sola Sara FULLI, scaturisce dalla "segnalazione lista criterio V", relativa ai soggetti che hanno effettuato cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili; con esso viene determinata la plusvalenza pari a L. 638.673.000 e conseguentemente il reddito assoggettabile ai fini IRPEF 2001 con imposta accertata in L. 118.155.000 (€ 61.021,96). Viene inoltre accertata l'omessa presentazione della dichiarazione, anche in relazione a redditi di fabbricati pari a L. 2.097.000

La contribuente ricorre alla CTP, eccepisce lesione del diritto di difesa per non aver ricevuto in tempo utile l'invito a comparire per l'eventuale tentativo di esperire procedura di adesione, eccepisce l'inesistenza di simulazione, eccepisce che anche se così fosse non sarebbe soggetto passivo d'imposta.

L'Ufficio insiste per la conferma del proprio operato.

La CTP, con la sentenza oggi impugnata, respinge il ricorso con condanna alle spese, sul presupposto.

>>che esiste prova agli atti che l'invito al contraddittorio per eventuale adesione è stato tempestivamente notificato;

>>che comunque tale invito non costituisca -nella fattispecie- atto presupposto;

>>che il legittimo affidamento del contribuente nel rapporto giuridico tributario sostanziale sia stato tutelato attraverso l'emissione del questionario e il conseguente colloquio avvenuto il 28.03.2006;

>>che sussiste vantaggio fiscale attraverso comportamento elusivo, anche indipendentemente dal fatto che si sia verificata simulazione; richiama sent. Cass. 10.257/2008.

Successivamente la contribuente propone appello presso questa CTR, e a seguito di apposita istanza viene concessa la sospensione della riscossione delle sole sanzioni. La contribuente deduce che la prima sentenza erroneamente ritiene sanata dal questionario l'intempestiva notifica dell'invito a comparire, e che è affetta da vizio di ultra petizione laddove individua l'esistenza di abuso del diritto, non richiamata in alcuna delle memorie e deduzioni delle parti. Chiede quindi totale rivisitazione del merito.

L'Ufficio controdeduce e ritiene perfettamente motivata la prima sentenza, per cui ne chiede la conferma. Insiste per l'esistenza di simulazione.

Con nota illustrativa del 15.09.2011 la contribuente insiste nelle proprie tesi, e in particolare sul fatto che -nell'ipotesi che si configuri interposizione fittizia- non sussiste in capo a se stessa legittimazione passiva per l'imposta, ma solo nei confronti dell'interponente.

Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono nelle rispettive tesi espresse in atti.

Parte appellante, in particolare, a) insiste sul vizio di ultrapetizione; b) non vi è prova di simulazione nella donazione, effettuata pagando regolarmente le dovute imposte; Comunque, se anche vi fosse simulazione, il rapporto tributario sarebbe in capo all'interponente, e non -come ha ritenuto l'Ufficio - in capo all'interposto nei confronti

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 530/11

UDIENZA DEL

22/09/2011 ore 09:30



(segue)

del quale è stato emesso l'avviso; c) non è stato emesso avviso né nei confronti del fratello del ricorrente, né nei confronti della madre di essi.

L'Ufficio, in particolare, a) insiste sul fatto che l'invio dell'invito a comparire per la compilazione del questionario è stato regolarmente inviato, e che comunque l'eventuale irregolarità dell'invito non comporta vizio dell'avviso, e che la richiesta di colloquio poteva anche essere fatta autonomamente. Produce giurisprudenza di Cassazione; b) insiste sull'esistenza di intento elusivo, evidente ove si osservi la cronologia e si consideri il fatto che i 450.000.000 milioni di acconto sono stati versati alla donante, che poi ha donato ai figli temendo la ricaduta fiscale della plusvalenza in caso di vendita diretta; c) Evidenza che nel ricorso di primo grado viene addirittura ammesso che la madre ha attivato le risorse di legge consentite per evitare maggiori imposte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti in udienza pubblica, ritiene non fondati i motivi di appello.

I motivi del contendere in questo grado di giudizio sono così riassumibili:

- 1) Irregolarità della notifica dell'avviso e rilevanza dell'irregolarità stessa, ove eventualmente acclarata;
- 2) Sussistenza di ultrapetizione da parte dei primi giudici avendo essi rilevato abuso del diritto nel comportamento della parte. Sussistenza dell'abuso stesso.
- 3) Sussistenza, tipologia e rilevanza ai fini dell'odierna contesa della eventuale simulazione; imputazione del rapporto tributario in capo alla madre interponente o al figlio interposto.

La Commissione osserva:

>>A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 218 del 1997, che ha previsto la possibilità dell'accertamento con adesione, è stato istituzionalizzato nell'ordinamento il contraddittorio con il contribuente. L'accertamento con adesione è infatti un procedimento mediante il quale si addivene a un atto di accertamento concordato con il contribuente in materia di imposte dirette, IVA o delle altre imposte indirette. Il procedimento può essere attivato su iniziativa dell'Ufficio o su iniziativa del contribuente. L'iniziativa da parte degli Uffici consiste nell'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressa previsione della norma, devono essere indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento ed il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. L'inesco del procedimento di adesione da parte del contribuente è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, che ha previsto la possibilità per il contribuente, al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito al contraddittorio, di presentare in carta libera un'istanza di accertamento con adesione. E' da ritenere che l'attivazione del procedimento di invito al contraddittorio non rivesta carattere di obbligatorietà -né, di conseguenza, di atto presupposto-, essendo la stessa lasciata alla valutazione degli uffici (che devono poter tenere conto delle proprie esigenze e capacità operative, soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell'azione di accertamento) (Tra le pronunce più autorevoli, vedi Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti, relazione allegata alla delibera n.8/2011/G20 13/20 luglio 2011). L'assunto è inoltre confermato dal fatto che il citato art. 6 prevede espressamente l'ipotesi di omesso invio dell'avviso ("Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione...")

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 530/11

UDIENZA DEL

22/09/2011 ore 09:30



(segue)

Considerato quanto sopra, la questione in merito alla regolarità della notifica dell'avviso appare svuotarsi di rilevanza.

>>Quanto alla sussistenza del vizio di ultrapetizione nella pronuncia espressa dai primi giudici, il motivo di appello è manifestamente infondato, alla luce della (condivisibile) costante giurisprudenza che afferma la rilevanza dell'abuso del diritto in ogni stato e grado del giudizio: secondo la Suprema Corte nessun dubbio può sussistere riguardo alla rilevanza d'ufficio della inopponibilità del negozio abusivo all'erario (si veda, tra le ultime, Sentenza n. 22258 del 2011 che censura il giudice di merito per non aver rilevato d'ufficio la problematica della applicabilità alla fattispecie del principio dell'abuso del diritto). Oltre si dirà se nella fattispecie oggi in esame si possono rinvenire gli elementi caratterizzanti detto principio.

>>Quanto alla sussistenza della simulazione soggettiva, vanno esaminati i fatti oggettivi: nella fattispecie, in sintesi, la madre Bianchi Maria eredita il terreno, e in successione ne dichiara il valore in misura di 450.000.000 di lire. Successivamente, alla stessa Bianchi Maria una società si propone per l'acquisto per un valore di 1.950.000.000 di lire, e -fatto non contestato- le corrisponde in assegni la somma di 450.000.000 di lire a titolo di acconto/caparra; successivamente, la madre al fine dichiarato (in ricorso introduttivo, pag.5, 4° capoverso) del risparmio di imposte, dona ai due figli FULLI Sara e Fulli Luca il bene, per il quale viene dichiarato valore di 1.950.000.000 di lire e viene regolarmente corrisposta la corrispondente imposta. Trascorsi tre giorni, essi vendono il bene alla predetta società, dichiarando il valore di vendita di 1.950.000.000 di lire, con plusvalenza zero. I 450.000.000 di lire sono (come da dichiarazione della società acquirente 7.10.2008) imputati a saldo del prezzo di € 1.950.000.000. L'Ufficio adombra la sussistenza di simulazione soggettiva: va rammentato che essa può configurarsi in due ipotesi distinte: la prima è rappresentata dall'interposizione reale, dove il soggetto cosiddetto interposto o intermediario agisce come effettivo contraente assumendo i diritti e gli obblighi che derivano dai contratti che va ad instaurare, per poi trasmetterli con atto successivo all'interponente o dante causa; la seconda è rappresentata dall'interposizione fittizia. Nell'interposizione fittizia la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione al negozio simulato non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, il quale deve fornire il proprio consenso nella formazione dell'accordo simulatorio (e qui può ritenersi implicito, avendo la società accettato di concludere un negozio con il figlio dopo averlo avviato con la madre). In tale forma di simulazione ciò che è reso manifesto è il rapporto tra l'interposto fittizio e il terzo contraente, mentre chi non compare è l'interponente o contraente effettivo. L'Ufficio sostiene che la donazione nasconde un atto di compravendita, e che alla fattispecie va applicato il principio dell'abuso del diritto (controdeduzioni in I grado, pag. 3, ultimo periodo). Sostiene altresì che sussista interposizione soggettiva ex art. 37 comma 3 DPR 600/73 (controdeduzioni in II grado, 4° capoverso), e propende in particolare per la sussistenza di interposizione fittizia (7° capoverso); afferma (8° capoverso, ultimo periodo) che "sussistendo una simulazione soggettiva l'interposto figura solo come parte apparentemente contrattuale, mentre gli effetti del negozio giuridico si producono direttamente in capo all'interponente"; tale affermazione è effettivamente coerente con la identificazione della fattispecie quale interposizione fittizia, ma confligge con l'impostazione assegnata alla procedura di accertamento, che avrebbe dovuto -per proseguire coerentemente- essere avviata nei confronti della madre interponente, atteso che lo stesso Ufficio afferma che gli effetti del negozio giuridico si sono prodotti in capo ad essa. Peraltro, la questione appare anch'essa svuotarsi di rilevanza, a seguito di quanto osservato al punto successivo.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 530/11

UDIENZA DEL

22/09/2011 ore 09:30



(segue)

>>Quanto alla sussistenza di abuso del diritto da parte della figlia odierna appellante, affermata dai primi giudici e contestata dall'appellante, l'assunto va condiviso. Com'è noto, in base a tale principio non possono trarsi benefici da operazioni che, seppure realmente volute e quand'anche immuni da invalidità, risultino, alla stregua di un insieme di elementi obiettivi, compiute essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale (v. Cass., 29/9/2006, n. 21221). Trattasi di un principio generale antielusivo desumibile dall'art. 53 Cost., non essendo pertanto al riguardo farsi necessariamente luogo all'accertamento della simulazione o del carattere fraudolento dell'operazione, trattandosi di valutare quest'ultima nella sua essenza (v. Cass. n. 5583/2011, Sez. Un. 23/12/2008 n. 30055; Cass. 21/4/2008 n. 10257; Cass. 29/9/2006 n. 21221). Pertanto va considerato:

1. Che l'operazione sia stata originata dall'intenzione di ottenere un vantaggio fiscale appare pacifico, avendolo dichiarato la stessa parte nel ricorso introduttivo e trovando conferma nella dettagliata ricostruzione dei fatti appena operata in narrativa;
2. Il fatto in sé dell'esistenza di simulazione appare a questo punto irrilevante, essendo sufficiente rilevare che la figlia ha accettato la donazione ben a conoscenza del fatto che essa era stata effettuata al solo scopo del far conseguire a lei quel vantaggio fiscale che la donante non avrebbe potuto conseguire, infatti: a) la donataria era a conoscenza del fatto che la società acquirente aveva trattato l'acquisto col donante e aveva anche versato allo stesso un acconto; b) ha accettato che l'acconto versato al donante fosse imputato in parziale pagamento del prezzo pagato dalla società; c) ha accettato la donazione dichiarando senza giustificato motivo un valore largamente superiore rispetto a quello dichiarato pochi anni prima in occasione della denuncia di successione;
3. La contribuente non ha fornito prova (ma nemmeno spiegazione) alcuna sul fatto che la forma giuridica adottata attraverso l'adozione di negozi giuridici collegati (donazione e pressoché contestuale vendita alle suesposte condizioni) corrisponda ad un reale scopo economico diverso dal risparmio d'imposta (Cass. ord. 22716/2011).

Tanto ritenuto e considerato, le condizioni per il verificarsi dei presupposti dell'abuso del diritto debbono considerarsi sussistenti; conseguentemente la sentenza di primo grado va confermata.

Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione e il fatto che la giurisprudenza in tema di abuso del diritto è di recente evoluzione, costituiscono giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello della contribuente, e –per l'effetto– conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 22 settembre 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 530/11

UDIENZA DEL

22/09/2011

ore 09:30

2. Sentenza 7/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Beni strumentali consistente valore - Discreta dotazione personale - Ridimensionamento attività produttiva – Beni rivenduti – Preventiva lavorazione ulteriore – Prevalenza attività commercializzazione – Non sussiste – Non applicabilità diverso studio settore – Consegue - art. 62-sexies, comma 3. D.L. 31 dicembre 1993, n. 331 – art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 54, D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633.

Massima:

Ai fini dell'applicabilità del corretto studio di settore non rileva l'eventuale attività di commercializzazione conseguente al ridimensionamento dell'attività produttiva qualora siano ancora presenti beni strumentali di consistente valore, una discreta dotazione di personale e i beni rivenduti siano comunque soggetti a preventiva lavorazione (Nel caso di specie la contribuente, società produttrice di legno lavorato, risultava destinataria per l'anno d'imposta 2006 di un avviso di accertamento che evidenziava, sulla base degli studi di settore, uno scostamento di ricavi pari ad € 333.578,00. La contribuente sosteneva però applicabile un diverso studio di settore, che avrebbe evidenziato uno scostamento di ricavi pari ad € 190.145,00, a motivo di un presunto errato inquadramento dell'attività svolta quale produttiva anziché di rivendita quale grossista di prodotti acquistati. L'ente impositore accertava però la sussistenza di beni strumentali di consistente valore, una discreta dotazione di personale e lo svolgimento di fasi di lavorazione preventiva sui beni oggetto di rivendita, elementi questi che non consentivano di inquadrare la ricorrente quale società di commercializzazione).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 139/11 depositato il 24/01/2011
- avverso la sentenza n° 63/04/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
SEGHERIE SCARRONE SRL
PIAZZA MAMELI 4 17100 SAVONA SV

difeso da:
BOFFA MAURO
PIAZZA MAMELI 4 17100 SAVONA SV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030200610 IVA+IRPEG+IRAP 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 139/11

UDIENZA DEL

30/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

7

PRONUNCIATA IL:

30/1/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29 FEB. 2012]

Il Segretario

Orlando

La vertenza R.G.A. 139/11 (discussa all'udienza del 30.01.2012) riguarda l'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate di Savona nei confronti della Società **SEGHERIE SCARRONE S.r.l.** (in prosieguo, "SCARRONE") che, per l'anno 2006, evidenziava uno scostamento dei ricavi di € 333.578,00.

Si instaurava il contraddittorio, nel corso del quale il sig. Emilio SCARRONE, rappresentante della Società, dichiarava che lo studio di settore TD09A applicato dall'Agenzia non era correttamente illustrativo della realtà aziendale, impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo inferiore ad € 2.000.000,00 che, negli ultimi periodi, aveva dovuto modificare la propria offerta trasformandosi da azienda di produzione in Società prevalentemente commerciale.

Affermava pertanto di essere più rispondente allo Studio di settore TM11U, coerente con la dichiarazione della società.

Quanto ai beni strumentali, la SCARRONE osservava che dovevano essere considerati quelli effettivamente in uso e che parte delle attrezzature societarie era inutilizzata a seguito di contenzioso insorto con il vicinato, a causa della loro rumorosità; asseriva che la prevalente natura commerciale dell'attività societaria risultava pure dall'analisi degli acquisti emergenti dal conto economico, riguardanti merci rivendute senza lavorazioni o con lavorazioni minime e rilevava, infine, che la residua attività di produzione comportava consistenti scarti, con valore commerciale di recupero irrisorio.

L'Agenzia delle Entrate riconosceva il fondamento delle argomentazioni difensive della società sulla natura composita, produttiva e commerciale che l'attività aziendale era venuta ad assumere, ma non riteneva emergere da elementi certi la prevalenza

dell'attività commerciale, poiché anche dall'analisi del bilancio la quota maggioritaria dei ricavi riguardava non la mera commercializzazione dei beni oggetto di vendita, bensì il prodotto finito derivante da lavorazioni più o meno estese. Riteneva, quindi, applicabile lo studio TDO9A, come avvalorava altresì la non coerenza del margine operativo lordo sulle vendite, rilevatore di un non giustificato margine troppo basso tra i ricavi ed i costi di diretta imputazione; ricalcolando quindi il valore dei beni strumentali per i quali erano state dedotte le quote di ammortamento ed il costo del venduto perveniva ad uno scostamento di ricavi di € 190.145,00.

L'Agenzia riteneva peraltro di fondatamente presumere il conseguimento da parte della società, dati i suoi oggettivi condizionamenti operativi, di una redditività inferiore e quindi riduceva i maggiori ricavi derivanti dai beni strumentali e dal costo del venduto e delle prestazioni di servizi all'importo di € 120.000,00= che proponeva ai fini dell'adesione alla Società, che però non accettava.

Indi l'Agenzia recuperava a tassazione, come dall'avviso di accertamento in epigrafe, i maggiori ricavi di € 120.000,00 ai fini IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e con sanzione pecuniaria unica.

Con il proposto ricorso la società, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Boffa, impugnava l'accertamento, contestandone la legittimità in quanto basato su uno studio di settore non applicabile alla realtà aziendale societaria, che aveva prevalente attività commerciale, come emergeva dalla contabilità ammontando al 60% i correlati ricavi rispetto al 40% dell'attività produttiva, circostanza che rendeva la dichiarazione congrua rispetto al

corrispondente studio di settore.

La SCARRONE rilevava inoltre che l'Agenzia nella determinazione dell'imponibile non aveva tenuto conto dei notevoli scarti della lavorazione e che nel valore dei beni ammortizzabili dovevano essere compresi solo quelli effettivamente utilizzati, con esclusione, quindi, dell'impianto per le travi lamellari, in pratica mai entrato in funzione.

La contribuente chiedeva pertanto l'annullamento in tutto o in parte dell'impugnato avviso di accertamento.

In sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Savona con ampia nota di controdeduzioni affermava la legittimità, a sensi degli artt. 39, 1 c. lett. d) DPR 600/73, 54 DPR 633/72 e 62 sexies, 3 c. D.L. 331/93, del metodo accertativo fondato sugli studi di settore, comportanti l'inversione dell'onere della prova, rivestendo un ruolo centrale il contraddittorio, nell'ambito del quale erano state tenute in debito conto le ragioni della Società, e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria nelle spese di giudizio.

La Società ricorrente produceva memoria di replica con la quale ribadiva sia la prevalente natura commerciale della propria attività, producendo a comprova documentazione contabile, sia i rilievi sulla corretta determinazione del valore degli immobili e sul mancato riconoscimento degli scarti di lavorazione, variabili, secondo studio allegato, dal 32% al 44%, e contestando altresì, in richiamo alla sentenza 26635 del 18/12/09 delle SSUU della Corte di Cassazione, la natura di presunzione grave precisa e concordante dello studio di settore affermata dall'Agenzia.

La CTP di Savona con l'impugnata sentenza ha osservato che l'accertamento analitico-induttivo basato sull'applicazione degli



studi di settore trova giuridico fondamento nell'art. 62 sexies, 3°c. del D.L. 331/93, nella parte in cui dispone che" gli accertamenti di cui agli artt. 39, 1°c lett. D del DPR 600/73 e successive modificazioni, e 54 del DPR 633172 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.ⁿ

La legittimità dell'utilizzo degli studi di settore per l'attività di accertamento è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione (v. in particolare le sentenze 28/1/05 n. 1797, 15112/06, n. 26019 e 6/4/07 n. 8643) allorché il divario tra gli importi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore sia tale da integrare il presupposto di quelle gravi incongruenze previste dal succitato art. 62 sexies D.L.vo 331/93.

Nella fattispecie, lo scostamento di € 333.578,00 = tra i ricavi dichiarati e quelli derivanti dal corrispondente studio di settore costituiva, per la sua rilevanza, grave incongruenza, sì da giustificare l'attività di accertamento dell'Agenzia.

La stessa Corte di Cassazione con le recenti sentenze delle SSUU n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18/12/09, ha peraltro precisato che i dati contenuti negli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici, che possono assumere le connotazioni di gravità, precisione e concordanza da porre a base dell'accertamento nell'ambito del contraddittorio da obbligatoriamente instaurarsi da parte dell'Amministrazione Finanziaria con il contribuente, contraddittorio che viene a costituire "l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente

l'ipotesi dello studio di settore".

Nella fattispecie, la Società in sede di contraddittorio ha rappresentato che negli ultimi anni la situazione dell'azienda era venuta a trasformarsi, attraverso il ridimensionamento dell'attività produttiva e l'intrapresa di attività commerciale divenuta prevalente, essendone maggioritari i ricavi, e risultante congrua con il relativo studio di settore. L'Agenzia, pur riconoscendo le intervenute modifiche della realtà aziendale, non riteneva però prevalente l'attività commerciale in considerazione che dall'analisi di bilancio risultava che i beni acquistati oggetto di vendita avevano subito lavorazioni più o meno estese. La società ha, quindi, posto tale circostanza tra i motivi principali del ricorso producendo, a dimostrazione che la quota maggioritaria dei ricavi concerneva l'esercizio dell'attività commerciale, copia del conto economico ove l'analisi delle voci di costo relativa all'acquisto di beni destinati alla rivendita evidenziava che si trattava di merci non lavorate, e copia delle fatture più significative di beni rivenduti tali e quali.

Tale documentazione, essendo relativa a costi, non prova con certezza l'esclusiva destinazione rivendita di beni acquistati, come avrebbe potuto invece attestare la documentazione di vendita. Tra le dette voci di costo, peraltro, di merci asserite non lavorate, figurano invece merci per loro natura suscettibili di impiego nell'attività produttiva propria dell'azienda come ad esempio chiodi, reggette, graffette, vernici e colle, così come anche i materiali di copertura, i pannelli, gli isolanti, i compensati ed i segati, che sono normalmente oggetto di lavorazioni. Lo stesso dicasi per i beni assenti rivenduti tali e quali, indicati nelle fatture prodotte, che ne attestano sì l'acquisto ma non la sicura rivendita senza lavori di

adattamento, modifica o trasformazione. Dalla cognizione della suddetta documentazione, non può, quindi, ritenersi provato il prevalente esercizio dell'attività commerciale rispetto a quella produttiva, come avvalorata la struttura organizzativa dell'azienda, con l'impiego di beni strumentali di consistente valore e discreta dotazione di personale, 10 unità ancorché rispetto alla potenzialità dell'azienda l'attività produttiva era venuta a ridursi, in buona parte concernente lavorazioni, anche parziali od accessorie alla commercializzazione, di rifinitura o di adattamento alle esigenze della clientela dei prodotti acquistati. E va dato atto che, proseguendo nell'applicazione dello studio di settore, giustificata anche dalla riscontrata incongruità del rapporto costi — ricavi di diretta imputazione, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto tale intervenuta modifica della realtà economica aziendale, provvedendo al ricalcolo sia del valore dei beni strumentali, correttamente assumendo quelli per i quali erano stati operati gli ammortamenti, sia del costo del venduto dei beni e servizi, pervenendo ad un ammontare di maggiori ricavi per € 190.000,00, ulteriormente ridotti con correttivi in diminuzione ad € 120.000,000.

La società ricorrente lamenta che, per converso, nel calcolo di ricostruzione di tali maggiori ricavi, l'Agenzia non abbia riconosciuto la notevole incidenza degli sfridi derivanti dalla lavorazione del legno, elemento oggettivo che era stato rappresentato in sede di contraddittorio e la cui mancata considerazione nel procedimento di rideterminazione dei ricavi deve ritenersi non contestata, nulla avendo l'Agenzia opposto.

Su tali basi, la CTP ha ridotto del 35% i maggiori ricavi accertati, disponendo inoltre per l'applicazione di sanzione unica nei minimi

edittali e per la compensazione delle spese di lite.

Ha proposto appello la Società producendo anche le fatture di vendita del 2006, sulle quali effettua un'analisi dettagliata per dimostrare che, sul fatturato di circa € 900.000,00, soltanto il 17% riguarda la lavorazione, mentre il resto attiene alla vendita.

La contribuente ha inoltre fornito documentazione per dimostrare che il personale degli uffici è maggiore di quello addetto alla produzione e che i beni strumentali risultano congrui, se si omettono quelli in disuso oppure del tutto ammortizzati, chiedendo pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Si è costituito l'Ufficio osservando che nell'anno 2006 la Società occupava 10 dipendenti, per i quali attribuiva 967 giornate retribuite agli operai e 312 agli impiegati, come attesta il Mod. Unico 2007; si tratta di un'Azienda che dispone di 1800 mq. destinati a produzione e 100 mq. ad uffici e di un parco macchine che mal si concilia con una destinazione prevalentemente commerciale.

L'Ufficio inoltre impugna in via incidentale la pronuncia della CTP quanto alla riduzione del 35%, apportata ai maggior ricavi soltanto sulla base del riferimento allo sfrido derivante dalla lavorazione del legno.

L'appello è infondato e va respinto, mentre va accolto l'appello incidentale dell'Ufficio.

Le considerazioni della SCARRONE sono state accolte dall'Agenzia che, valutando in modo oggettivo i costi dell'attività, il valore dei beni strumentali (dedotte le quote ammortizzate) ed il ricavato del venduto, è pervenuta in origine ad uno scostamento di € 190.145,00 per poi accertare l'importo di € 120.000,00.

Le ulteriori deduzioni dell'impresa e la produzione dei documenti contabili non sono tali da modificare l'esito dell'accertamento, visto che le fatture depositate in causa effettivamente attestano una forte prevalenza dell'intermediazione rispetto alla produzione, ma non giustificano la sensibile prevalenza dell'attività industriale rispetto a quella amministrativa e commerciale, provata dalla prevalente attività degli operai rispetto agli impiegati.

Se, quindi, le merci semilavorate vanno poi adattate alle esigenze della clientela, il ricarico medio dichiarato dalla Società non sembra adeguato alla realtà aziendale, che investe circa € 150.000,00/anno in stipendi e contributi.

La prevalenza dell'attività manuale e la non congruità con le fatture di vendita prodotte (in 2° grado) prospettano quindi possibilità di elusione fiscale tali da presuntivamente compensare la percentuale di sfrido del venduto.

L'individuazione di un utile medio di circa il 13% (€ 120.000,00 su 900.000 fatturati) costituisce a sua volta motivo per ritenere valida l'indicazione operata dall'Agenzia nel limitare lo scostamento ad € 120.000,00.

Dovendosi necessariamente operare per presunzioni, ritiene la Commissione che i redditi effettivi della Società si debbano appunto collocare intorno a tale parametro, che va quindi confermato.

La natura presuntiva dell'accertamento comunque giustifica le spese di lite.

La Commissione

P. Q. M.

in parziale riforma della sentenza appellata, **determina** in € 120.000,00 il reddito di impresa per l'anno 2006; **conferma** la




pronuncia impugnata per il resto; compensa le spese di lite del presente grado.

Genova 30.01.2012.

Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZANONI)



Il Presidente

(Dott. Giovanni SOAVE)





LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso il seguente

DECRETO

- sull'appello n° 139/11 - SENTENZA 7/01/12 CTR depositato il 24/01/2011
- avverso la sentenza n° 63/04/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

SEGHERIE SCARRONE SRL
PIAZZA MAMELI 4 17100 SAVONA SV

difeso da:

BOFFA MAURO
PIAZZA MAMELI 4 17100 SAVONA SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030200610 IVA+IRPEG+IRAP 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 139/11

UDIENZA DEL

03/05/2012

ore 09:30

DECRETO

19

PRONUNCIATO IL:

3/5/2012

DEPOSITATO IN
SEGRETERIA IL

3/5/2012

Il Segretario

Con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza appellata, la CTR ha determinato il maggior reddito di impresa per l'anno 2006 della contribuente, riducendo ad € 120.000,00 lo scostamento accertato dall'Agenzia.

Per mero errore materiale, in un (solo) passo della motivazione e nel dispositivo della sentenza la Commissione ha determinato per l'anno 2006 in € 120.000,00 lo "utile medio" ed "il reddito di impresa", anziché il "maggior utile medio" ed "il maggior reddito di impresa".

Vista l'istanza di correzione proposta dall'Agenzia e l'adesione della contribuente, in accoglimento della richiesta congiunta ed ai sensi degli artt. 287 – 288 c.p.c., la Commissione adotta il seguente

DECRETO

- in motivazione, alla sedicesima riga di pag. 8, il periodo "utile medio" va corretto in "maggior utile medio";
- il dispositivo va rettificato nei termini seguenti:
"P.Q.M., in parziale riforma della sentenza appellata, determina in € 120.000,00 il maggior reddito di impresa per l'anno 2006;
- conferma la pronuncia impugnata per il resto; compensa le spese di lite del presente grado".

Genova, 3.05.2012.


Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZANONI)



Il Presidente

(Dott. Giovanni SOAVE)



3. Sentenza 9/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Barabino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Redditometro - Acquisto azioni - Incremento patrimoniale - Simulazione acquisto - Omessa prova contraria - Assenza motivazioni convincenti - Legittimità accertamento sintetico - Consegu.

Massima:

La simulazione di un acquisto di azioni priva di prova contraria nonché di motivazioni convincenti rende legittimo l'accertamento sintetico (Nel caso di specie, il contribuente aveva comprato nel 2005 azioni per 3.755.020,00 euro, e, sulla scorta di tale incremento patrimoniale, l'ente impositore aveva applicato il redditometro, spalmando tale incremento su cinque anni, tra cui il 2001. Il contribuente sosteneva che: a) Trattavasi di un trasferimento simulato, non essendo stato versato alcun prezzo; b) Era stato finalizzato al rilancio dell'attività d'impresa della società I. e F. spa. A tal fine produceva una controdiagnosi dalla quale emergeva l'omesso pagamento del prezzo a seguito dell'assenza di disponibilità di somme così ingenti, e l'ente impositore non aveva fornito prova dell'avvenuto pagamento. Per il Collegio, relativamente alla censura sub a), sosteneva che non era stata fornita prova contraria, e che comunque sarebbe stato sufficiente stipulare un'operazione di riporto con minore costo e maggior semplicità nel percorso inverso; b) Il contribuente aveva effettuato rilevanti prestazioni professionali nei confronti della società I. e F. spa)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 661/10 depositato il 12/04/2010
- avverso la sentenza n° 108/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

BALSAMINI PAOLO
VIA FIUME 0163 19122 LA SPEZIA SP

difeso da:

STUDIO DEI E ASSOCIATI
VIA TOMMASEO N. 28 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4K010100997/2007 IRPEF + IRAP 2001

- sull' appello n° 662/10 depositato il 12/04/2010
- avverso la sentenza n° 109/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

BALSAMINI PAOLO
VIA FIUME 0163 19122 LA SPEZIA SP

difeso da:

STUDIO DEI E ASSOCIATI
VIA TOMMASEO 28 19121 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 661/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

31/03/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

9

PRONUNCIATA IL:

31/3/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

29 FEB. 2012

Il Segretario



(segue)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4K010100998/2007 I.V.A. + IRPEF 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 661/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

31/03/2011

ore 09:30

Fatto

- Con avviso di accertamento n. R4K010100997/2007, emesso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di La Spezia ha rideterminato, con metodo sintetico, il reddito per l'anno 2001 in euro 823.401,92, contro il reddito dichiarato di £. 601.000, pari a €. 310,39, con conseguente recupero a tassazione di maggiori importi ai fini Irpef, pari a €. 361.606,08, e Irap, pari a €. 7.408,06, ed applicazione della sanzione amministrativa pari a €. 405.915,56.

A seguito delle informazioni ricevute dal Balsamini l'Ufficio ha rettificato l'avviso di accertamento e rideterminato il reddito dell'anno 2001 nel minore importo di €. 764.732,20.

-Non ritenendo corrette le conclusioni del locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il Balsamini ha proposto istanza di accertamento con adesione ma l'istanza è stata respinta con provvedimento del 17.01.08.

-Il Balsamini, quindi, ha impugnato l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, chiedendone l'annullamento e deducendo la sostanziale erroneità dell'accertamento laddove è stato considerato quale elemento indicativo di capacità contributiva il trasferimento delle azioni della società Industria e Finanza, dal momento che alcun prezzo è stato versato per l'acquisto delle azioni, trattandosi di trasferimento simulato.

La C.T.P. di La Spezia ha respinto il ricorso confermando l'accertamento nella misura ridotta dall'Ufficio a seguito di autotutela, motivando che "...non sussistendo per questa Commissione elementi atti a ritenere viziato di simulazione il contratto di acquisto titolo stipulato tra il ricorrente e Angelo Rainone, ritiene non congrui i redditi dichiarati, per occultamento di gran parte degli stessi, legittimo il ricorso dell'Ufficio ad una rettifica induttiva...".

Il sig. Balsamini Paolo ricorre in appello per la riforma della sentenza, insistendo sull'annullamento dell'avviso di accertamento, sostenendo un presunto contrasto con il principio dettato dall'art. 53 della costituzione e riproponendo, nel merito, le medesime eccezioni circa la presunta simulazione.

L'Agenzia delle Entrate, sede di La Spezia, si è costituita contro deducendo ribadendo

la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Ufficio e sottolineando che la C.T.P. ha perfettamente individuato i motivi del contendere si è espressa con una sentenza puntuale ed adeguatamente motivata.

Questo Collegio visti ed esaminati gli atti ritiene evidenziare che l'Amministrazione Finanziaria ha il potere di rettificare il reddito delle persone fisiche sulla base del disposto dell'art. 38. 4° comma del DPR n°600/1973 e che quando l'Ufficio procede secondo quanto previsto dal citato art.38 ,c.4° pone in essere una presunzione legale relativa che, come tale, può essere superata solamente a fronte della produzione di prova contraria da parte del contribuente (cui spetta l'onere della prova . Cass. n° 19403 del 15/06/05. Cass. n°12671 del 5/04/05. Cass. n°S102 del 18/12/02). Inoltre la Corte di Cassazione (sent. n°14637 del 2007). ha ben riassunto i principi di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: "...in tema di accertamento delle imposte sui redditi, art 38 c. 4 del DPR 29.09.1973n°600. consente all'Ufficio finanziario di determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di elementi e circostanze di fatto certi, che presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito. ^

Recentemente, la Suprema Corte con sentenza n°5478 del 6/03/2009 ha chiarito che la rettifica del reddito imponibile dichiarato, operata con il ricorso al metodo sintetico, non è subordinata né alla verifica analitica delle voci che concorrono alla formazione della base imponibile né all'emissione di un atto presupposto, essendo semplicemente basata sui dati desumibili dalla dichiarazione e dall'applicazione degli indici di capacità contributiva: "ne consegue che qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato l'accertamento sintetico, sia specificando gli indici di ricchezza, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e dalla verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati dal contribuente (Cass 20/06/2007~. n. 1436'. V anche Cass14 /6/ 1996. n. 5507.

Venendo infine al merito, l'impugnato accertamento si basa principalmente sull'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto di azioni dalla società "Industria e Finanza s.p.a." con atti registrati in data 04/03 e 27/05/2005 per un totale di €. 3.755.020. nell'anno in corso e nei quattro precedenti ed a tale proposito il Contribuente ha chiesto che tale elemento indicativi , in via presuntiva , sia diversamente considerato in quanto dichiara che non è stato pagato alcun corrispettivo, trattandosi di operazione simulata effettuata allo scopo di consentirgli di rilanciare l'attività



d'impresa. A conferma di tale circostanza, ha prodotto una contro dichiarazione, di pari data all'atto di trasferimento, dalla quale risulterebbe che le parti solo apparentemente avrebbero inteso trasferire a titolo oneroso le predette azioni, in quanto, in alcun modo, risulterebbe provato il pagamento del prezzo delle predette azioni non avendo disponibilità di somme così ingenti

In ordine a quanto sopra, questo Collegio, nel richiamare integralmente le esaustive motivazioni della sentenza dei giudici di prime cure, evidenzia come a fronte di una scrittura privata autenticata, sottoscritta dinanzi ad un notaio, dove la parte cedente ha dichiarato di aver ricevuto dal cessionario il corrispettivo del trasferimento delle azioni, rilasciandone ampia quietanza liberatoria, si oppone una scrittura non registrata e quindi non opponibile a terzi, in altre parole, per contrastare l'accertamento sintetico, e l'elemento su cui si basa, pena la decadenza dello stesso, l'appellante ritiene che sia l'ufficio a dover dimostrare che il prezzo non sia stato effettivamente pagato, ribaltando sostanzialmente l'onere della prova.

La nozione di negozio simulato è espressamente regolata dagli artt. 1414 e ss. del Cod. Civ. la dichiarazione negoziale è simulata quando il dichiarante ed il destinatario di essa sono d'accordo nel non volerne gli effetti: in altre parole, essa costituisce una mera finzione, destinata ad ingannare i terzi. Dietro tale dichiarazione apparente sta una controdeklarazione occulta, che esprime la volontà effettiva delle parti. La simulazione è assoluta quando le parti, come nel caso de quo fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà non ne vogliono nessuno.

Ebbene, se è vero che ai sensi del 1° comma del citato art. 1414 l'atto simulato non produce alcun effetto tra le parti, diversi sono gli effetti della simulazione rispetto ai terzi. Il codice distingue tra terzi che hanno interesse a far prevalere la realtà sull'apparenza, e terzi che hanno invece interesse a far prevalere l'apparenza, disponendo che la simulazione non possa essere opposta ai terzi in buona fede.

Quanto sopra premesso, questo Collegio ritiene in conclusione che il Contribuente, cui spettava l'onere della prova, non abbia in modo esaustivo documentato prodotto prova contraria idonea a documentare e sostenere l'asserita " simulazione " non riuscendo a sostenere in modo probatorio la c.d. controdeklarazione e quindi è pertanto evidente come il Contribuente non abbia in alcun modo fornito prova dell'avvenuta simulazione, né dato motivazioni convincenti sul perché sia stata posta in




essere anche perché ,era possibile ottenere gli stessi obiettivi stipulando un contratto di “ riporto “ con minore costo e con maggiore semplicità nel percorso inverso : ritorno dei titoli a colui che ha dato i titoli a riporto! Questo Collegio sottolinea altresì come “ rilevante e determinante “il fatto che a dimostrazione delle simulazione , sia nella contro-scrittura che in qualsiasi altro documento , non si evidenzi al compenso professionale spettante al Contribuente per le rilevati prestazioni professionali del Balsamini in ordine all’attività imprenditoriale profusa per rilanciare l’attività della società “ Industria e Finanza s.p.a.(considerazioni, quest’ultime peraltro sviluppate nella sentenza appellata). Conseguentemente si respinge l’appello confermando la sentenza della C.T.P. di La Spezia n.109/4/09. Si condanna altresì la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio , quantificate in €. 700,00 di cui 200 per spese .

P. Q. M .

Si respinge l’appello , confermando la decisione della C.T.P. di La spezia : Si condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese quantificata in €. 700,00 di cui 200,00 per spese.

Così deciso in Genova ,31.03.2011 .

Il Relatore


IL PRESIDENTE


4. Sentenza 10/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Iscrizione ruolo – Omessa notificazione – Successiva iscrizione ipotecaria – Presentazione istanza autotutela - Provvedimento rigetto autotutela – Motivi ricorso introduttivo – Omessa notificazione atto presupposto – Prescrizione debito tributario - Ammissibilità impugnazione – Consegue.

Massima:

E' impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di sgravio di un'iscrizione a ruolo se la stessa non risulta mai essere stata notificata e la stessa risulta essere prescritta al momento dell'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria (Nel caso di specie, il contribuente presentava istanza di annullamento in via di autotutela avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo relativa all'anno 1992 mai notificata ma oggetto di successiva iscrizione ipotecaria nel 2005. L'ente impositore rigettava l'istanza, e il contribuente impugnava il provvedimento. L'ente impositore chiedeva l'inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto atto non impugnabile e comunque oggetto di facoltà discrezionale da parte dell'ente impositore, non sindacabile con autonoma impugnazione. Tale impugnazione veniva dichiarata ammissibile in quanto tale atto non era mai stato notificato e comunque il debito tributario del 1992 risultava essere prescritto nel 2005)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 146/10

UDIENZA DEL

25/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

10

PRONUNCIATA IL:

25/10/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 FEB. 2012!

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 146/10 depositato il 27/01/2010
- avverso la sentenza n° 289/20/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

controparte:

CUOMO FRANCESCO VITTORIO
GENOVA VIALE ASPROMONTE 14 16128 GENOVA GE

difeso da:

VIGNOLO ANDREA STEFANO
VIA NIZZA 4/17 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

IPOTECA IMM. IRPEF 1992

Il Segretario

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Cuomo Francesco-Vittorio presentava istanza di annullamento in autotutela della cartella esattoriale n. 048-1998-40000729-65 mai notificata al contribuente.

Tale istanza veniva respinta con provvedimento n. 152145 e contro la decisione il contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che, contestando l'assunto del ricorrente, chiedeva dichiararsi la inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro un atto non rientrante fra quelli tassativamente indicati dall'art. 19 D. Lgs. 546/92 e comunque perché l'autotutela costituisce una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può essere sindacato nel giudizio di impugnazione. Nel merito chiedeva confermarsi la piena legittimità del diniego.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova accoglieva il ricorso sostenendo che il contribuente, a causa della mancata notifica della cartella, non aveva potuto esercitare il diritto di difesa ed inoltre, visto il tempo trascorso dal 1992 al 2005, per intervenuta prescrizione del credito dell'Agenzia delle Entrate.

L'Ufficio interpone appello avverso detta decisione ribadendo la non impugnabilità del diniego di autotutela, in quanto il contribuente avrebbe potuto legittimamente impugnare l'iscrizione di ipoteca effettuata dal concessionario.

Sostiene, inoltre, l'Ufficio, che la cartella di pagamento de quo era stata parzialmente pagata dal contribuente.

Concludeva per la riforma della sentenza e la piena conferma della legittimità del diniego.

Il contribuente si costituiva in giudizio con memoria nella quale svolgeva appello incidentale.

Sosteneva l'ammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela e la prescrizione del credito erariale iscritto nella cartella esattoriale.

In via incidentale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e la nullità della cartella esattoriale, sotto vari profili di diritto, nonché la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito a base della cartella esattoriale.

Infine la vittoria delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

MOTIVI

La pretesa esattoriale deriva da un credito erariale che, dagli atti di causa, risulta prescritto, per non essere stato portato in esecuzione per oltre dieci anni 1992-2005.

Come, infatti, risulta dagli atti di causa, il credito deriva da una imposta IRPEF dell'anno 1992 non corrisposta dal contribuente.

Soltanto nel 2005 il contribuente riceveva la comunicazione da parte del Concessionario della avvenuta trascrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà.

La cartella esattoriale non era stata notificata in precedenza al Sig. Cuomo, così che allo stesso è stato impedito di poter esercitare il suo legittimo diritto di difesa.

L'istanza di annullamento in autotutela era legittima, in considerazione

del fatto che il diritto di credito dell'Ufficio si era prescritto.

L'impugnazione del contribuente è legittima, e conforme all'insegnamento proveniente dalla Suprema Corte (Sent.n. 7388/2007).

Vale altresì evidenziare come l'Agenzia delle Entrate aveva già provveduto allo sgravio della cartella esattoriale, come risulta dal tabulato Equitalia Sestri del 12/10/2009.

Lo sgravio della cartella dimostra come l'Agenzia delle Entrate avesse, di fatto, provveduto ad ottemperare al contenuto della sentenza in oggi impugnata.

La prescrizione del credito rende nulla la cartella esattoriale e di conseguenza rende legittima la istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente all'Agenzia delle Entrate.

In questo senso è altresì conforme alla legge la posizione dell'Agenzia delle Entrate, quale legittimata passiva nel giudizio de quo.

La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P Q M

Respinge l'appello, confermando la decisione di primo grado. Spese compensate.

Genova li 25/10/2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



5. Sentenza 63/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore – scostamento – gravi incongruenze – ricavi irrisori – comportamento antieconomico del contribuente – legittimità.

Massima:

Nel caso di accertamento fondato sugli studi di settore, quando un contribuente abbia dichiarato ricavi poco al di sopra del limite della sussistenza, evidenziando, in tal modo, un comportamento del tutto antieconomico, l'Ufficio può legittimamente presumere sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, l'esistenza di maggiori ricavi, invertendosi l'onere della prova contraria a carico del contribuente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI **GENOVA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 421/11 depositato il 02/03/2011
- avverso la sentenza n° 10/05/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
ROTONDO BARTOLOMEO
VIA CAVOUR 22 17028 SPOTORNO SV
difeso da:
BRIGNOLE BATTISTA
VIA CAVOUR 22 17028 SPOTORNO SV

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P010500956 IVA+IRPEF+IRAP 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 421/11

UDIENZA DEL

15/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

63

PRONUNCIATA IL:

15/3/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAG. 2012

Il Segretario

[Handwritten Signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Rotondo Bartolomeo, esercente panificio, appella avverso la sentenza 10/5/2010, concernente Irpef, Irap e Iva anno 2005, che in parziale accoglimento del ricorso, aveva determinato i maggiori ricavi, riconoscendo un abbattimento del 10% rispetto ai ricavi accertati definitivamente dall'ufficio. Il fatto consiste nell'accertamento per tale anno d'imposta, nel quale erano stati evidenziati maggiori ricavi per Euro 70.185,52 con conseguenti maggiori tributi, a seguito delle risultanze degli studi di settore, in base ai quali l'ammontare dei ricavi è risultato inferiore a quello derivante dall'art. 62 bis del DL 331/93.

L'appellante eccepisce in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del DPR 600/73, poiché i giudici di prime cure non hanno correttamente valutato la legittimità delle presunzioni utilizzate dall'Agenzia per giungere alla pretesa omessa registrazione dei ricavi, affermando altresì che la Commissione Provinciale ha omesso di qualificare le presunzioni dell'ufficio che, fondando sostanzialmente sulle metodologie di controllo dello studio di settore, ha utilizzato presunzioni non qualificabili come gravi, precise e concordanti.

Il contribuente sostiene che l'avviso di accertamento in oggetto presenta una motivazione solo apparente ed in quanto tale inesistente.

Nel merito afferma che la controversia presenta alcuni aspetti dai quali si evince che l'ufficio ha abusato del suo potere di accertamento utilizzando dati ed elementi che oggettivamente sono errati. Infatti il rapporto di trasformazione applicato nella misura di 1,14 quale media tra i diversi fattori di moltiplicazione, non rappresenta il valore medio ricavabile dai dati messi in rilievo dall'ufficio.

Il secondo aspetto riguarda la produzione di dolci, poiché le dichiarazioni fornite dall'appellante in sede di accesso, erano riferite ai ricavi.

Alla luce di quanto sopra chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, un abbattimento ben più sensibile rispetto a quello deciso in 1° grado.

Controdeduce l'ufficio, il quale, contesta le affermazioni del contribuente circa la carenza della motivazione dell'accertamento e nel merito le argomentazioni di parte, richiamando la normativa in materia di studi di settore, affermando che gli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore cui si riferisce.

Appella altresì incidentalmente la sentenza "de qua", laddove ha riconosciuto un abbattimento del 10% rispetto ai ricavi accertati, ribadendo che l'accertamento in oggetto si fonda su gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi, i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La sentenza impugnata è anche censurabile sotto l'aspetto in cui omette di considerare i rilievi dell'ufficio in ordine al comportamento antieconomico dell'impresa, che ha dichiarato redditi irrisori per gli anni 2004,2005,2006.

Inoltre la sentenza di 1° grado non tiene conto del fatto che, nei confronti del contribuente sono stati emessi diversi atti di contestazione per violazione dell'obbligo di emissione degli scontrini fiscali.

Nel merito ribadisce la coerenza dell'accertamento effettuato

Alla luce di quanto sopra chiede la reiezione dell'appello, e l'accoglimento della domanda incidentale

DIRITTO

L'appello del contribuente non è meritevole di accoglimento, mentre è da accogliere l'appello incidentale dell'ufficio, con la conferma integrale dell'avviso di accertamento.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione evidenzia che l'accertamento in questione si basa sull'art. 62 sexies del DL 331/93, che ha previsto espressamente la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di fare ricorso agli studi di settore.

Tale articolo dispone che gli accertamenti ex art. 39 1° comma lett. d) del DPR 600/73 possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore.

Aggiungasi inoltre il principio assolutamente consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale è legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73, ove le dichiarazioni fiscali del contribuente evidenzino un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, e quindi l'attività gestionale sia assolutamente antieconomica (per tutte sent. 1409/2007).

Sulla "vexata quaestio" concernente gli studi di settore si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto la legittimità degli accertamenti presuntivi di ricavi, precisando peraltro i limiti applicativi di tali strumenti.

Infatti la Suprema Corte ha statuito che l'applicazione degli strumenti presuntivi rappresentati dagli studi di settore deve essere necessariamente connotata da flessibilità, in sintonia con l'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.

In definitiva l'attività accertativa potrà sicuramente affondare le radici negli studi di settore, calibrandoli alla realtà dell'azienda verificata.

Nella fattispecie inoltre non si può negare che sussista chiaramente il comportamento antieconomico del contribuente, laddove viene dichiarato un reddito al limite della sussistenza, e pertanto è consentito all'ufficio, in tale circostanza, dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi, con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

In sostanza deve ritenersi legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore nei confronti di un contribuente i cui ricavi presentino incongruenze e anomalie gravi tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta.

Nel caso concreto è stato regolarmente instaurato il contraddittorio, ed in tal sede l'ufficio, tenuto conto delle argomentazioni della parte contribuente, aveva proposto una riduzione da Euro 90.950,73 a Euro 70.185,52, al quale la parte non aderì.

Alla luce di quanto sopra l'appello della contribuente deve essere rigettato mentre la sentenza di 1° grado deve essere riformata nel senso favorevole all'ufficio, per le motivazioni di cui sopra.


Per quanto riguarda le spese di giudizio, trattandosi di studi di settore, in costante evoluzione giurisprudenziale, le medesime devono essere compensate ex art. 15 del DLGS 554/92.

PQM


La Commissione rigetta l'appello principale del contribuente e accoglie l'appello incidentale dell'ufficio, in riforma della sentenza di 1° grado e conferma integralmente l'avviso di accertamento. Spese compensate

Genova 15/3/2012

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



6. Sentenza 64/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – verifica – dichiarazione confessoria del contribuente – accertamento – estensione ad un anno diverso da quello oggetto di verifica – diritto di difesa – contraddittorio – mancanza – violazione.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento che, essendo stato emesso in relazione ad un'annualità (nella specie, 2004) diversa da quella oggetto di verifica (nella specie, 2006), si sia fondato unicamente sulla dichiarazione confessoria resa dal contribuente in tale sede con esclusivo riferimento all'anno per cui la verifica era eseguita (2006), se al contribuente, prima della notifica dell'accertamento, non sia stata data la possibilità di difendersi, anche mediante il ricorso ad istituti deflattivi.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1570/11
depositato il 26/07/2011
- avverso la sentenza n° 378/04/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

BANCHERO PIERINA
VIA 2 GIUGNO 14A 16018 MIGNANEGO GE

difeso da:

PICIOCCHI PIETRO
VIA DELLA LIBERTA' 4/5 16129 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D010101402 IRPEF + IRAP 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1570/11

UDIENZA DEL

05/12/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

69

PRONUNCIATA IL:

5/12/2011

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

15 MAG. 2012

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contenzioso in esame riguarda ditta individuale operante nel settore della lavorazione del marmo. Essa viene sottoposta il 2.4.09 a verifica per l'annualità 2006, e il 15.5.09 viene redatto il relativo PVC. In tale verbale si da atto del fatto che la contribuente, richiesta di esibire la distinta delle rimanenze e il registro dei beni ammortizzabili, ha dichiarato di non poterli esibire perché mai tenuti ritenendo di non essere soggetta a tale obbligo.

Sulla base di tale dichiarazione, l'Ufficio emette avviso di accertamento per tale comportamento omissivo anche relativamente all'anno 2004, non espressamente contemplato nel PVC, che non lo cita e non estende a tale annualità le operazioni. In pratica si tratta di ricostruzione operata dall'Ufficio sulla base delle dichiarazioni della contribuente, titolare della ditta; vengono recuperati costi non documentati, ammortamenti non deducibili, canoni leasing non deducibili.

La contribuente ricorre presso la CTP di Genova, lamentando come i fatti di cui sopra configurino illegittimità dell'avviso sia quanto alle riprese effettuate, sia quanto a lesione del diritto di difesa, non essendo stata posta in condizione di esperirne alcuna.

L'Ufficio si costituisce, riconosce come non legittima la contestazione relativa a € 6824,00 per canoni leasing, ma insiste sul resto, evidenziando che le notizie su cui fondare il rilievo possono essere attinte comunque ove risultanti.

La CTP respinge il ricorso, sul presupposto che : a) la mancanza dei registri ha reso impossibile la verifica anche per il 2006, e b) che la ricorrente non ha comunque fornito alcuna prova della esistenza di tali registri.

Successivamente la contribuente presenta appello, e chiede riesame delle tesi difensive, ritenute non compiutamente esaminate dai primi giudici, in particolare in ordine alla lesione del diritto di difesa.

L'Ufficio si costituisce, e preliminarmente osserva che la copia dell'appello risulta presentata in ritardo presso la CTP; nel resto conferma le proprie tesi.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale parti insistono come in atti.

In particolare, l'appellante quanto alla eccezione preliminare svolta dall'Ufficio in controdeduzioni in ordine alla tardività del deposito della copia dell'appello presso la CTP, osserva che rileva la data di ricevimento della notifica, e il termine di 30 gg decorre da tale data e non da quella di destinazione; in ogni caso non è prevista sanzione per l'inosservanza del termine. Cita giurisprudenza favorevole.

Nel merito, richiama quanto in narrativa. Afferma che sono stati violati i principi di collaborazione e correttezza, giacché il contribuente non ha mai saputo che la verifica riguardava anche l'anno 2004. Non ha potuto accedere al pagamento agevolato, non ha potuto presentare memorie. Nemmeno l'oggetto dell'avviso sarebbe coerente con il PVC, che è relativo ad altra annualità. Evidenza che l'affermazione della titolare "non ho mai tenuto" va riferito solo al 2006, e lamenta che le poste negative sono state disconosciute senza effettuare

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 11570/11

UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30



(segue)

alcuna ricostruzione del reddito. In sostanza, lamenta che non è stata svolta nessuna istruttoria, nessuna verifica, nemmeno su base induttiva.

Evidenzia infine che il fatto che non siano state prodotte le scritture non è il punto principale della controversia, da ricercarsi invece nell'appurare se l'Ufficio avesse o no potestà di avvalersi delle dichiarazioni per un periodo (2006) per svolgere accertamento per un altro anno. Afferma che giurisprudenza recente della Corte Suprema contesta l'esistenza di tale potestà, ponendo fine a precedenti oscillazioni.

In particolare l'Ufficio : quanto alla pregiudiziale evidenza che in realtà sul punto la giurisprudenza è divisa, e che l'orientamento prevalente è nel senso del calcolo dei 30 gg a partire dalla data di spedizione. Tale interpretazione sarebbe insita nella ratio della decadenza.

Nel merito, evidenza che la parte stessa, in sede di verifica, ha affermato di non aver mai tenuto le scritture in contestazione, e che trattasi di elemento ascrivibile non ad un solo anno, ma a più anni, avendo la parte usato il termine "mai". Conseguentemente le rimanenze non state verificabili, e non si è dunque resa necessaria alcuna attività istruttoria. L'accertamento in realtà è da considerare analitico, perché si procede a recupero di quanto dichiarato. Afferma che sulla base dell'avviso di accertamento poteva comunque essere esperita la procedura per l'adesione, ma il fatto che i registri non esistono resta insormontabile.

Parte replica che il fatto che non abbia prodotte le scritture non è punto fondamentale nell'odierno contenzioso. Il punto è se l'ufficio poteva o no avvalersi delle dichiarazioni rese nell'ambito di verifica per un periodo (2006) per fare accertamento per un altro. Afferma che Cassazione recente contesta le precedenti pronunce, che erano favorevoli all'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite diffusamente le parti, è dell'avviso che l'appello sia fondato.

Quanto alla pregiudiziale formulata dall'Ufficio in ordine alla tardività del deposito di copia dell'appello presso la CTP, la Commissione osserva che non sono ravvisabili -allo stato- motivi per dissentire dall'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione a mezzo del servizio postale - come qui è avvenuto- si considera effettuata al momento della spedizione con riguardo ai termini entro i quali il perfezionamento della notificazione stessa deve intervenire, mentre i termini (come quello che qui rileva) per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 15-05-2008, n. 12185). Nella fattispecie la notifica dell'appello all'Ufficio è avvenuta il 04.07.2011 (data di ricezione del plico attestata dal timbro di pervenuto recante il prot. 196676); il deposito della copia dell'appello presso la CTP è avvenuto il 02.08.2011, pertanto il prescritto termine di 30 gg. è stato rispettato.

Quanto al merito, la Commissione osserva:

>>Prima di procedere all'esame di merito delle poste riprese dall'Ufficio, va appurata la legittimità dell'avviso in relazione alla eccepita lesione del diritto di difesa, potenzialmente assorbente rispetto al resto.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 11570/11

UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30



(segue)

>>tale eccezione, formulata dalla contribuente, appare fondata: i primi giudici infatti non hanno ritenuto di affrontare tale tematica (ancorché richiamata nel ricorso introduttivo), basando la decisione sulla dichiarazione confessoria espressa dalla contribuente in sede di verifica per l'annualità 2006, e riferendosi esclusivamente al fatto che nei confronti della contestazione di omessa tenuta della distinta delle rimanenze e del registro dei beni ammortizzabili la contribuente non ha opposto prova alcuna, per cui consegue recupero e sanzione. In sostanza i primi giudici -considerata pacifica la circostanza fattuale- hanno ritenuto che la contribuente abbia avuto la possibilità di esperire efficacemente le proprie difese in sede contenziosa (senza peraltro, appunto, dimostrare alcunché).

>>I primi giudici hanno dunque concentrato la propria attenzione sul merito della questione, ma le argomentazioni espresse dalla contribuente in merito alla violazione del diritto di difesa sono meritorie di attenzione e approfondimento.

La contribuente lamenta come l'accertamento sia basato unicamente sulla propria dichiarazione (in sede di verifica per il 2006) ritenuta dall'Ufficio e dai primi giudici confessoria al punto tale di non richiedere ulteriori verifiche. Costituisce orientamento ormai consolidato il fatto che l'Ufficio possa avvalersi di informazioni comunque acquisite per procedere ad accertamento (Cassazione 8344/2001, 8273/2003), e tale assunto va condiviso. Ma non può condividersi il fatto che il contribuente abbia notizia del procedimento accertativo avviato dall'Ufficio solo tramite la notifica dell'avviso.

>>Correttamente la contribuente evidenzia di non aver avuto alcuna possibilità di evitare il contenzioso e di adire a trattamenti agevolati di pagamento, giacché le è stata preclusa sia la possibilità di dedurre giustificazioni, sia la possibilità di esperire il procedimento adesivo, giacché nel PVC per il 2006 non viene mosso alcun rilievo per gli anni precedenti. Tali lagnanze sono giustificate, e la compressione del diritto di difesa che si è verificata non è accettabile; né appare rilevante il fatto che poi in sede contenziosa non siano state offerte prove a discolorpa: la lesione del diritto di difesa si è comunque verificata, e tale circostanza comporta l'illegittimità dell'avviso, che va annullato.

>>la Corte di Cassazione (SS.UU., 25 luglio 2007, n. 16412) ha affermato il principio di carattere generale per cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di determinati atti destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Principio a suo tempo già espresso anche dalla Corte Costituzionale (sent. 184/1989), secondo cui "...tutte le norme le quali prevedono responsabilità di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano espressamente la possibilità di agire in giudizio (nel qual caso palese sarebbe la loro illegittimità costituzionale), devono essere interpretate nel senso che sia data la possibilità al soggetto onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 Cost. come diritto inviolabile".

>> Nell'esigenza di evitare le liti con il contribuente e al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse erariali, il legislatore ha espressamente in-

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 11570/11

UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

u



(segue)

trodotto la possibilità per il contribuente di definire la sua posizione prestando adesione, ai sensi dell'art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997, ai processi verbali di constatazione, e (ai sensi dell'art. 5, c. 1-bis) al contenuto degli inviti a comparire. Il fatto di non aver avuto alcuna notizia né tramite verifica né tramite invito (artt. 5 e ss. D.lgs.218/97) costituisce inaccettabile compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché tutelato dalla L. 212/2000 (art. 7 comma 2: *"quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda"*);

>>Per contro, l'avviso di accertamento oggi opposto, emesso per l'anno 2004, pone a base delle contestazioni solo il PVC relativo all'anno 2006, che contiene -relativamente ad annualità diverse- solo la suddetta dichiarazione della contribuente, e null'altro.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello della contribuente va accolto; quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello della contribuente, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso opposto. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 05 dicembre 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 11570/11

UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

7. Sentenza 66/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditometro – Scostamento reddito dichiarato reddito accertato – Giustificazioni scostamento – Disinvestimenti finanziari – Risparmi da successione – Aiuti economici terzi – Illegittimità pretesa – Consegue – art. 38, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Massima:

Non rileva il reddito determinato attraverso l'applicazione automatica degli indici di capacità contributiva qualora vengano adottati dal contribuente elementi probatori ulteriori che disattendano la rigida previsione del redditometro e venga inoltre fornita prova del conseguimento di entrate finanziarie che giustificano il mantenimento del proprio tenore di vita proprio e di quello della famiglia (nel caso di specie il contribuente, esercente l'attività di commercio al minuto di pollame, a seguito di un'attività accertativa basata sull'applicazione del redditometro per gli anni 2005 e 2006, risultava destinatario per il periodo d'imposta 2006 di un accertamento di un maggior reddito pari ad € 53.849,06. L'ente impositore si limitava nella fase accertativa all'applicazione automatica del redditometro senza però considerare elementi ulteriori che disattendevano l'automatismo del redditometro, quale, tra gli altri, la crisi di mercato intervenuta nell'anno d'imposta 2005 a seguito dell'"influenza aviaria". Inoltre il contribuente dimostrava di avere potuto mantenere il proprio tenore di vita attraverso aiuti economici ricevuti dalla suocera, risparmi derivanti dalla successione "mortis causa" del padre, la vendita della propria auto e la monetizzazione di attività finanziarie già in precedenza detenute).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 842/11 depositato il 29/04/2011
- avverso la sentenza n° 94/13/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

SIRI GIOVANNI
PIAZZA INVREA 8/12 16123 GENOVA GE

difeso da:

BODRITO ANDREA E CAPURRO LUCIANO
PIAZZA INVREA 8/12 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C011401743/2009 IRPEF 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 842/11

UDIENZA DEL

13/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

66

PRONUNCIATA IL:

13/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 MAG. 2012.

Il Segretario

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente Siri Giovanni impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio con il quale veniva ripreso a reddito, con metodo sintetico, per il periodo d'imposta 2006, per l'importo di Euro 53849,06. L'accertamento traeva origine da un invito al contribuente a presentarsi presso gli Uffici

dell'Amministrazione per dare informazioni sugli elementi di capacità contributiva utili ai fini del calcolo del reddito sintetico ai sensi dell'art. 38, comma 1 del DPR n. 600/73 per gli anni 2005 e 2006 nonché in relazione agli investimenti patrimoniali effettuati nei suddetti anni.

Il contribuente accettava il contraddittorio e depositava varie memorie nelle quali illustrava in dettaglio le proprietà, e gli acquisti effettuati negli anni.

Dall'esame dei dati forniti dal contribuente, l'Ufficio riportava a reddito per l'anno 2006 Euro 53.849,06.

Nel ricorso introduttivo, il contribuente contestava in primis il metodo sintetico con il quale l'Ufficio aveva effettuato la determinazione del reddito basato su mere presunzioni e prescindendo totalmente dalla effettiva realtà economica aziendale.

Nello stesso ricorso il contribuente ricostruiva analiticamente la sua storia reddituale sino al 2007, quando l'attività di polleria veniva ceduta per mancanza di redditività.

Esponeva ancora il contribuente che l'appartamento in comunione con la moglie era stato acquistato nel 1998 quando il mercato nel settore

era florido e l'attività commerciale molto attiva.

Nel 2004 iniziava, però, un periodo di crisi del settore che culminava nel 2005 con la "influenza aviaria" che colpiva in modo pesante il settore del commercio del pollame.

Al fine di superare la crisi dell'azienda, il contribuente dimostrava di avere ricevuto importanti aiuti economici dalla suocera e da disinvestimenti di beni di proprietà sua e del coniuge.

L'Ufficio contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la correttezza dell'applicazione del metodo induttivo.

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso condannando il contribuente alle spese di lite.

Avverso detta decisione proponeva appello il contribuente che ribadiva i motivi già svolti in primo grado ed in particolare, dopo aver ripercorso la storia economica dell'azienda dal 1998 al 2007, contestava la ricostruzione reddituale fatta dall'Ufficio, attraverso documentazione che avrebbe dovuto comprovare gli aiuti "esterni" ricevuti per far fronte alla crisi economica che lo aveva colpito, vieppiù aggravata dalla "influenza aviaria" del 2005.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio, nelle controdeduzioni depositate agli atti, ribadiva la legittimità dell'accertamento, contestando i motivi svolti dal contribuente nell'atto di appello.

M O T I V I

Il contribuente ha dimostrato che la spesa per l'acquisto dell'immobile

di Piazza Paolo da Novi era stato fatto nel periodo in cui l'attività commerciale dell'azienda era florida e consentiva così di affrontare una spesa rilevante per il pagamento della quota mensile del mutuo contratto per l'acquisto.

L'accertamento riguarda l'anno 2005 e 2006, anni in cui la crisi del settore era molto critica e divenuta ancor più grave nell'anno 2005 quando il virus dell'influenza aviaria colpiva il settore della vendita di pollame, tanto da causare numerose chiusure di negozi.

In questo periodo di crisi, l'Amministrazione operava un accertamento sintetico, che si basava esclusivamente su dati statistico-matematici e non prendeva in nessuna considerazione lo stato economico dell'azienda.

Nella specie non si teneva in nessun conto degli importanti aiuti economici avuti dal contribuente da parte della suocera, né dell'uso di risparmi provenienti dalla successione del padre del Sig. Siri, né dei disinvestimenti di buoni postali da parte della moglie del contribuente e del riscatto di una polizza BNL, e della vendita dell'auto Ford Mondeo, di proprietà dello stesso contribuente.

La situazione di crisi del mercato nazionale unita a quella del mercato locale inducevano, infatti, il Sig. Siri a cedere l'azienda nel 2007 e a trasferirsi in altra zona della città dove con il nuovo negozio di polleria ottiene un utile di Euro 36.413,00.

Ciò a riprova che quanto esposto dal contribuente aveva un fondamento di verità e che la sua buona fede nei confronti del Fisco è stata documentata più di ogni altro argomento dall'utile sopra riportato

nell'anno 2007.

La Suprema Corte, d'altro canto, ha chiaramente espresso il principio che non è sufficiente l'applicazione automatica o aritmetica delle risultanze dello studio di settore proprio dell'attività operata dal contribuente, ma occorre che tali elementi siano confortati da altri indizi, ove il contribuente fornisca elementi da cui si può trarre la dimostrazione che la sua attività si discosta dalla rigida previsione di quello studio inteso nella sua astratta configurazione (Cass. N. 2891/2002). Con la Sent. N. 11389/2008 la Suprema Corte afferma che " in materia di accertamento sintetico ex art. 38 DPR n. 600/1973, la norma pone soltanto una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva il cui effetto è quello di spostare sul contribuente l'onere probatorio. Pertanto quest'ultimo ben può dimostrare in giudizio che la spesa sostenuta per l'acquisto di beni indice della capacità contributiva sia stata finanziata con la stipula di contratti di mutuo".

A maggior riprova, nel caso di specie, il contribuente ha dato dimostrazione che ha potuto far fronte alle spese attraverso intervento economico di terzi (suocera) vendite di beni propri e della moglie, disinvestimenti.

La complessità della fattispecie, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P Q M


Accoglie il ricorso del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Genova li 13/10/2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



8. Sentenza 80/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 – termine per la liquidazione – formulazione vigente al 1° gennaio 1999 – natura – ordinatoria

2. ACCERTAMENTO – art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 – obbligo di comunicazione – necessario a partire dal 1° gennaio 1999 – sussistenza.

Massima:

1. Ai sensi dell'art. 28, L. n. 449/97, il termine indicato nell'art. 36-bis d.p.r. n. 600/73, nella formulazione vigente fino al 1° gennaio 1999, deve intendersi come "ordinatorio", non essendo stabilito a pena di decadenza.

2. E' solo a decorrere dal 1° gennaio 1999 che, per effetto dell'art. 1, comma 412, L. n. 311/2004, l'esito della liquidazione eseguita in forza dell'art.36-bis d.p.r. n. 600/73 deve essere comunicata al contribuente a mezzo posta raccomandata.

9. Sentenza 97/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – notificazione – a mezzo posta –a mani della madre del destinatario e presso l’abitazione di quest’ultima – inesistenza – esclusione – nullità – sussistenza – sanabilità.

Massima:

La notificazione di un accertamento effettuata a mezzo posta presso l’abitazione della madre del destinatario (abitazione, nella specie, situata nello stesso stabile, ma ad un interno e ad un piano diverso rispetto a quelli del destinatario) non deve considerarsi inesistente ma nulla, e come tale sanabile per raggiungimento dello scopo qualora il contribuente, contestualmente all’impugnazione della successiva cartella di pagamento, abbia impugnato anche l’accertamento.

10. Sentenza 99/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTI BANCARI – prelevamenti e versamenti - ricavi – presunzione relativa – contribuente – onere della prova contraria – incombenza – costi – riduzione forfettaria – inammissibilità – fatti specifici – allegazione - necessità.

Massima:

In tema di accertamenti bancari, l'art. 32 d.p.r. n. 600/1973 impone, con una presunzione relativa, di considerare ricavi sia i prelevamenti che i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti a pagare determinati beneficiari, anziché a costituire acquisizione di utili. Pertanto, a fronte della presunzione prevista da tale disposizione, il contribuente è tenuto ad opporre delle prove non limitandosi a delle mere affermazioni di carattere generale; analogamente, la deduzione dei costi è subordinata all'esistenza di elementi certi e precisi, non potendo procedersi ad una loro riduzione forfettaria perché, così facendo, si opporrebbe alla determinazione forfettaria dell'imponibile un'altra presunzione e non un fatto specifico provato dal ricorrente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3/11
depositato il 04/01/2011
- avverso la sentenza n° 133/03/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

GIOIELLI D'ANNA SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA CARDUCCI N5 4 16121 GENOVA GE

difeso da:

PISCHEDDA ENNIO
VIA XX SETTEMBRE 5-1 SC.S. 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISORETTIFICA n° R4C039100414 IVA+IRPEF+IRAP 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3/11

UDIENZA DEL

27/02/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

99

PRONUNCIATA IL:

27/2/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 AGO. 2012

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La GDF in data 16.4.2003 redige PVC per l'annualità 2002 a seguito di verifica con accertamento bancario, operata nei confronti della società attiva nel settore delle televendite di gioielli e affini. A fronte di contabilità formalmente regolare (anche all'esito dell'invio di questionari ai fornitori), essa viene ritenuta inattendibile a seguito del reperimento di copiosa documentazione extracontabile che in essa non trova riscontro alcuno (copie di assegni bancari riscossi da clienti per vendite di oggetti preziosi che non recavano al seguito il prescritto documento fiscale).

Per le annualità precedenti viene effettuata verifica generale nei confronti delle società:

--GD Gioielli srl in liquidazione, attiva fino al 31.03.99, legale rappresentante GOLABEK Joanna;

--Gioielli D'Anna srl, attiva dal 1998, legale rappresentante D'Anna Ruben Francesco, amministratore di fatto D'ANNA Giuseppe, delegato per l'assistenza ai verbalizzanti dal rappresentante legale e dal depositario dei libri contabili.

Per l'annualità 2002 (previa autorizzazione dell'A.G. informata dei fatti) vengono sottoposti a esame i CC bancari della società (n. 2 CC) e delle tre persone suddette (D'Anna G. n. 8 CC.; D'Anna R. n.8; Golabek n. 7 CC) , ritenute collegate in vario modo alla società. In sede di accesso presso la sede sociale vengono rinvenute al lavoro n. quattro telefoniste non iscritte nel libro matricola e nel libro presenze.

Considerato che a fronte di numerosissime movimentazioni bancarie per diversi milioni di euro nessun riscontro viene trovato in contabilità e non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa, l'Ufficio emette avviso di accertamento per maggiori ricavi rispetto all'esercizio 2002 dichiarato in perdita; quantifica in € 3.815.765,78 imposte evase e sanzioni.

La società ricorre alla CTP di Genova, eccependo:

- Vizi formali quanto alla notificazione dell'avviso;
- Vizi dell'accertamento bancario perché sono stati considerati conti correnti intestati a persone non riferibili alla società (Golabek), bensì ad altra attività commerciale
- Mancata considerazione dei costi, avendo considerato come ricavi sia versamenti che prelievi
- Erroneità della imputazione al 2002 di molte operazioni riferibili ad assegni emessi nel 2001 e solo posti all'incasso nel 2002

Chiede che sia disposta perizia .

L'Ufficio si costituisce, difende il proprio operato e ritiene giustificate tutte le riprese e le modalità cui si è giunti. Si oppone alla CTU perché non esisterebbero dati certi su cui operare, in particolare per quanto riguarda i pretesi costi.

La CTP condivide le tesi dell'Ufficio e respinge il ricorso

La società presenta successivamente appello presso questa CTR, assumendo che i primi giudici hanno supinamente ripreso le tesi dell'Ufficio, non dando conto di esame analitico delle eccezioni formali e delle risultanze documentali agli atti. Pertanto ripresentano sostanzialmente le eccezioni di cui al primo grado. Insiste perché si disponga CTU.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 3/11

UDIENZA DEL

27/02/2012 ore 09:



(segue)

L'Ufficio si costituisce, ritiene la motivazione della prima sentenza esaustiva e immotivate e indimostrate le richieste di controparte. Ribadisce la contrarietà a CTU in assenza di elementi certi da offrire al perito da parte dell'appellante. Eccepisce pregiudiziale sulla legittimazione attiva del liquidatore a seguito del fallimento.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti illustrano le rispettive tesi: In particolare parte privata dichiara che il fallimento è stato chiuso al 22.7.2010 ed esibisce certificazione del Tribunale, e ne produce fotocopia. Quindi il curatore non sarebbe più legittimato, insiste perché sia disposta CTU e perché siano comunque considerati i costi; l'Ufficio si oppone perché moltissimi dati non sono esposti, ci sono molte consegne effettuate e non contabilizzate, una contabilità reale assolutamente irregolare e non verificabile; per lo stesso motivo afferma che una valutazione dei costi è impossibile.

La Commissione si riserva la decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, sciolta la riserva, ritiene non fondati i motivi di appello.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione formulata dall'Ufficio di carenza di legittimazione attiva in capo alla società e dei suoi organi amministrativi e rappresentativi, che si verificherebbe a seguito della dichiarazione di fallimento del 16.07.2009; L'eccezione è priva di fondamento, ove si osservi che risulta acquisito agli atti certificato di chiusura del fallimento del 22.07.2010 (fatto che esclude la legittimazione del curatore), data precedente alla sottoscrizione dell'appello.

Quanto alla regolarità della notifica e alla possibilità di sanatoria ex art. 156 CPP: la società lamenta che la relata di notifica dell'avviso di accertamento è stata apposta in testa e non in calce all'atto; La Commissione osserva che nel caso di specie si discute della notifica di un avviso di accertamento regolarmente impugnato e non vi è dubbio che l'impugnazione sani la eventuale nullità della notifica, almeno per quanto attiene alla regolarità procedimentale della notifica stessa (sentenza delle Sezioni Unite n. 28657 del 3 dicembre 2008 e Sez. 5, Sentenza n. 3834 del 2009);

Quanto alla riconducibilità alla società delle movimentazioni bancarie in capo a GOLABEK Joanna: va osservato che a parte il fatto indiziario, non contestato, che la stessa appare in video in occasione delle televendite, essa è legale rappresentante della società G.D. Gioielli a cui è subentrata, operativamente, nell'esercizio dell'attività, quella sottoposta a verifica; inoltre risulta cointestataria nel 2002 di almeno due conti correnti con Giuseppe d'Anna (B.Antoniana Popolare Veneta n. 10938 R – Cassa di Risparmio di Cuneo n.3294) e uno con Ruben Francesco D'Anna (B.Antoniana Popolare Veneta n. 10938 R); sul CC Banca Antoniana Popolare veneta n.10354 risultano movimentazioni a favore della soc. Gioielli d'Anna. Il coacervo dei suddetti indizi, considerati nel suo insieme e ciascuno in relazione agli altri, produce il convincimento che correttamente le movimentazioni bancarie riferite alla Golabek siano state ricondotte all'attività della società oggi appellante. Peraltro, nonostante il breve lasso di tempo tra le movimentazioni e la verifica (fatto che sicuramente rende agevole il reperimento di atti a comprova), nessuna giustificazione/ prova contraria è

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 3/11

UDIENZA DEL

27/02/2012 ore 09:



(segue)

stata offerta, se non il generico riferimento al fatto che essa era legale rappresentante di altra società.

Quanto alla possibilità di valutazione dei costi e al conteggio di tutti i prelievi e depositi su CC:

>> per l'accertamento dei redditi di impresa ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'accertamento induttivo nella ipotesi di inattendibilità dell'intera contabilità non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell'imprenditore, e l'eventuale esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo non esclude che l'amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui al primo comma dell'art. 39, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cass. s.1555/2012).

>> anche a voler individuare una norma che preveda la contabilizzazione dei costi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4) va rilevato che tale norma ammette in deduzione dal maggior reddito accertato i costi che sono serviti a produrlo anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite, ma - come specifica la norma ante modifica nell'ultimo rigo del comma 4 - "se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi", cosa quest'ultima che manca nel caso di specie (Cassazione civile, sez. Tributaria, 16-07-2010, n. 16730).

>>quanto alla possibilità di procedere ad una riduzione forfettaria dei costi, va osservato che procedendo ad una riduzione forfettaria dell'imponibile accertato presuntivamente ex art. 32 d.p.r. cit., si contrapporrebbe ad una presunzione un'altra presunzione e non un fatto specifico provato dal contribuente, così ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili ovvero che siano riferibili ad operazioni svolte in diversa annualità, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. L'art. 32 d.p.r. n. 600/73, come l'art. 51 d.p.r. n. 633/72, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale (Cassazione, ord. 23873/2010).

Quanto alla imputazione al 2002 di operazioni svolte a cavallo del 2001-2002 (pretesa violazione dell'art. 14 DPR 600/73): nell'ipotesi di operazioni (segnatamente assegni bancari) che nei tabulati bancari risultano elencati come operazione 2002 a valuta 2001, è astrattamente possibile che essi si riferiscano ad operazioni svolte nel 2001, ma la prova di ciò è a carico del contribuente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 3/11

UDIENZA DEL

27/02/2012

ore 09:

4



(segue)

(v.punto precedente); la semplice attribuzione di valuta nel 2001 costituisce mera operazione contabile bancaria, che non assume di per sé a titolo di prova.

Quanto ai criteri seguiti dai verbalizzanti: essi appaiono corretti, laddove si osservi che a) invece del sistema induttivo puro è stato preferito quello dell'accertamento bancario sulla base del fatto che -nella fattispecie- era l'unico a potersi basare su dati certi (pg. 7 del PVC); le movimentazioni dei CC sono state epurate preventivamente delle operazioni giustificate e dei giroconti (pag. 10 del PVC); c) la verifica è durata circa 60 gg, e in tale lasso di tempo nessuna giustificazione è stata adottata per le operazioni contestate (pag. 11 del PVC); per il calcolo dei corrispettivi netti presunti è stato utilizzato il criterio del ricarico medio ponderato (pag. 14 del PVC)-che non pare contestato-.

Quanto alla opportunità di disporre CTU: la Commissione ritiene che disporre CTU , nella fattispecie, non sia né utile né necessario, atteso che compito del CT non è di reperire o costituire prove, bensì di rendere comprensibili al giudice (e quindi valutabili) quelle esistenti, eventualmente evidenziandone luci ed ombre. Nella fattispecie, la perizia avrebbe il compito di appurare e ricercare "l'effettivo ammontare dei ricavi" (pg.6 del ricorso introduttivo) , ma ciò può essere fatto solo verificando l'inerenza delle movimentazioni bancarie, adempimento cui è tenuto esclusivamente il contribuente, che invece non ha fornito giustificazione di alcuna delle movimentazioni, nonostante che il breve lasso di tempo tra le movimentazioni e la verifica costituisca fatto che sicuramente rende agevole il reperimento di documentazione a comprova.

Tanto ritenuto e considerato, la Commissione ritiene che la prima sentenza vada confermata. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della questione in relazione alla complessità dell'accertamento costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 3/11

UDIENZA DEL

27/02/2012 ore 09:

11. Sentenza 101/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – perdita di esercizio – giustificazione – vendita sottocosto – onere probatorio – contribuente – incombenza – percentuali di ricarico più basse – applicazione.

Massima:

E' legittima la contestazione da parte dell'Ufficio di una perdita di esercizio qualora il contribuente, che la giustifica come conseguenza di una vendita sottocosto per cessazione dell'attività, non provi le proprie affermazioni con idonea documentazione quale, ad esempio, la richiesta formale di autorizzazione per vendite sottocosto e per offerte promozionali (nella specie, la Commissione ha ritenuto che la vendita sottocosto giustificasse invece l'applicazione di percentuali di ricarico più basse rispetto a quelle applicate dall'Ufficio, ma pur sempre nel range previsto dal relativo studio di settore).

12. Sentenza 31/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore: Celle

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – di tipo induttivo - studi di settore – efficacia probatoria – situazione concreta – valutazione – necessità.

Massima:

Ai fini della loro validità, è necessario che la struttura degli studi di settore abbia una giustificazione razionale (da indicare nella motivazione dell'avviso di accertamento), nel senso di persuasività e correttezza del cosiddetto "ragionamento pratico". L'efficacia probatoria degli studi di settore deve essere supportata con la dimostrazione, da parte dell'Ufficio finanziario, di aver calato lo studio nella realtà concreta della specifica situazione del singolo contribuente e, in particolare, di aver valutato attentamente i dati di cui è venuto in possesso a seguito di contraddittorio con il contribuente e nell'esercizio degli ampi poteri istruttori di accertamento previsti dalla legge. Pertanto, l'onere della prova, gravante sull'Ufficio, non può essere soddisfatto con il semplice rinvio agli studi di settore, in quanto essi assurgono a solo criterio orientativo, essendo invece necessario personalizzare l'accertamento, attingendo alla concretezza dei riferimenti per una puntuale soggettiva aderenza ad indici di capacità contributiva, attraverso una specifica indagine accertativa.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MAGLIONE | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CELLE | MARINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARRODANO | CESARE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 668/10
spedito il 08/04/2010
- avverso la sentenza n° 136/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO IMPERIA

proposto dal ricorrente:

FRANTOIO ITALIANO SRL
LEG.RAPP.TE ZANCHI MASSIMILIANO
VIA DON ABBO IL SANTO N.12/30 18100 IMPERIA IM

difeso da:

RAG. GUGLIELMI LUIGI
VIA REPUBBLICA N. 1 18039 VENTIMIGLIA IM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4H030400588/07 IRES 2005

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 668/10

UDIENZA DEL

24/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

31

PRONUNCIATA IL:

24 NOV. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

1 FEB. 2012

Il Segretario

[Signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R4H030400588/07
IRES+IRAP ANNO 2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE

La società contribuente Frantoio Italiano S.r.L. in persona del legale rappresentante pro tempore esercente attività di commercio all'ingrosso di olii e grassi alimentari, presentava alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia in data 28/02/2008, ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato con cui l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Imperia rettificava ai fini IRES IRAP maggiori imposte IRES per €. 22.578,00 e IRAP €. 2.907,00 oltre sanzioni pecuniarie esponendo che l'atto impugnato scaturisce dal controllo effettuato dall'Ufficio circa la posizione fiscale relativa all'anno 2005 derivante dagli studi di settore sostenendo che l'azienda è stata costituita nel 2003 e solo dal 2004 si è realizzato un giro di affari, rilevando che la somma di €. 43.751,00 regolarmente fatturata per una ricerca di mercato veniva erroneamente indicata al rigo F02 dello studio di settore, in sede di contraddittorio veniva richiesto che detta somma confluisse nel rigo F01, in quanto nel rigo F02 vanno evidenziati solo le indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano i ricavi.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Imperia depositava Atto di Costituzione in giudizio evidenziando, a conferma della legittimità del proprio operato, che l'accertamento in argomento possedeva tutti i requisiti legali di validità, sia in tema di contenuto che di legittimità sostenendo nel merito di aver tenuto conto di tutti gli elementi e delle argomentazioni documentate dal contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con decisione n. 136 depositata in data 29/09/2009 in parziale accoglimento del ricorso, determinò in €. 24.667,00 i maggiori ricavi per l'anno 2005.

La società contribuente depositava Appello richiedendo in riforma dell'impugnata decisione, l'annullamento dell'atto impugnato riportandosi alle argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio.



L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Imperia depositava in data 14/05/2010 Atto di controdeduzioni e appello incidentale richiedendo in riforma dell'impugnata decisione la conferma della legittimità del proprio operato, eccependo pregiudizialmente la carenza di motivazione, e la contraddittorietà dell'impugnata decisione eccependo altresì la carenza e genericità delle motivazioni dell'appellante principale, riportandosi a quanto dedotto in primo grado del giudizio.

All'udienza pubblica del 24/11/2011

la Commissione Tributaria Regionale di Genova,
esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta,
sentite le parti costituite

osserva che la sentenza di prime cure appare corretta e ben motivata,

rilevato che l'accertamento del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo implica la valutazione di tutte le circostanze influenti sull'andamento dell'attività imprenditoriale e/o professionale, sui costi e sull'entità dei ricavi e dei compensi; valutazioni e circostanze che non possono essere generalizzate, ma che debbono essere verificate dagli Uffici finanziari in rapporto a ciascuna posizione imprenditoriale e/o professionale.

Da ciò discende la necessità di individuare le garanzie che l'ordinamento riconosce al contribuente, al fine di evitare che l'attività di accertamento in base agli studi di settore venga esercitata in modo arbitrario ed indiscriminato.

Il rispetto di tali garanzie rileva sotto il profilo della legittimità e della fondatezza sostanziale della pretesa impositiva, in relazione all'esigenza di dare attuazione imparziale (art. 97 Cost.) ad una funzione legalmente vincolata (art. 23 Cost.), tesa alla ricerca della reale ed effettiva capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta (art. 53 Cost.).

la disciplina degli studi di settore vede la partecipazione del contribuente nel procedimento di accertamento assumere un ruolo fondamentale nella determinazione della pretesa impositiva, contribuendo ad orientarla verso l'alveo della reale ed effettiva capacità contributiva, che, altrimenti, proprio l'utilizzo di tale metodologia presuntiva potrebbe non rispettare.

Come è noto, la disciplina degli studi di settore è contenuta nell'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, in L. 29 ottobre 1993, n. 427 e nell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146 e esplicita anche nelle varie circolari.

Essi derivano "da una sofisticata ricostruzione statistica dell'ammontare dei ricavi e dei compensi



delle piccole imprese e dei professionisti elaborata in funzione del settore di appartenenza e variabile in base ad una serie di parametri, di carattere qualitativo e quantitativo, relativi ai volumi di attività esercitata rilevati dalle dichiarazioni o da appositi questionari compilati dai contribuenti.

Con gli studi di settore sono stati, quindi, individuati gli elementi di maggior rilievo costituenti indizi specifici intrinsecamente ed oggettivamente riconducibili all'esercizio di una determinata attività economica, per essere utilizzati come strumento di controllo indiretto del giro d'affari. Essi costituiscono, infatti, una formalizzazione e generalizzazione degli elementi indiziari utilizzati per effettuare il controllo indiretto, in quanto ripercorrono passaggi logici tradizionalmente svolti dagli uffici fiscali per stimare l'ordine di grandezza dei ricavi, a fronte delle caratteristiche economico strutturali dell'attività.

Gli studi di settore rientrano nelle c.d. predeterminazioni normative di strumenti di accertamento, in forza dei quali un dato stabilito *ex ante*, o comunque determinabile in base a criteri prefissati, è destinato a prendere il posto del dato effettivo, rilevando esso stesso e non quest'ultimo ai fini della tassazione.

Per espressa previsione dell'art. 62-*sexies* del citato D.L. n. 331/1993, l'accertamento in base agli studi di settore è normativamente delimitato nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973.

Non v'è dubbio che, nel caso degli studi di settore, sussista un rapporto interferenziale tra fatto noto e fatto ignoto. Tuttavia, rispetto alle presunzioni vere e proprie, l'*iter* che conduce dal fatto noto al fatto ignoto è di natura diversa.

Secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale le presunzioni legali "non sono di per sé illegittime ma devono fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza ovvero su fatti reali quindi anche difficilmente accertabili affinché l'imposizione non abbia una base fittizia" (Corte Cost., 26 marzo 1980, n. 42.) Le presunzioni legali rapportano il nesso interferenziale tra fatto noto e fatto ignoto a ciò che normalmente accade.

Nel caso degli studi di settore questo rapporto con la realtà è tutto da dimostrare.

Gli studi di settore si basano su equazioni matematiche applicate a medie statistiche.

Negli studi di settore il preteso fatto noto non riveste il requisito della certezza, in quanto si tratta di un valore medio, come tale stimato. A ciò bisogna aggiungere che quando si calcolano le medie per le attività d'impresa o di lavoro autonomo è impossibile tenere in considerazione alcuni rilevanti fattori che concorrono a determinare i ricavi ed il reddito: si pensi, ad esempio, all'abilità, all'intraprendenza, allo stato di salute, ai rapporti personali, alla buona o alla cattiva sorte.

I fattori che incidono sulla capacità contributiva dei soggetti che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo sono fattori di tipo economico-oggettivo (costo delle materie prime, grado di

patrimonializzazione, ecc.) ma anche di natura soggettiva (esperienza ed abilità del titolare, ecc.). Tali fattori, che variano nel tempo e nello spazio, operano dall'interno (tipo di organizzazione, tecniche produttive, ecc.), o dall'esterno (ampiezza e trasparenza del mercato, facilità di accesso al credito, ecc.).

Peraltro, come affermato dalla Corte Costituzionale che ha qualificato le presunzioni derivanti da parametri, come semplici, "la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni proceduralizzate circa la partecipazione del soggetto passivo alla fase istruttoria che precede l'emanazione dell'atto di accertamento" (Cass. 1° aprile 2003, n. 105). È ribadito anche dalla maggior parte della giurisprudenza di merito che ha riconosciuto ai parametri la valenza probatoria di presunzioni semplici, con la conseguenza che il "dato parametrare", di per sé, allorquando non risulti supportato da altre verifiche di merito sull'effettiva operatività delle imprese, è inidoneo ad essere ritenuto attendibile.

Gli studi di settore, come i parametri, sarebbero delle presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, sicché essi andrebbero integrati con tutti gli altri elementi a disposizione degli Uffici finanziari per ricostruire la capacità contributiva del soggetto passivo. Occorrerà, pertanto, valutare la parte motiva dell'avviso di accertamento in relazione alla plausibilità dei risultati degli studi di settore.

L'aspetto più importante è rappresentato dal fatto che gravando sugli Uffici finanziari l'onere della prova della pretesa tributaria, occorre, pertanto, ai fini della legittimità dell'operato, che lo stesso Ufficio provi di aver calato lo studio nella realtà concreta della specifica situazione del singolo contribuente e, in particolare, di aver valutato attentamente i dati di cui è venuto in possesso a seguito di contraddittorio con il contribuente e nell'esercizio degli ampi poteri istruttori di accertamento previsti dalla legge.

A tale proposito, il Ministero, con la circolare n. 110/E/1999 ha stabilito che gli Uffici finanziari debbano valutare con molta attenzione tutte le informazioni in proprio possesso – sia quelle acquisite direttamente che quelle fornite dal contribuente in sede di contraddittorio – ed adeguare in base a queste il risultato dell'applicazione di questo strumento di accertamento alla specifica e concreta realtà economica del soggetto passivo d'imposta. Questa raccomandazione trova fondamento nella constatazione che gli studi di settore, pur essendo il risultato di un complesso ed attento studio statistico, stabiliscono dei criteri interferenziali che devono rispecchiare la realtà economica del contribuente.

È indubbio che ogni tipo di presunzione tributaria, legale o semplice, è strettamente correlato, nella previsione normativa che lo assume, ad un interesse sostanziale in essa tutelato, poiché le norme



tributarie rappresentano il punto di riferimento essenziale nel processo di attuazione dei principi costituzionali che presiedono alla normazione tributaria (art. 3, 23, 53 e 97, comma 1).

In ossequio a tali principi, gli organi di accertamento devono far ricorso a tutti quegli strumenti di indagine che la legge attribuisce loro per accertare i redditi occulti e non dichiarati in quanto la ricostruzione automatica del reddito sulla base degli studi di settore non può portare a risultati pienamente attendibili.

Gli indici provenienti da dati anelastici potrebbero essere non significativi rispetto alla redditività dell'azienda per turbamenti delle variabili dei fattori produttivi. Ad esempio, ad una crisi di produttività non si accompagna necessariamente e contemporaneamente una riduzione del costo lavoro, il quale, pertanto, può costituire un parametro attendibile solo in una situazione di normalità produttiva di una azienda non in crisi.

Per questa ragione gli studi di settore dovrebbero avere soprattutto una funzione esplorativa e di impulso per gli organi di accertamento. Questi ultimi dovrebbero, in sede istruttoria e sulla base delle prove fornite dal contribuente, procedere ad accertare i motivi e le consistenze delle discordanze tra reddito dichiarato e reddito accertabile. Da ciò partire per verificare se queste dipendono da particolari e singolari condizioni in cui operano le singole imprese, ovvero sono il frutto di evasione o di elusione tributaria.

Inoltre, proprio la collocazione degli studi di settore nell'ambito dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 6007/1973 esige l'abbandono di qualsiasi procedura standardizzata.

Quindi, a favore degli Uffici finanziari, in forza degli studi di settore, sussiste una presunzione semplice, la quale non esonera gli stessi Uffici dall'obbligo di specificare (in sede di motivazione dell'avviso di accertamento) gli elementi, almeno prevalenti, di incoerenza o incongruenza che giustificano l'accertamento.

L'accertamento fondato sugli studi di settore, per essere validamente motivato, deve anche adeguatamente considerare i fattori di tipo soggettivo che una elaborazione matematica fondata su metodologie statistiche non può evidenziare.

A tale proposito la Corte di Cassazione ha affermato che "l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente" (Cass., Sez. trib., 2 dicembre 2002, n. 17038).. Solo attraverso la specificazione di tali elementi può ritenersi ammissibile la presunzione che giustifica il maggior valore dei ricavi accertati.

E' quindi necessario ai fini della sua validità che la struttura degli studi di settore abbia una giustificazione razionale, nel senso di persuasività, correttezza, del cosiddetto ragionamento pratico. Tale giustificazione razionale, deve essere indicata nella motivazione dell'avviso di accertamento.



Attesa la distinzione tra motivazione dell'avviso di accertamento e prova della pretesa tributaria, l'efficacia probatoria degli studi settore deve poi essere supportata con la dimostrazione da parte dell'Ufficio finanziario di aver calato lo studio nella realtà concreta della specifica situazione del singolo contribuente e, in particolare, di aver valutato attentamente i dati di cui è venuto in possesso a seguito di contraddittorio con il contribuente e nell'esercizio degli ampi poteri istruttori di accertamento previsti dalla legge.

L'onere della prova non può essere soddisfatto con il semplice rinvio agli studi di settore, in quanto essi assurgono a solo criterio orientativo, essendo invece necessario personalizzare l'accertamento attingendo alla concretezza dei riferimenti per una puntuale soggettiva aderenza ad indici di capacità contributiva, con una specifica indagine accertativa.

ritenuto nel merito che nella fattispecie in esame il giro di affari è derivato da rapporti commerciali instaurati con due clienti esteri con vendita all'ingrosso dato il settore di attività e tipo di commercializzazione, e riscontrato il notevole sviluppo del giro di affari negli anni seguenti, ^{commercializzazione} ~~pare~~ che l'azienda abbia dichiarato quanto in realtà è avvenuto,

rilevato che l'Ufficio nell'atto impugnato si limita unicamente ad un richiamo generico dell'applicazione degli studi di settore, non adducendo altro elemento a giustificare la fondatezza della stima effettuata.

Attesa l'evoluzione normativa si ritiene equa l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


Conferma l'impugnata decisione, respingendo entrambi gli appelli.

Spese compensate.

Genova, 24/11/2011

Il Relatore

Avv. Marina Celle



Il Presidente

Dott. Antonio Maglione



13. Sentenza 41/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

SANZIONI TRIBUTARIE – obbiettiva incertezza normativa nazionale e comunitaria – sussiste – conseguenze – irrogazione - esclusione.

Massima:

La mancanza sia dei presupposti della colpa grave che abbia generato la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, sia della dolosa violazione attuata con l'intento di pregiudicare l'attività amministrativa di accertamento, unitamente alla condotta trasparente della società nella predisposizione e applicazione dei bilanci sociali e all'invio della questione interpretativa - da parte di ben due organi giurisdizionali - alla Commissione di Giustizia Europea, sono certamente indicativi di una obbiettiva incertezza circa il contenuto delle norme la quale deve condurre alla decisione di inapplicabilità delle sanzioni e non alla riduttiva applicazione delle sanzioni stesse, sia pure nella misura minima. Peraltro, tale incertezza normativa può trovare ulteriore conforto in altri presupposti - quali, ad esempio l'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco o la mancanza di precedenti specifici sulla controversia in atto da parte della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione – che contribuiscono a rafforzare quel dubbio sulla soluzione del quesito interpretativo che giustifica l'inapplicabilità delle sanzioni.

14. Sentenza 3/6/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Di Mattei, Relatore: Celle

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditi di capitali – Dichiarazione fiscale – Omessa indicazione – Condono fiscale – Definizione automatica – Accertamento parziale – Successiva presentazione dichiarazione integrativa - Effetto estintivo – Sussiste – Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento conseguente alla omessa indicazione nella dichiarazione fiscale di redditi di capitali qualora, a seguito di condono fiscale del 1991, venga presentata la dichiarazione integrativa anche se in data successiva alla notifica dell'accertamento parziale (Nel caso di specie, la contribuente risultava destinataria per l'anno d'imposta 1985 di un avviso di accertamento per maggiore imposta IRPEF di Lit. 9.263.000,00 dovuta ad omessa indicazione nella dichiarazione fiscale di dividendi percepiti da società di capitali. Prima della notifica del suddetto accertamento la contribuente accedeva alla definizione di cui alla L. 413/91 provvedendo però solo successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa. A seguito di sentenza di Cassazione, che cassava con rinvio al Giudice di II grado, la contribuente otteneva l'annullamento della pretesa a motivo della dichiarazione estintiva presentata e della contestuale liquidazione delle imposte dovute in base ad essa).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI MATTEI | BERNARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CELLE | MARINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MORINO | MARILENA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1822/09
- avverso la sentenza n° 386/05/2000
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

proposto dal ricorrente:

ZAMARA MAFICELLA TERESA
VIA PONTINI 6 16146 GENOVA GE

difeso da:

AVV. DOMINICI REMO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

difeso da:

AVV. MAGNANI LORENZO
VIA ROMA 11/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF + ILOR 1985

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1822/09

UDIENZA DEL

06/04/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

3

PRONUNCIATA IL:

6.4.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19.1.2012

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA
AVVISO DI ACCERTAMENTO 8556004985
IRPEF ILOR ANNO 1985
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente Zamara Marcella, in data 13/04/1991 presentava alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 8556004985 dell'Ufficio Imposte Dirette di Genova con cui veniva accertata una maggiore imposta ai fini IRPEF di Lit. 9.263.000 rispetto a quella dichiarata oltre sanzioni esponendo che i dividendi corrisposti dalla società Abet S.p.A. sono stati riportati regolarmente nel quadro A della dichiarazione dei redditi, mentre nell'accertamento dell'Ufficio questi dati non risultano.

La contribuente depositava memoria con cui faceva presente di aver optato per l'integrazione estintiva ex art. 38 Legge 413/91, per cui l'accertamento deve considerarsi inesistente.

L'agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3 depositava tempestivamente atto di Costituzione in giudizio richiedendo la conferma della legittimità del proprio operato, rilevando che la ricorrente avendo presentato condono ai sensi della legge 412/91, avrebbe dovuto operare nell'apposito quadro G.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con decisione n. 336, depositata in data 14/03/2001, accoglieva il ricorso ritenuto che la dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche prodotta dalla ricorrente e delle quietanze di versamento per gli anni dal 1985 al 1990 per un importo di Lit. 11.285.000, liquidato il 29/07/1992 per ogni anno di competenza e quindi anche per il 1985, richiamato l'art. 38 legge 413/91 il contribuente ha provveduto alla liquidazione delle imposte dovute attraverso l'integrazione estintiva, così come risulta dalla dichiarazione integrativa.

L'agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3 depositava atto di Appello richiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e la conseguenziale conferma della legittimità del proprio operato richiamandosi alle argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio.

La contribuente depositava Atto di Costituzione in giudizio e Controdeduzioni contro l'appello del contribuente richiedendo la conferma dell'impugnata decisione riportandosi alle argomentazioni svolte nel primo grado del giudizio.

La Commissione Tributaria Regionale di Genova, con decisione n. 38, depositata in data 15/03/2005 confermava l'impugnata decisione ritenuto che non vi siano elementi nuovi atti a modificare quanto già deciso dai primi Giudici.

L'agenzia delle Entrate depositava ricorso per Cassazione richiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e la consequenziale conferma della legittimità del proprio operato sulla base di un unico motivo eccependo il vizio di motivazione della decisione impugnata per aver erroneamente ritenuto che la richiesta di definizione automatica di cui all'art 38 della legge 413/91 sia idonea a produrre effetti estintivi in ordine all'accertamento parziale previsto dall'art. 41 bis DPR 600/73, notificato prima della presentazione della dichiarazione integrativa stessa laddove la suddetta forma di accertamento, in base agli artt. 36 e 34 legge 413/91, sarebbe definibile solo con la dichiarazione integrativa semplice, richiamando nel resto alle argomentazioni svolte nei precedenti gradi del giudizio.

La contribuente depositava controricorso alla Corte di Cassazione contro il ricorso dell'Ufficio richiedendo la conferma dell'impugnata decisione riportandosi alle argomentazioni svolte nei precedenti gradi del giudizio.

La Corte di Cassazione sezione tributaria con decisione n. 19819/08 depositata il 18/07/2008 accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria ritenuto il ricorso dell'Ufficio manifestamente fondato, avendo affermato le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 1064/2007 che *"con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 413/91 la notifica dell'accertamento parziale previsto dall'art. 41 bis DPR 600/73, preclude al contribuente il ricorso alla procedura del cd condono tombale prevista dall'art. 38 della legge 413/91"* e con obbligo al contribuente di avvalersi della dichiarazione integrativa semplice di cui all'art. 36, adeguando per intero tale dichiarazione al reddito accertato, al fine di conseguire l'estinzione della controversia per il periodo considerato.

* Wj 20

La contribuente depositava Atto di riassunzione in data 05/10/2009 in relazione al rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione riportandosi nel merito alle argomentazioni svolte nei precedenti gradi del giudizio.

L'agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3 depositava atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni all CTR richiedendo l'inammissibilità dei motivi esposti relativi alla questione assorbita e che il ricorso venga respinto.


All'udienza pubblica fissata del 06/04/2011

la Commissione Tributaria Regionale di Genova,
esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta,
sentite le parti costituite,

considerato che quale Giudice di rinvio in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19819/08 depositata il 18/07/2008 conferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova n° 38 depositata il 05/03/2005, rilevato che la contribuente ha provveduto alla liquidazione delle imposte dovute attraverso l'integrazione estintiva, così come risulta dalla dichiarazione integrativa.

Si ritiene sussistano giustificati motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.


 Quali Giudici di rinvio, conferma ~~nella parte riguardante~~ la decisione di 2° grado nella parte riguardante l'accoglimento del ricorso della contribuente introduttivo del giudizio.

Spese compensate.

Genova 06/04/2011


Il Relatore

Avv. Marina Celle



Il Presidente

Dott. Bernardo Di Mattei



15. Sentenza 33/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – attività di rosticceria - mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio – elemento indiziario della fondatezza dei recuperi – configurabilità.

Massima:

L'immotivato rifiuto del contribuente a partecipare ad un contraddittorio preventivo con l'Ufficio costituisce un elemento indiziario convergente nel supportare la legittimità dei recuperi effettuati dall'Ufficio (fattispecie relativa ad un accertamento fondato sugli studi di settore emesso nei confronti di un contribuente esercente attività di rosticceria e pizza al taglio).

16. Sentenza 36/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia induttiva – gelateria - incongruenze tra il dichiarato ed i risultati ottenibili dal tipo di attività svolta – pubblicazioni di scientifiche che affermano la quantità di prodotto impiegabile – valore probatorio – esclusione – valutazione del tipo di prodotto che l'imprenditore vuol immettere sul mercato – necessità.

Massima:

L'ufficio può accertare induttivamente il reddito quando i ricavi dichiarati dal contribuente non siano congruenti rispetto a quelli desumibili in base alle caratteristiche dell'attività svolta. In tale ricostruzione, quando è ravvisabile uno scostamento dalle risultanze delle pubblicazioni scientifiche di settore, dalle quali emergono le quantità di materiale usualmente impiegate per creare il prodotto finale, l'Ufficio non può comunque prescindere dall'esaminare le caratteristiche e gli obiettivi dell'attività svolta (nella specie, l'Ufficio aveva ricostruito il reddito del contribuente, nella specie esercente l'attività di gelateria, in base alla quantità di prodotti occorrenti per la produzione di gelato, così come risultavano indicate da alcune pubblicazioni specialistiche di settore; secondo la Commissione, tali pubblicazioni specialistiche non costituivano elemento giuridicamente probante considerato che il gestore poteva pur sempre operare diverse soluzioni quantitative e qualitative in base al prodotto che intendeva creare e commercializzare. Il Giudice di II° grado conferma la decisione di I° grado che aveva ridotto l'ammontare dei ricavi accertati in accoglimento parziale del ricorso).

17. Sentenza 39/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Assandri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – mero scostamento tra il dichiarato ed il risultato dello studio di settore – illegittimità – realtà aziendale e contesto economico – valutazione – necessità.

Massima:

Gli studi di settore, pur rappresentando una sicura presunzione, non hanno carattere assoluto: l'Ufficio deve pertanto tenere conto anche della realtà aziendale del contribuente nonché del contesto economico in cui esso opera, essendo concesso al contribuente di dimostrare, anche nel caso in cui il contraddittorio precontenzioso non si sia concluso positivamente, che lo scostamento è derivato da un processo di riconversione dell'attività esercitata che non ha comportato una redditività immediata.

18. Sentenza 41/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – mero scostamento tra il dichiarato ed il risultato dello studio di settore – illegittimità.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento unicamente fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli ritraibili dallo studio di settore, dovendo, tale scostamento, trovare conforto in altri elementi oggettivi risultanti dalla verifica della posizione del contribuente.

19. Sentenza 55/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Assandri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – abuso del diritto – scopo prevalente dell’operazione - vantaggio fiscale – ragioni economiche concorrenti – dimostrazione – necessità.

Massima:

Integrano “abuso del diritto” quelle operazioni che pur formalmente rispettose delle disposizioni normative siano state poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali. Allorché si tratti di ristrutturazioni societarie, la sussistenza dell’abuso deve essere verificata con la massima cautela dovendosi valutare l’esistenza di un valido programma economico perseguito con schemi negoziali non inusuali o comunque inadeguati rispetto agli obiettivi indicati dal contribuente.

20. Sentenza 57/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Caputo, Relatore: Pennucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – contabilità formalmente regolare – ricostruzione induttiva del reddito – incompletezza, inesattezza ed infedeltà – dimostrazione – necessità – Ufficio – incombenza.

Massima:

In presenza di una contabilità formalmente regolare, l'Ufficio può procedere ad una ricostruzione induttiva del reddito purché dimostri l'incompletezza, le inesattezze e le infedeltà delle scritture contabili, non potendo giustificare il recupero di materia imponibile in base al semplice scostamento tra il reddito dichiarato e quello induttivamente determinato.

21. Sentenza 66/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

IRPEF – maggiorazioni di prezzo – rilevanza – disposizioni di legge o clausole contrattuali – appalti pubblici – varianti in corso d’opera – riserva – mancata approvazione da parte della stazione appaltante – incertezza - maggiorazione di prezzo – configurabilità - esclusione.

Massima:

Le “maggiorazioni di prezzo” che, ai sensi dell’art. 93, c. 2, tuir, assumono rilevanza reddituale, finché non sono definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50%, sono quelle richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, caratterizzate cioè dall’essere certe; pertanto, in materia di appalti pubblici, non costituiscono “maggiorazioni di prezzo” le richieste di maggiori corrispettivi avanzate dall’appaltatore in relazione a varianti progettuali eseguite in corso d’opera, in quanto, finché non sono espressamente riconosciute ed accettate dalla stazione appaltante, non costituiscono poste patrimoniali certe nell’“an” (tanto più che, nella specie, la contribuente aveva prodotto documentazione attestante il contenzioso esistente per il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi relativi a tali riserve).

22. Sentenza 78/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Averoldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – motivazione – per relationem – p.v.c. – emesso nei confronti di altro soggetto – richiamo – allegazione – obbligo – sussiste.

Massima:

In tema di accertamenti bancari, l'art. 32 d.p.r. n. 600/1973 impone, con una presunzione relativa, di considerare ricavi sia i prelevamenti che i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti a pagare determinati beneficiari, anziché a costituire acquisizione di utili. Pertanto, a fronte della presunzione prevista da tale disposizione, il contribuente è tenuto ad opporre delle prove non limitandosi a delle mere affermazioni di carattere generale; analogamente, la deduzione dei costi è subordinata all'esistenza di elementi certi e precisi, non potendo procedersi ad una loro riduzione forfettaria perché, così facendo, si opporrebbe alla determinazione forfettaria dell'imponibile un'altra presunzione e non un fatto specifico provato dal ricorrente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AVEROLDI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ASSANDRI	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2071/11 depositato il 11/11/2011
- avverso la sentenza n. 70/20/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:
BERNASCONI ALBERTO
CORSO VINCENZI DE MICHIEL 10 16043 CHIAVARI GE

difeso da:
BERNARDINELLO ALBERTO
POGGI FRANCESCO
VIA RICASOLI 2 20100 MILANO MI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 859010101213 IRAP 2004

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2071/11

UDIENZA DEL

04/06/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

78

PRONUNCIATA IL:

04/06/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/09/12

Il Segretario

[Handwritten signature]

Svolgimento del processo

L'appello viene proposto dal contribuente contro la sentenza n.70/20 /11 della CTP di Genova con la quale veniva respinto il ricorso inerente l'annullamento dell'avviso di accertamento

n.859010101213/2009 per l'anno 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Chiavari- per Irpef e relative addizionali,Irap,Iva e contributi previdenziali per complessivi E.51.486,00

L'accertamento effettuato dall'Ufficio si basava su una segnalazione della GdF a seguito di un PVC in data 24/7/06 relativo alla verifica condotta sulla Società Verbano s.r.l. Di Grantola (VA),fornitrice del contribuente.

Nella verifica,raffrontando i dati e gli importi di tutte le fatture emesse nell'anno in questione dalla Verbano Tende s.r.l. Nei confronti della Ditta Bernasconi Alberto con quelli indicati nella documentazione extracontabile acquisita in sede di accesso emergeva una differenza di imponibile non fatturato.

Risultando la Ditta Bernasconi avere effettuato acquisti "in nero", l'Ufficio ricostruiva l'ammontare delle vendite non dichiarate,rideterminando induttivamente il reddito.

Nel ricorso alla C.T.P. il contribuente chiedeva che venisse annullato l'avviso di accertamento in quanto allo stesso non era stato allegato il PVC redatto nei confronti della Verbano s.r.l. e sul quale si basava l'accertamento.

La CTP,ritenendo che fosse stato allegato all'avviso di accertamento il PVC della GdF respingeva il ricorso.

Nei motivi di appello il contribuente eccepisce preliminarmente che quello che la CTP aveva ritenuto essere il PVC redatto dalla GdF nei confronti della Ditta verificata,in realtà era solo una segnalazione fatta dai verificatori all'Agenzia delle Entrate,per cui il PVC nei confronti della Ditta Verbano Tende non era mai stato allegato all'avviso di accertamento.

Chiede conseguentemente che venga annullato l'avviso di accertamento per difetto di motivazione in applicazione art.7 dello Statuto del Contribuente

Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio eccepisce che non vi è carenza di motivazione ,essendo stato il contribuente posto nelle condizioni di approntare le proprie difese,in quanto la motivazione dell'atto impositivo è completa e sufficiente,considerando che in avviso i maggiori ricavi sono stati calcolati applicando al costo del venduto anche gli acquisti in nero risultanti,applicando al nuovo costo del venduto il ricarico applicato dalla parte e risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata

Nell'odierno dibattimento le parti ribadiscono gli assunti già sostenuti nelle proprie difese.

In fatto ed in diritto

Preliminarmente ritiene la Commissione che quello ritenuto dalla CTP essere il PVC redatto nei confronti della Verbano s.r.l. ,nonostante l'intestazione " processo verbale di constatazione" si tratti invece di una segnalazione fatta dai verbalizzanti all'Agenzia delle Entrate,mancando degli elementi caratterizzanti un PVC.

Pertanto il PVC redatto nei confronti della Verbano s.r.l. non è stato allegato all'avviso di accertamento notificato all'appellante L'avviso di accertamento è stato emanato esclusivamente sulla base della segnalazione citata,impropriamente denominata PVC.

Non si può ritenere che l'avviso di accertamento notificato abbia posto il contribuente in grado di approntare le proprie difese,in quanto il contribuente non ha potuto accertare:

- alla luce di quali elementi i supposti scontrini sono stati imputati a Bernasconi Alberto,
- quali beni o quali tipologie di merci,sarebbero stati oggetto della compravendita con il rilascio del solo, scontrino,

__ in quale data sarebbero avvenute tali vendite,

__ per quali importi unitari sarebbero avvenute le singole vendite,

__ se fossero state fatte o meno indagini bancarie.

L'obbligo di motivazione per relationem può giudicarsi legittimamente assolto solo ed

esclusivamente quando, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, il contribuente sia stato comunque in grado di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti.

Nel caso specifico il contribuente non è stato in grado di conoscere il contenuto del PVC emesso nei confronti della *Verbano s.r.l.* in quanto lo stesso non solo non è stato allegato all'avviso di accertamento ma né mai è stato portato a conoscenza del contribuente.

Il rinvio ad una situazione alla quale la *Ditta Bernasconi* era estranea e, quindi, priva della necessaria conoscenza dei dati reali, rappresenta un notevole pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa nella pienezza della sua esplicazione.

Il verbale richiamato non era allegato all'avviso di accertamento per cui restava privo di riscontro un elemento fondamentale, posto a base del requisito motivazionale del provvedimento impositivo, facendo così venir meno la stessa validità dell'avviso di accertamento.

Per quanto esposto l'appello deve trovare accoglimento.


Per la particolare natura della controversia si ritiene equo compensare le spese.

P.Q.M.


accoglie l'appello ed annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Spese compensate.

Il Relatore



Il Presidente



23. Sentenza 7/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: D'Avanzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie – risultanze dei conti correnti intestati ad un familiare – utilizzazione – legittimità – prova contraria – necessità.

Massima:

E' legittima la presunzione in base alla quale sono riferibili al contribuente accertato anche le movimentazioni bancarie riscontrate su conti correnti intestati esclusivamente ad un familiare, nel momento in cui il familiare sia titolare di redditi modesti e non sia provata la provenienza dei versamenti eseguiti sul conto di quest'ultimo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1057/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 8

25/10/2011 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

7

PRONUNCIATA IL:

25/10/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

6/02/12

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1057/10
depositato il 18/05/2010
- avverso la sentenza n° 155/03/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

GUASTINI PAOLUCCIO
VIA SOBBORGO EMILIANO 31 19038 SARZANA SP

difeso da:

MAZZI SANDRO
VIA AURELIA 190 19033 CASTELNUOVO MAGRA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 8600102002352008 SUCCESSIONI 2003

Il Segretario



Il sig. GUASTINI PAOLUCCIO aveva presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate con il quale venivano accertati per l'anno 2003 maggiori ricavi per € 193.067,33 , ai fini irpef, iva, irap , chiedendo l'annullamento o la riduzione della pretesa impositiva .Sosteneva illegittimo ricondurre alla Sua attività i c/c intestati alla figlia e rilevava contemporaneamente la mancanza di prove in merito a quanto accertato.
L'Ufficio insisteva ritenendo legittimo il proprio operato.

La C.T.P. riteneva valido l'operato dell'Ufficio determinando però che i ricavi venissero accertati escludendo i c/c intestati alla figlia Guastini Cinzia.

Si appella l'Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza facendo presente che l'avviso di accertamento faceva seguito ad un pvc redatto dalla Guardia di Finanza con la quale veniva contestata al contribuente l'omessa registrazione di ricavi per € 76.715,00. Pertanto venivano prese in considerazione tutte le movimentazioni bancarie dei c/c intestati al contribuente o a Lui riconducibili, giungendo alla determinazione della pretesa erariale oggetto di contestazione.
Ritiene valido l'esame effettuato su tutti i c/c anche se non intestati direttamente al contribuente che non ha fornito alcuna prova contraria.,

Si oppone il contribuente ritenendo non provato quanto asserito dall'ufficio soprattutto in merito ai c/c della figlia e contestando la presunzione che siano ricavi sia i versamenti che i prelevamenti contabili.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento o, in via meramente subordinata, una riduzione delle pretese impositive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione , valutati gli atti, ritiene che la decisione della C.T.P. debba essere riformata.

La legge consente all'Amministrazione Finanziaria l'ispezione dei c/c dei soggetti e, art.32 dpr 600 , considera ricavi sia i prelevamenti che i versamenti per i quali il contribuente non abbia dato valida spiegazione.

Nel caso in questione l'accertamento dell'Ufficio appare valido e motivato.

Sono stati considerati non solo i conti correnti del contribuente ma anche quelli a Lui riconducibili e sui quali poteva operare liberamente in quanto le indagini finanziarie possono essere realizzate non solo sul conto corrente intestato al contribuente, ma possono estendersi anche ai conti che risultino formalmente esclusivi di terzi.

r.g.a. n. 1057/10

Tale appare il c/c intestato alla figlia e sul quale poteva operare il sig. Guastini, non essendo stata dimostrata la provenienza dei depositi dal momento che la stessa godeva di un reddito modesto.

La prova contraria alle risultanze reddituali, effettuate anche in base a presunzioni, deve essere fornita dal contribuente per tutti i rapporti finanziari, anche se di familiari. Questa tesi è stata sancita anche dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze che hanno ribadito la legittimità dell'accertamento fondato sulle presunzioni connesse alle movimentazioni, in entrata ed in uscita, sui conti correnti intestati non solo al soggetto verificato ma anche a persone a questo legate, come i familiari.

Conseguentemente deve considerarsi valido l'accertamento effettuato dall'Ufficio.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese fra le parti.


P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e, in riforma dell'impugnata, dichiara legittimo l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Ufficio Controlli La Spezia oggetto della presente controversia.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 25.10.2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



24. Sentenza 21/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Delucchi, Relatore: Morino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi settore – scostamento – fattispecie – attività di pulizia.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore nei confronti di una contribuente che abbia dimostrato come lo scostamento tra il dichiarato e le risultanze dello studio stesso fosse dovuto dalla natura dell'attività esercitata (nella specie, la contribuente aveva svolto servizi di pulizia quasi interamente per enti pubblici, con appalti aggiudicati al massimo ribasso e con contratti regolati da condizioni per lei particolarmente onerose).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DELUCCHI	RENATO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2132/09 depositato il 20/11/2009
- avverso la sentenza n° 46/02/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:
COSTA CARLA
SCALINATA BELVEDERE 11 19123 LA SPEZIA SP

difeso da:
DESTRI SANDRA
VIA TOLONE 14 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4K0101008922006 IVA+IRPEF+IRAP 2004

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2132/09

UDIENZA DEL

22/03/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

21


PRONUNCIATA IL:

22/03/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/05/12

Il Segretario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente COSTA Carla ricorreva avverso avviso di accertamento R4CL0007 emesso dall'Agenzia delle Entrate di La Spezia per IRPEF, IVA, addizionale regionale 2004.

Con l'avviso di cui sopra l'Ufficio accertato che i ricavi risultavano inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore (art 62 sexies, 3 co dl 331/1993- l 427/1993), rettificava il volume di affari della contribuente.

La procedura di accertamento con adesione si risolveva con esito negativo.

La Commissione di prima istanza con sentenza 46/02/08 in parziale accoglimento del ricorso rideterminava i maggiori ricavi accertati e dichiarava compensate le spese tra le parti.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio insistendo nei propri assunti sulla correttezza dell'applicazione degli studi di settore.

Si costituiva e proponeva appello incidentale il contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art 62 sexies 3 co DL 331/1993 detta che gli accertamenti di cui all'art 39, primo comma, lettera d), (Redditi determinati in base alle scritture contabili).del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, (Rettifica delle dichiarazioni IVA) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis.

La Cass, Sez. Unite, 18/12/2009 n. 26635 ha evidenziato come " La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente..."

Nella fattispecie emerge che la contribuente, svolgeva servizi di pulizia quasi interamente per enti pubblici, con appalti aggiudicati al massimo ribasso e con contratti regolati da condizioni particolarmente onerose.

La Commissione, peraltro, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione regionale

rigetta

l'appello della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli La Spezia e, in accoglimento dell'appello incidentale del contribuente, annulla l'avviso di accertamento n.

R4K010100892/2006;

dichiara

compensate tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 22/03/2011

Il relatore

Marielena Morino



il Presidente

Dr. Renato Delucchi



25. Sentenza 97/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Ente impositore - Controllo dati studi di settore - Attività d'accesso – Omessa redazione processo verbale – Chiusura operazioni verifica - Omessa redazione processo verbale – Osservazioni contribuente – Mancato rispetto sessanta giorni - art. 52, comma 6, D.p.r. 22 ottobre 1972, n. 633 - art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento emesso a seguito di accessi mirati effettuati con l'intento di rilevare i dati per l'applicazione degli studi di settore qualora l'amministrazione non abbia provveduto a redigere il processo verbale di accesso e il processo verbale di chiusura della verifica e non abbia comunque consentito al contribuente di fornire nei successivi sessanta giorni le opportune osservazioni (Nel caso di specie, il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento conseguente ad un accesso effettuato per reperire dati rilevanti ai fini degli studi di settore. L'attività di accesso era stata però effettuata senza emissione alcuna né di verbale di accesso e neppure di verbale di chiusura delle operazioni e ancora non era stato consentito al contribuente nei successivi sessanta giorni la presentazione di proprie osservazioni).

26. Sentenza 30/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Alassio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – attività – discoteca – perdite costanti – presunzione di ricavi non dichiarati - contribuente – onere della prova contraria – necessità.

Massima:

In presenza di un'attività costantemente in perdita, ed in assenza di prova contraria fornita dal contribuente, è legittima la presunzione di esistenza di ricavi non dichiarati (fattispecie relativa ad una discoteca).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPIRITO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1255/10 depositato il 10/06/2010
- avverso la sentenza n° 81/02/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

proposto dal ricorrente:

SPORTING CLUB S.R.L.
VIA STELLA N. 334 17025 LOANO SV

difeso da:

CONDORELLI UMBERTO
VIA STELLA N. 33/4 17025 LOANO SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M030100764 2007 IVA+IRPEG+IRAP 2005

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1255/10

UDIENZA DEL

30/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

30

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

31 MAG. 2012



Avverso la sentenza sopra indicata che:

- integralmente si richiama per l'esposizione dei fatti origine del contenzioso,
- trattava l'avviso di accertamento con recupero di maggiori ricavi per euro 137.842 e, per quanto riguarda l'Iva, l'intera imposta mai liquidata dalla società contribuente Sporting Club di Finale Ligure per attività di discoteca con capienza del locale di circa 1500 persone;

- respingeva il ricorso di parte contribuente compensando le spese;

propone appello parte contribuente ribadendo anche in udienza l'incongruità del dato rilevato (ad esempio la differenza dell'incasso della serata esaminata pari ad euro 7.306,00 è stata di soli 305,50 euro con presenza in piena stagione di circa un terzo rispetto alla potenzialità di capienza del locale);

controdeduce l'Agenzia delle Entrate per il tramite dell'Ufficio territorialmente competente ribadendo anche in udienza quanto in atti

Si osserva:

la mancata liquidazione Iva piuttosto che l'utilizzo di modello di studio di settore non attinente, ma soprattutto il proseguire negli anni un'attività imprenditoriale in costante rilevante perdita economica convincono questa Commissione in merito alla fondatezza della presunzione dell'esistenza di introiti non dichiarati per cui si continua ad esercitare l'attività (anche in tal senso il pagamento pieno del biglietto a fronte di uno scontrino con ricevuta inferiore staccato agli stessi verificatori in occasione dell'accesso origine dell'accertamento); quanto sopra legittima l'accertamento ai sensi dell'art.39 comma 1 lett.d) del DPR 600/72.



Non risultano agli atti prove contrarie (se non quella di alcuni giorni di pioggia in piena stagione riduttivi dell'attività nel mese verificato) atte a dimostrare l'inesistenza dei maggiori ricavi attribuiti alla società contribuente, né a contestare la sentenza primaria.

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado. Spese compensate.

Il Relatore
G.P. Alessio

Il Presidente



27. Sentenza 52/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – società – cancellazione dal registro delle imprese – rapporti giuridici pendenti – assenza – estinzione – configurabilità.

2. ACCERTAMENTO – liquidatore – responsabilità – comportamento colposo – dimostrazione – Ufficio – incombenza

3. ACCERTAMENTO – difetto di competenza dell'Ufficio – atto – nullità assoluta – sussistenza – vizio – rilevabilità – in ogni stato e grado del procedimento.

Massima:

1. La cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora sia ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali; la pretesa impositiva notificata successivamente alla cancellazione della Società è quindi inefficace.

2. L'Amministrazione finanziaria non può far valere il proprio credito nei confronti del liquidatore se non dimostra, ai sensi dell'art. 2495 c.c., che il mancato pagamento è dipeso da un comportamento quanto meno colposo di costui.

3. Il difetto di competenza dell'Ufficio che ha effettuato l'accertamento determina la nullità assoluta dell'atto ed è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

28. Sentenza 17/12/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Avviso di accertamento – Scostamento ricavi dichiarati e ricavi da studi di settore Gravi incongruenze – Obbligo motivazione – Conseguenze - art. 62-sexies, comma 3, D. Lgs. 30 agosto 1993, n. 331 – art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212 – Condizione applicazione studi di settore – Scostamento almeno 25-30 per cento - Necessità - art. 62-sexies, comma 3, D. Lgs. 30 agosto 1993, n. 331.

Massima:

La notificazione di un accertamento effettuata a mezzo posta presso l'abitazione della madre del destinatario (abitazione, nella specie, situata nello stesso stabile, ma ad un interno e ad un piano diverso rispetto a quelli del destinatario) non deve considerarsi inesistente ma nulla, e come tale sanabile per raggiungimento dello scopo qualora il contribuente, contestualmente all'impugnazione della successiva cartella di pagamento, abbia impugnato anche l'accertamento.

L'incongruenza è grave se la stessa è di almeno il 25-30 per cento (Nel caso di specie, lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore risultava essere pari al 21 per cento circa).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 1890/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 12

28/01/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

17

PRONUNCIATA IL:

28 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAG. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1890/09 depositato il 20/10/2009
- avverso la sentenza n° 52/12/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

QUINTO GIOVANNA
SALITA SAN BARNABA 24/11 16136 GENOVA GE

difeso da:

LUCARDA PATRIZIA
CORSO BUENOS AIRES 10/13 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C011500330/2007 IVA+IRPEF+IRAP 2003



La contribuente Quinto Giovanna impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio accertava ai sensi dell'art. 39 comma 1 DPR 600/73 maggiori ricavi per Euro 30.253,00 rideterminando il reddito d'impresa da Euro 12.804 a Euro 43.057.

Sosteneva la contribuente di non essersi scostata dai parametri degli studi di settore vertendo in regime di contabilità semplificata.

Eccepiva, inoltre, che l'Ufficio non aveva tenuto conto che nella attività di panificazione vi sono prodotti che restano invenduti ed inoltre che da marzo a novembre 2003 il negozio è rimasto chiuso, con perdita di clientela.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità dell'avviso di accertamento in base all'applicazione degli studi di settore, altrettanto legittimi.

La Commissione Tributaria Provinciale in parziale accoglimento del ricorso riduceva i ricavi in Euro 27.284 rispetto a quelli accertati. Le spese venivano compensate.

Avverso detta sentenza proponeva appello la contribuente eccependo la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti in violazione dell'art. 39 comma 1 DPR 600/73.

Nel merito sosteneva che l'Ufficio aveva ignorato le circostanze specifiche afferenti le modalità di produzione e la commercializzazione del prodotto.

Chiedeva, infine, la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di accertamento.

In subordine chiedeva l'applicazione delle sanzioni comminate in misura minima, pari all'imposta ridotta dai Giudici di primo grado.

L'Ufficio ribadiva la legittimità della determinazione dei maggiori ricavi, nonché la procedura relativa al tentativo di adesione, che il contribuente non accettava.

Ribadiva, infine, la congruità del reddito accertato dall'Ufficio, sulla base degli studi di settore.

MOTIVI

L'Ufficio ha determinato per l'impresa in questione ricavi per Euro 171.606,00 circa, a fronte di ricavi dichiarati in Euro 141.353,00 con una maggiore differenza di Euro 30.000,00 circa corrispondente a circa il 21% di scostamento.

Orbene l'art. 62 sexies del D.Lgs. N. 331/93 dispone che "Gli accertamenti di cui all'art. 39 primo comma lett.d) del DPR 600/73 possono essere fondati sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili... ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62 bis D.L.n. 331/93."

Tale norma prevede, pertanto, che l'avviso di accertamento oltre alla determinazione dei ricavi, indichi le "gravi incongruenze" tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con l'applicazione dei parametri di settore.

Nel caso di specie sono indicati i ricavi accertati ma non è dato rinvenire la presenza di "gravi incongruenze".

Fra l'altro, la percentuale di scostamento dei ricavi non dichiarati è del 21% circa mentre per costituire grave incongruenza dovrebbe essere

almeno del 25/30%. L'omessa indicazione delle "gravi incongruenze" previste dalla legge, rende illegittimo l'avviso di accertamento.

La complessità della materia e la sua continua evoluzione giurisprudenziale, rende giustificata la compensazione delle spese.

P Q M

In accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata e di conseguenza l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Genova li 28/01/2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



29. Sentenza 6/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Rosin, Relatore: Serra Caracciolo

Intitolazione:

CONDONO – legge n. 289/2002 – pagamento parziale – errore scusabile – mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio della somma effettivamente dovuta – efficacia del condono – sussistenza.

Massima:

Non determina l’inefficacia del condono ex L. n. 289/2002 il fatto che il contribuente, per uno degli anni oggetto di condono, abbia effettuato un pagamento sbagliato (versando, nella specie, 500 euro anziché 700 euro), se il parziale pagamento dipende da un errore scusabile e se l’Ufficio comunque non dimostra che la somma effettivamente dovuta era quella di cui è stato effettuato il parziale versamento.

30. Sentenza 14/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Rosin, Relatore: Nordi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – contribuente – onere di provare le caratteristiche dell’attività che rendono inapplicabili lo studio – onere dell’Ufficio – confutare gli elementi adottati dal contribuente - spettanza

Massima:

Gli studi di settore hanno la funzione di individuare, sulla base degli elementi di costo forniti dal dichiarante, nell’ambito di categorie omogenee il giusto reddito o, meglio, il reddito più prossimo alla realtà concreta e la legge pone l’obbligo a carico del contribuente di confutare tali valore in relazione a situazioni specifiche che si discostano dalla norma. Compete invece all’Ufficio, sia in sede di contraddittorio che in sede di giudizio, fornire dimostrazioni circa la non validità degli elementi specifici forniti dal contribuente, oltre che allegare in sede di giudizio lo studio di settore su cui è stata effettuata la rettifica del reddito.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ROSIN | ROBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | NORDI | IGINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI SIENA | MIRIAM | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1733/09

UDIENZA DEL

25/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

14

PRONUNCIATA IL:

16 GEN 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 FEB. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1733/09 depositato il 21/09/2009
- avverso la sentenza n° 109/03/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

DE BATTE' FABRIZIO
VIA LUIGI COZZANI 0045 19123 LA SPEZIA SP

difeso da:

MERGONI EZIO
VIA FONTEVIVO 19 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4KH000302000 IVA+IRPEF+IRAP 2000

Il Segretario

Pepla

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA

SEZ. 13

UD. DEL 25/01/2011

RG Appelli n° 1733/09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento R4KH00030 emesso dall'agenzia delle entrate di La Spezia, in relazione alla dichiarazione dei redditi per l'anno d' imposta 2000 e in applicazione degli studi di settore l'ufficio determinava a carico del contribuente maggiori ricavi per £ 44.132.000. .

Avverso tale accertamento ricorreva il signor De Battè Fabrizio precisando che la sua attività presentava caratteristiche particolari che non si inserivano esattamente nello studio di settore.

Più precisamente che contestualmente alle prestazioni effettuate per riparazioni di attrezzature di alta tecnologia, la sua ditta effettuava anche forniture di pezzi senza eseguire alcuna riparazione sugli stessi e con ricarichi minimi. Le due differenti attività comportavano ricarichi differenti, mentre nello studio di settore veniva applicato un ricarico medio chiedeva, sostenendo la veridicità dei proprio dati contabili, l' annullamento dell' avviso di accertamento o l' applicazione di una valutazione più appropriata alla specifica fattispecie.

Con successiva memoria il contribuente precisava che i suoi costi richiedevano la seguente analisi: per materiale batterie £ 22.574.000 trasferiti in fatture attive con un ricarico dell' 11%

per forniture altre £ 11.679.000 anche queste trasferite in fatture attive con modesto ricarico, mentre per le riparazioni il costo del materiale era di £ 12.470.000 e a fronte di tale costo i ricavi compresa manodopera erano di £ 38.870.000 con un ricarico lordo del 312%.

Lamentava il contribuente che tale analisi, oggetto di discussione con l'ufficio nel tentativo di conciliazione si era conclusa con l'offerta dell' ufficio di ridurre i maggiori ricavi accertati nella misura del 29% . proposta che il contribuente ritenne di non accettare. Chiedeva alla commissione la valutazione di tali dati non avendovi provveduto l' ufficio.

Contro deduceva l'ufficio respingendo le censure di parte e sosteneva che le doglianze della parte riguardante la tipologia dell'attività, non potevano giustificare il mancato adeguamento agli studi di settore essendo la congruità o la non congruità dei ricavi dichiarati, determinata su dati forniti dal contribuente e che al contribuente compete l'onere di provare risultati diversi.

La commissione provinciale di La Spezia teneva conto delle giustificazioni esposte dal contribuente sia sulla particolarità dell'attività, sia per i dati forniti, nonché del fatto che l'ufficio aveva offerto una riduzione del 29% come da proposta n° 500011/2008 del 16/04/2008. analizzati gli elementi contabili esposti in memoria aggiuntiva riteneva più corrispondente alla realtà concreta il reddito dichiarato rispetto a quello accertato. Accoglieva il ricorso e annullava l'accertamento.

Avverso propone appello a questa commissione l'ufficio e lamenta che i giudici di primo grado hanno sostanzialmente fatto proprie le argomentazioni di parte e hanno basato la loro decisione su due scarse motivazioni (inadeguatezza dello studio di settore alla specifica attività del contribuente, proposta dell'ufficio di riduzione dei ricavi nella misura del 29%) peraltro a parere dell'ufficio non pertinenti, ribadisce che lo studio di settore tiene conto di tutte le possibili variabili e che il risultato raggiunto può essere confermato soltanto con onere di prova a carico del contribuente.

Chiedeva la conferma dell' avviso di accertamento.

MOTIVO DELLA DECISIONE

Questa commissione rileva che lo studio di settore SD32U collegato al codice attività 29222 "riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione" non pare evidenziare la fornitura di apparecchi, aventi sotto il profilo del ricarico, caratteristiche più commerciali che di prestazione di servizi. L'ufficio non ha fornito sia nel corso del primo giudizio che nell' attuale

giudizio elementi idonei a confutare i dati forniti con memoria del 6/5/2008 dal ricorrente e si è limitato ad affermare che le considerazioni di merito fornite e accolte dalla commissione non sarebbero pertinenti senza giustificare le ragioni. Non ha prodotto neppure lo studio di settore sul quale è stato basato l' accertamento.

Ha indicato disponibilità generica a ridurre l'accertamento del 29% senza che derivasse da elementi idonei a giustificare tale risultato.

A parere di questa commissione, gli studi di settore hanno funzione, sulla base degli elementi di costo forniti dal dichiarante, di individuare nell' ambito di categoria omogenee il giusto reddito o meglio il reddito più prossimo alla realtà concreta e la legge pone l'obbligo a carico del contribuente di confutare tali valori in relazione a situazioni specifiche che si discostano dalla norma. In tale caso compete all'ufficio sia in sede di contraddittorio che in sede di giudizio fornire dimostrazioni circa la non validità degli elementi specifici forniti dal contribuente.

Non pare a questa commissione che l'ufficio possa arroccarsi in posizioni assolutiste ritenendo sempre e insindacabili i risultati ai quali essi pervengono, così come non è permesso all'ufficio offrire a titolo di gratuità percentuali generiche di sconto.

Nella specifica fattispecie il contribuente ha confutato i risultati fornendo elementi logici volti a dimostrare che analizzati in un certo modo i costi e applicate agli stessi le percentuali di ricarico il reddito dichiarato corrisponde alla realtà aziendale.


Dall' ufficio nessuna specifica osservazione risulta esposta e neppure risulta presentato lo studio formulato dal dichiarante.

Pertanto, a parere di questa commissione, corretto è il giudicato della Commissione Provinciale e lo si conferma. Esistono comunque validi motivi per compensare le spese.

PQM

Respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.

Il Relatore


Il Presidente


31. Sentenza 8/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia “analitico induttiva” – presunzione di ricavi occultati – valutazione della realtà aziendale – impresa edilizia – congiuntura economica sfavorevole – stato di salute dell’imprenditore – sconti praticati – lavori eseguiti in sub appalto – giustificazioni – sussistenza.

Massima:

La ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi operata dall’Ufficio deve sempre tenere in considerazione la realtà concreta dell’azienda accertata: sebbene sia dato di comune esperienza che nel settore dell’edilizia esistano “sacche” di evasione, la minore redditività di un’impresa aziendale (rispetto a quella ipotizzata anche con riferimento al relativo studio di settore) può trovare giustificazione nella presente congiuntura negativa che ha costretto molte piccole imprese alla chiusura, nel documentato stato di salute dell’imprenditore individuale, nella prassi di praticare sconti sui corrispettivi per la mano d’opera, con applicazione di una tariffa inferiore rispetto a quella praticata dall’Ufficio, e nella minore redditività dei lavori assunti in subappalto.

32. Sentenza 9/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Bruni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia “ induttiva” – medico odontoiatra – maggiori ricavi determinanti in base al numero delle sedute – illegittimità - stato di salute del contribuente – incidenza sulla sua redditività – valutazione – necessità.

Massima:

Non è realistica la ricostruzione induttiva dei compensi di un medico odontoiatra eseguita sulla base della quantificazione numerica delle sedute, sul presupposto che, mediamente, una prestazione ne richieda due. Analogamente, il documentato grave stato di salute del medico ha incidenza sulla sua capacità di svolgimento dell'attività e quindi sulla sua redditività.

33. Sentenza 29/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – notificazione – inesistenza della notifica – qualificazione.

2. ACCERTAMENTO – società a ristretta base – rideterminazione del reddito del socio in conseguenza di rettifica del reddito della società – società estinta – invalidità della rettifica operata nei confronti della società – accertamento del socio – invalido.

Massima:

1. L'inesistenza della notifica è un vizio configurabile solo nei rari casi in cui possa pregiudicare l'esercizio del diritto, quali, ad esempio, la notificazione eseguita in un luogo che non ha riferimento con il vero destinatario; al riguardo, se è logico che una notificazione che esorbits del tutto dai suoi paradigmi legislativi debba ritenersi inesistente, in quanto lesiva del diritto di difesa del destinatario dell'atto, è altrettanto logico che debba essere ritenuta "solamente" nulla la notificazione che, seppure effettuata senza l'osservanza delle norme che la disciplinano, sia in grado di portare l'atto a conoscenza del suo destinatario mettendolo quindi in condizioni di difendersi (la Commissione ha ritenuto valida la notifica effettuata dall'ispettore della polizia municipale in qualità di messo notificatore nella ragionevole presunzione, tenuto conto della fede privilegiata riconosciuta dalla legge, che lo stesso stato abilitato all'esercizio dell'attività notificatoria).

2. E' nullo l'accertamento emesso nei confronti del socio di una società a ristretta base se la rideterminazione del suo reddito è conseguente alla rideterminazione del reddito operata dall'Ufficio nei confronti di una società che è oramai estinta: ed infatti, per effetto dell'art. 2945 c.c., dopo la cancellazione della società i creditori sociali, tra cui rientra l'Amministrazione finanziaria, possono rivalersi esclusivamente nei confronti dei soci della società e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, oppure nei confronti del liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento.

34. Sentenza 40/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Scanu

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia sintetica – indici di capacità contributiva – presunzione di reddito – prova contraria – contribuente – incombenza.

Massima:

In tema di accertamento sintetico, la disponibilità di beni è da ritenersi una presunzione di capacità contributiva del contribuente, qualificabile come legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Al riguardo, ai fini di tale prova, a giustificazione del reddito accertato sinteticamente appaiono irrilevanti i proventi conseguiti a seguito di una vendita avvenuta nell'anno successivo a quello oggetto di accertamento.

35. Sentenza 58/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Cingano, Relatore: Silvano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – metodologia sintetica – indici di capacità contributiva – presunzione di reddito – prova contraria – contribuente – incombenza – rilevanza di redditi esenti - rilevanza della capacità reddituale dei membri della famiglia – valutabilità.

Massima:

In tema di accertamento sintetico, la disponibilità di beni è da ritenersi una presunzione di capacità contributiva del contribuente, qualificabile come legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente il quale ha l'onere di provare che il maggior reddito accertato sinteticamente trova giustificazione in tutto od in parte nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (depositi bancari o postali) o ad imposta sostitutiva, o trovi giustificazione in altre circostanze di fatto, quali ad esempio, disinvestimenti patrimoniali, donazioni ed altri atti di liberalità, assumendo rilevanza anche la capacità di spesa di altri componenti del nucleo familiare.

36. Sentenza 93/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – studi di settore – motivazione – osservazioni del contribuente – mancata indicazione delle ragioni per cui sono disattese – accertamento – illegittimità.

2. ACCERTAMENTO – studi di settore – mero scostamento tra il dichiarato e lo studio di settore –insufficienza – intervallo di confidenza – congruità – scostamento - gravi incongruenze – dimostrazione – onere dell’Ufficio – incombenza.

Massima:

1. E' illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore se l'Ufficio non indica, nella motivazione dell'atto, i motivi per cui sono disattese le eccezioni e le prove documentali offerte dal contribuente nella fase precontenziosa.

2. L'art. 62-sexies d.l. n. 331/93 prevede che l'accertamento possa essere fondato sulla rilevata esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi ed i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. Pertanto, ai fini della validità di tale tipologia di accertamento, è necessario che il rilevato scostamento tra il dichiarato e lo studio di settore testimoni una grave incongruenza, non essendo sufficiente a legittimarlo uno scostamento pari al 5,8%, considerato anche che il contribuente che si trovi nell'“intervallo di confidenza” deve essere sempre ritenuto “congruo” rispetto allo studio di settore. E' quindi onere dell'Ufficio motivare la pretesa impositiva con dati ed elementi oggettivi che confortino ulteriormente lo scostamento rilevato (nella specie, la società contribuente, accertata sia in qualità di “consolidante” che e di “consolidata”, ha in particolare evidenziato che lo scostamento traeva origine dalla gestione di numerosi immobili a Genova, molti dei quali erano affittati a prezzi di mercato variabili in funzione delle diverse zone in cui la Società operava, molti altri dei quali rimanevano sfitti, e che gli investimenti effettuati erano destinati a remunerare il capitale investito sul lungo periodo).

37. Sentenza 11/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – indeducibilità di costi – contestazione e dimostrazione della non inerenza – onere dell’Ufficio – necessità.

Massima:

E’ illegittimo l’accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria disconosca la deducibilità di un costo in quanto non inerente qualora si limiti a contestare la presunta assenza di autonomia organizzativa del soggetto a cui il contribuente ha elargito il compenso portato in deduzione, ma non contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni, l’avvenuta corresponsione del compenso o la sua riferibilità all’attività svolta dal ricorrente.

38. Sentenza 20/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

- 1. NOTIFICAZIONE – accertamento – a mezzo del servizio postale – assenza della relata di notifica – inesistenza della notifica – inconfigurabilità.**
- 2. ACCERTAMENTO – invito al contraddittorio inviato dall’Ufficio – mancata presentazione del contribuente – vizio – inconfigurabilità.**
- 3. ACCERTAMENTO – metodologia di tipo “sintetico” – redditometro - poteri dell’Ufficio –abitazione del contribuente – superficie destinata ad abitazione inferiore rispetto a quella valutata dall’ufficio – spese di mantenimento – sostenute da un terzo – accertamento – illegittimità.**

Massima:

1. Nel caso in cui un accertamento sia notificato a mezzo del servizio postale, l'assenza della relazione di notificazione non determina l'inesistenza della notifica quanto una mera irregolarità, considerato altresì che tale vizio non può essere fatto valere dal destinatario dell'atto dal momento che l'adempimento non è previsto nel suo interesse (conforme a Cass. n. 4746/2010).

2. E' legittimo l'accertamento qualora l'Ufficio abbia inviato il contribuente al contraddittorio preventivo e questi non si è presentato.

3. In tema di accertamento sintetico, il d.m. 10 settembre 1992, relativo al redditometro, consente all'Ufficio di non procedere all'accertamento quando il reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli elementi previsti dal decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in possesso dell'Ufficio stesso od acquisiti successivamente. Pertanto, qualora il reddito che l'Ufficio ha determinato sulla base della superficie dell'immobile utilizzato come abitazione dal contribuente (nella specie, un casolare rurale di notevoli dimensioni) sia sproporzionato in considerazione del fatto che il contribuente ha dimostrato di aver utilizzato a fini abitativi solo una parte di tale immobile e che le relative spese di mantenimento sono state sostenute da un genitore, l'accertamento deve essere annullato.

39. Sentenza 21/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – di tipo “sintetico” – obbligo di motivazione – esclusione.

2. ACCERTAMENTO – metodologia di tipo “sintetico” – prova dello smobilizzo del capitale per il sostentamento delle spese – contribuente – spettanza – dichiarazioni del coniuge o dei familiari che hanno concorso nelle spese – irrilevanza.

Massima:

1. Gli accertamenti di tipo “sintetico”, in quanto basati su dati certi e parametri fissati in via generale, come nel caso del “redditometro”, si sottraggono all’obbligo di motivazione.

2. In tema di accertamento sintetico, il contribuente deve dimostrare di aver smobilitato parte del capitale accumulato per far fronte alle spese sostenute per mantenere lo stile di vita durante gli anni di imposta accertati dall’Ufficio. Al riguardo, qualora il contribuente sostenga di aver ricevuto aiuti economici da parte dei genitori o di aver sostenuto spese insieme al coniuge non può fornire la relativa prova limitandosi a produrre una dichiarazione di parte, non essendo ammessa nel processo tributario la prova testimoniale.

40. Sentenza 53/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Di Napoli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – percentuale di ricarico media – studi di settore – costo del venduto – mancata giustificazione economica della bassa percentuale di ricarico applicata dal contribuente – accertamento – legittimità.

Massima:

E' legittimo l'accertamento con cui l'Ufficio abbia rettificato i ricavi di un contribuente applicando la percentuale di ricarico media, desumibile dagli studi di settore, sul costo del venduto, a fronte della mancata spiegazione, da parte del contribuente, della bassa percentuale di ricarico operata, contraria ad ogni logica commerciale.

41. Sentenza 61/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano

Intitolazione:

1. NOTIFICAZIONE – sede legale della società – atto consegnato al dipendente – legittimità

2. ACCERTAMENTO – maggiori ricavi – risultanze degli studi di settore – attività in crisi – contribuente – onere della prova - spettanza

Massima:

1. E' legittima la notifica dell'accertamento effettuata presso la sede legale della società mediante consegna dell'atto al dipendente della società che ha firmato qualificandosi "incaricato del ritiro".

2. Qualora l'accertamento contesti al contribuente l'esistenza di ricavi non dichiarati sulla base delle risultanze dello studio di settore (relativo nella specie ad una attività di ristorazione), e onere del contribuente provare documentalmente la situazione di crisi in cui versava l'azienda non limitandosi a semplici affermazioni.

42. Sentenza 70/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – recupero effettuato nei confronti di società fallita – accertamento notificato al liquidatore – coobbligato solidale – Ufficio competente all’emissione dell’atto – distretto in cui ha la sede legale la società – sussistenza.

2. ACCERTAMENTO – recupero effettuato nei confronti di società fallita – accertamento notificato al liquidatore – coobbligato solidale – violazione del principio di capacità contributiva personale del liquidatore – insussistenza.

Massima:

1. Qualora al liquidatore di una società sia notificato un accertamento indirizzato alla società fallita in qualità di suo coobbligato solidale, all’emissione di tale accertamento è competente l’Ufficio nel cui distretto è situata la sede legale della società, essendo questa la destinataria del recupero, a nulla rilevando il domicilio fiscale del liquidatore.

2. Non sussiste alcuna violazione del principio di capacità contributiva del liquidatore nel caso in cui a questo sia stato notificato un accertamento indirizzato alla società fallita: le imposte non pagate dalla società non sono infatti ricollegate alla capacità contributiva personale del liquidatore bensì sono gli sono addebitate a titolo di responsabilità solidale.

43. Sentenza 75/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Graziano

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – metodo di tipo sintetico – motivazione dell'accertamento – requisiti.

2. MOTIVAZIONE – indicazione in una pagina di un anno diverso da quello oggetto di accertamento – errore materiale – invalidità – insussistenza.

Massima:

1. Quando l'Ufficio procede ad una ricostruzione del reddito di tipo "sintetico", l'accertamento è motivato se indica gli elementi di capacità contributiva rilevanti ai fini del redditometro (o la disponibilità di beni quali autoveicoli, barche, immobili, contratti di assicurazione, incrementi patrimoniali) riportando un ampio e dettagliato prospetto di determinazione del reddito effettuata in base agli elementi stessi.

2. In tema di accertamento sintetico, allorquando l'Ufficio contesti al contribuente l'effettuazione di una spesa (nella specie, per l'acquisto di una vettura avvenuto nel 2007), è onere del contribuente, che sostenga di aver potuto effettuare tale spesa con le somme ricavate dalla precedente vendita di un bene (nella specie, dalla vendita di un'imbarcazione avvenuta nel 2004), dimostrare che per l'acquisto del bene sono state utilizzate proprio quelle somme incassate dalla precedente vendita.

44. Sentenza 76/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Graziano

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – metodo di tipo sintetico – indicazione dello scostamento biennale – assenza – motivazione dell’atto comunque esaustiva – validità dell’atto – sussistenza.

2. MOTIVAZIONE – indicazione in una pagina di un anno diverso da quello oggetto di accertamento – errore materiale – invalidità – insussistenza.

Massima:

1. In tema di accertamento sintetico, è irrilevante l’evidenziazione dello scostamento del reddito accertabile di almeno un quarto rispetto a quello dichiarato per almeno due annualità qualora l’accertamento sia stato comunque compiutamente motivato avendo indicato la metodologia applicata, gli indici di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’applicazione del redditometro, le disposizioni di rango primario e secondario applicate per l’accertamento e la quantificazione del reddito imponibile.

2. Il fatto che l’accertamento, in una sola sua pagina, richiami un anno che è diverso da quello accertato, così come emerge dall’esame complessivo dell’atto, non determina l’invalidità dell’atto, sotto il profilo del vizio di motivazione, trattandosi di errore materiale.

45. Sentenza 85/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

IVA – frodi carosello – esistenza di un soggetto interposto - onere della prova – Amministrazione finanziaria – incombenza – acquisto di autovetture sul mercato estero – intermediario - assenza di una struttura aziendale – prova del suo ruolo di soggetto interposto – insufficienza

Massima:

In tema di “frodi carosello”, è onere dell’Ufficio fornire la prova, anche indiziaria, dell’esistenza di un “soggetto interposto” nelle operazioni contestate al contribuente. Al riguardo, la sola assenza di una struttura aziendale riferibile ad un intermediario che acquista autovetture all’estero per conto del contribuente committente nazionale a cui le rivende, non è sufficiente a qualificarlo come “soggetto interposto”.

46. Sentenza 10/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – metodologia di tipo analitico - induttiva – obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente – non sussiste.

2. ACCERTAMENTO – gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dall'attività – inversione onere della prova a carico del contribuente – sussistenza.

Massima:

1. In caso di accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, non è prevista per legge l'instaurazione di alcun contraddittorio tra l'Ufficio ed il contribuente.

2. Ai sensi dell'art. 62 sexies, c. 3, d.l. n. 331/93, gli accertamenti di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta, ovvero dagli studi di settore; tale disposizione prevede l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che deve essere supportata da idonea documentazione comprovante la validità del dichiarato.

47. Sentenza 19/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ricostruzione analitico induttiva dei ricavi – gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e le caratteristiche dell’attività - comportamento antieconomico del contribuente – assenza di valide giustificazioni – legittimità.

Massima:

Ai sensi dell’art. 62 sexies, c. 3, d.l. n. 331/93, gli accertamenti di cui all’art. 39, c. 1, lett. d), d.p.r. n. 600/1973, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, ovvero dagli studi di settore, accertamento che è tanto più legittimo in presenza di un comportamento del contribuente assolutamente contrario ai canoni dell’economia (quale, ad esempio, l’incremento, nei periodi di imposta anteriori e successivi a quello accertato, delle spese per lavoro dipendente e del valore dei beni strumentali a fronte del decremento del reddito dichiarato, il fatto che i soci abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello corrisposto ai dipendenti, il raggruppamento nelle rimanenze di magazzino, di beni non omogenei, l’inattendibilità dell’autoconsumo e degli scarti della produzione dichiarati dalla parte) non validamente giustificato.

48. Sentenza 20/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Giusti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ricostruzione analitico induttiva dei ricavi – riferimento a tariffario della Camera di Commercio di una zona diversa rispetto a quella in cui opera il contribuente – assenza di giustificazione da parte dell’Ufficio – illegittimità del riferimento.

Massima:

Qualora l’Ufficio proceda alla ricostruzione analitico induttiva del reddito di impresa di una società, è illegittimo il riferimento ad un tariffario relativo ad un ambito territoriale diverso rispetto a quello in cui opera la società, in assenza di alcuna giustificazione da parte dell’ufficio del perché non siano state considerate le tariffe locali (nella specie, l’accertamento si riferiva al tariffario della Casa della Confartigianato di Ravenna, allorquando la società operava prevalentemente sul territorio Ligure).

49. Sentenza 25/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – gravi incongruenze – presunzione – onere del contribuente di giustificare lo scostamento – incombenza.

Massima:

E' onere del contribuente (nella specie, rappresentante di commercio) giustificare il basso reddito dichiarato a fronte dell'accertato scostamento, per più periodi di imposta, dal reddito attribuibile in base al relativo studio di settore, a fronte di gravi incongruenze rappresentate dal concomitante acquisto di un'autovettura e di un fabbricato.

50. Sentenza 4/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

IVA – rimborso dell’imposta indebitamente versata – termine di decadenza per richiedere il rimborso – definitività dell’accertamento notificato al committente che accerta la non debenza dell’imposta – sopravvenienza del diritto al rimborso – dies a quo per la presentazione dell’istanza – data in cui è stato notificato l’accertamento – sussistenza.

Massima:

In tema di IVA, non deve essere reso impossibile al soggetto passivo l’esercizio del diritto al rimborso dell’imposta non dovuta che costui ha dovuto (o deve) rimborsare al committente dei propri servizi. Conseguentemente, nel caso in cui, a seguito della notifica di un accertamento alla committente, è stato accertato che le prestazioni di servizi svolte dal soggetto passivo a favore della committente stessa non dovevano essere soggette ad IVA, considerando che il mancato riconoscimento del diritto al rimborso dell’IVA versata dal soggetto passivo conduce ad un indebito arricchimento dell’Erario, la definitività dell’accertamento emesso nei confronti della committente costituisce il momento in cui sopravviene il diritto al rimborso per il soggetto passivo, decorrendo pertanto dalla data di notifica dell’accertamento il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, d.lgs. n. 546/92 (fattispecie nella quale non erano considerate soggette ad IVA le prestazioni di servizi svolte da una società intermediaria a favore di un committente extracomunitario relativamente a beni esistenti nel territorio extracomunitario e destinati alla vendita all’estero).

51. Sentenza 21/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Marchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – presupposti – scostamento – gravi congruenze – motivazione - onere dell’Ufficio – incombenza.

Massima:

Lo scostamento dai risultati degli studi di settore non costituisce da solo una presunzione grave, precisa e concordante, dovendo essere sempre supportato da qualche elemento che giustifichi, con specifico riferimento alla particolarità del caso concreto, l'accertamento. Pertanto, è carente di motivazione l'accertamento che abbia omesso qualsiasi considerazione sugli elementi adottati dal contribuente nella fase precontenziosa e che abbia omesso di chiarire le gravi incongruenze in presenza delle quali è giustificato un accertamento fondato sugli studi di settore.

52. Sentenza 24/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – associazione sportiva dilettantistica – ente non commerciale – qualifica – rispetto delle condizioni che garantiscono una vita associativa effettiva – necessità – associazione – onere della prova – incombenza – mancata dimostrazione - ente commerciale – conseguenza.

Massima:

Per beneficiare delle agevolazioni tributarie riservate alle società sportive dilettantistiche, che si siano qualificate quali enti non commerciali, non è sufficiente la mera appartenenza alla categoria né la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica: per poter godere delle agevolazioni fiscali è infatti necessario che ci sia una vita associativa effettiva e provata (e cioè che sia dimostrata la regolare convocazione delle assemblee e del consiglio direttivo, la corretta redazione dei verbali, l'approvazione del rendiconto annuale dell'associazione) e che le attività siano di interesse soprattutto per i soci. Qualora l'Ufficio rilevi irregolarità ed inesattezze nei sopra indicati elementi e le giustificazioni del contribuente siano insufficienti e non provate, è legittima la riqualificazione dell'associazione quale ente commerciale ed il recupero di tutti gli importi considerati quali ricavi.

53. Sentenza 37/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore – comportamento antieconomico del contribuente – onere di provare la correttezza del proprio operato – contribuente – incombenza.

Massima:

Ove l'Ufficio contesti l'antieconomicità del comportamento del contribuente che per più periodi di imposta abbia evidenziato perdite ed incongruenze rispetto ai ricavi ritraibili dallo studio di settore, incombe in capo allo stesso ricorrente dimostrare, con prove documentali, la correttezza del proprio comportamento.

54. Sentenza 39/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – accesso mirato - termine di sessanta giorni – art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 – applicabilità.

2. ACCERTAMENTO - termine di sessanta giorni – art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 – tutela del contraddittorio scritto – artt. 3, 53 e 97 Cost. – violazione - vizio di motivazione dell’atto – nullità – sussiste.

Massima:

1. Il divieto di emanare atti impositivi prima del termine di sessanta giorni (previsto dall’art. 12, c. 7, L. n. 212/2000) si riferisce a qualsiasi attività di indagine, di controllo e di verifica successivamente alla quale sia emanato un atto impositivo, quindi anche all’ipotesi di un accesso mirato a reperire documentazione contabile ad esito del quale sia stato poi notificato l’accertamento (nella specie, l’accertamento è stato notificato due giorni dopo il compimento dell’accesso).

2. Posto che articoli 3, 53 e 97 della Costituzione rappresentano il fondamento di un contraddittorio scritto tra Fisco e contribuente, il termine di sessanta giorni di cui all’art. 12, c. 7, L. n. 212/2000, altro non serve che a parametrare, attraverso un contraddittorio scritto, l’eventuale avviso di accertamento alla reale capacità contributiva del contribuente, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale termine si traduce in un vizio di motivazione dell’accertamento, che ne determina la nullità, sotto il profilo della mancata indicazione delle ragioni di particolare urgenza che ne avrebbero giustificato l’emanazione e sotto il profilo della mancata presa di posizione sulle eventuali osservazioni rese dal contribuente.

55. Sentenza 44/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – società – cancellazione dal registro delle imprese - estinzione – soci e liquidatori – successione ex lege nei rapporti della società – art. 2495 c.c. – possibilità per l’Amministrazione finanziaria di agire nei confronti dei soci e dei liquidatori – sussistenza – azione nei confronti dei liquidatori – notifica dell’accertamento – dimostrazione della loro colpa – mancata dimostrazione – conseguenza – inesistenza dell’accertamento.

2. ACCERTAMENTO – società – cancellazione dal registro delle imprese - estinzione – soci e liquidatori – art. 36 d.p.r. n. 602/1973 ed art. 2495 c.c. – rapporti – art. 36 d.p.r. n. 602/1973 - responsabilità degli amministratori e liquidatori – risarcimento per i danni causati all’Erario – configurabilità – consolidamento della pretesa tributaria in capo alla società – presupposto.

Massima:

1. Nel caso in cui una società sia estinta, per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese, l’art. 2495 c.c. consente all’Amministrazione finanziaria di esigere il proprio credito alla stregua di qualunque altro soggetto, potendo farlo valere, nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ciò in quanto si verifica una successione ex lege dei soci e dei liquidatori nei rapporti con la società, con la conseguenza che l’Amministrazione non può più rivolgersi a quest’ultima, ormai estinta, ma deve rivolgersi ai soci ed ai liquidatori quali “eredi”. Al riguardo, però, una volta che la società sia cessata, la notifica dell’avviso di accertamento al liquidatore presuppone pur sempre che l’Amministrazione finanziaria dimostri la sua colpa, pena l’inesistenza giuridica dell’atto stesso.

2. Diversamente dall'art. 2495 c.c. che disciplina la successione nel debito di imposta, l'art. 36, d.p.r. n. 602/1973 ha natura "ibrida" in quanto, da un lato, prevede una responsabilità dei soci per le imposte dovute dalla società nei limiti di quanto ricevuto, sovrapponendosi in tal modo alla disposizione civile, dall'altro prevede una responsabilità di natura sanzionatoria a carico degli amministratori e liquidatori (che hanno compromesso l'adempimento del debito) comportando che gli stessi siano tenuti al risarcimento del danno che hanno causato all'Erario per non avere destinato al pagamento delle imposte le ricchezze dell'ente, responsabilità che si configura solamente laddove si sia consolidata la pretesa tributaria in capo alla società.

56. Sentenza 46/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – di tipo “sintetico” – presupposti – scostamento biennale – mancata indicazione da parte dell’ufficio – illegittimità dell’atto.

2. ACCERTAMENTO – di tipo “sintetico” – finalità dell’istituto – individuazione della fonte del reddito – dimostrazione dell’errata ricostruzione dell’Ufficio - onere della prova – contribuente - incombenza

Massima:

1. L'accertamento sintetico presuppone (nella sua versione ante 2010) che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosti per almeno un quarto dal reddito imponibile e che tale scostamento si sia verificato per almeno due annualità consecutive. Conseguentemente, l'accertamento che non contenga esaurienti spiegazioni circa la sussistenza degli indicati presupposti è illegittimo.

2. La causa giuridica dell'accertamento sintetico consiste nel colpire la manifestazione (spesa) laddove l'Ufficio non ha potuto colpire la fonte (reddito prodotto) che ha consentito tale manifestazione, di modo che il reddito speso sia un reddito presuntivamente sfuggito a tassazione. Pertanto, la ragione dell'accertamento sintetico viene meno se il contribuente dimostra una legittima fonte di reddito speso e/o dimostra l'errata costruzione sintetica effettuata dall'Ufficio.

57. Sentenza 58/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – costi per lavoro nero – presunzione di maggiore redditività dell’impresa - legittimità – doppia presunzione – inconfigurabilità.

Massima:

La presenza di costi per lavoro nero non contabilizzati legittima il ricorso all’accertamento analitico-induttivo e, quindi, alla rettifica di un maggior reddito per ricavi non dichiarati; al riguardo, è inconfigurabile una doppia presunzione in quanto da un fatto noto si risale ad un fatto ignoto attraverso una presunzione legale relativa a cui il ricorrente può opporsi fornendo idonea dimostrazione.

58. Sentenza 67/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – emissione di note di credito l'anno successivo a quello in cui sono state emesse le fatture – definizione dell'accertamento dell'anno in cui sono state emesse le fatture – accertamento emesso per l'anno in cui sono state emesse le note – recupero relativo alle note di accredito – preclusione.

Massima:

Nel caso in cui un contribuente abbia emesso delle note di credito in relazione a fatture emesse l'anno precedente, l'eventuale definizione dell'accertamento per l'anno in cui tali fatture sono state emesse, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione alla loro eventuale falsità, preclude all'Ufficio, se non sopraggiungono elementi nuovi, di emettere un accertamento per l'anno successivo rettificando le note di accredito (nella specie, inoltre, la Commissione ha ritenuto inconfigurabile la contestata falsità delle fatture in quanto il ricorrente aveva provato lo svolgimento della prestazione oggetto delle fatture).

59. Sentenza 4/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

1. IMPOSTE SUI REDDITI – iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 – somme dichiarate dal sostituto di imposta – TFR - obbligo di invio della comunicazione dell’esito del controllo al contribuente – insussistenza.

2. IMPOSTE SUI REDDITI – redditi percepiti all’estero – doppia imposizione sui redditi - convenzioni internazionali contro la doppia imposizione – dimostrare l’avvenuto pagamento del tributo nello stato estero – necessità.

Massima:

1. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dichiarate dal sostituto di imposta, ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, non è necessario che al contribuente venga inviata la relativa comunicazione dell’esito della liquidazione (fattispecie relativa alla liquidazione di somme versate a titolo di TFR).

2. Il contribuente che abbia percepito all’estero dei redditi che in base alle convenzioni contro la doppia imposizione (nella specie, siglate tra Italia e Gran Bretagna e tra Italia ed Irlanda del nord) sono ivi imponibili, per non scontare la relativa tassazione anche in Italia deve comunque provare di aver già pagato il tributo nello Stato estero.

60. Sentenza 18/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – operazioni oggettivamente inesistenti – onere della prova – a carico dell’Amministrazione finanziaria – sussistenza.

Massima:

In ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni (oggettivamente) inesistenti, grava su di essa l’onere di provare che le operazioni oggetto delle fatture contestate in realtà non sono mai state poste in essere, considerata la disponibilità dei mezzi di cui l’Amministrazione stessa può avvalersi per verificare se i lavori relativi alle fatture contestate siano stati effettivamente sostenuti.

61. Sentenza 22/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Galletto

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – motivazione – rinvio ad atti non allegati – note interne dell’Amministrazione – violazione art. 7 L. n. 212/2000 – esclusione.

Massima:

La mancata allegazione di atti richiamati dall’accertamento, allorquando si tratti di note interne all’Amministrazione richiamate dall’Ufficio a sostegno del proprio operato, non viola l’obbligo di motivazione dell’atti amministrativi di cui all’art. 7 L. n. 212/2000 (specie se il contribuente ha potuto esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa).

62. Sentenza 30/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Fenizia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – accertamento sintetico – presupposti – scostamento biennale – riferimento ad annualità successive in corso di notifica – insufficienza – illegittimità.

Massima:

Presupposto per l'accertamento sintetico è che il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato e che lo scostamento si presenti per due o più periodi di imposta. L'accertamento è illegittimo quando l'Ufficio, per giustificare la sussistenza dello scostamento, nell'atto impositivo si sia limitato ad affermare, senza documentarlo in alcun modo, che vi sono annualità successive a quella accertata per cui "è in corso la notifica" di accertamenti in quanto annualità che non risultano congrue.

63. Sentenza 39/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Penna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore – valenza probatoria - adeguamento a realtà aziendale – necessità – supporto probatorio fornito dalle indagini finanziarie – legittimità.

Massima:

Gli studi di settore, in quanto “presunzioni semplici”, non possono assurgere ad indicatore certo ed automatico della capacità contributiva di un’azienda senza il conforto di altri semplici ma necessari elementi presuntivi o probatori che tengano conto delle caratteristiche e delle condizioni reali di esercizio dell’attività, oppure dei dati desunti da indagini contabili, bancarie o documentali. Pertanto, quando un contribuente risulti non essere congruo e coerente, i dati risultanti dalle indagini finanziarie che il contribuente non sia in grado di giustificare possono contribuire a far emergere ricavi di impresa o compensi di lavoro non contabilizzati.

64. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Podestà

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – notificazione - Comune – notifica diretta a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento – legittimità – assenza di relata di notifica – vizio – esclusione

2. ACCERTAMENTO – notificazione – pluralità di atti notificati mediante unico plico raccomandato – sanabilità del vizio con la costituzione del ricorrente – sanabilità

3. ACCERTAMENTO – atti regolamentari richiamati – carattere pubblico – allegazione – esclusione

4. ACCERTAMENTO – TARSU – termine di decadenza dell'azione accertativa – L. n. 296/2006, art. 1, c. 161 - cinque anni – rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge – applicabilità

Massima:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, è legittima la notifica di un accertamento effettuata dal Comune mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, non costituendo vizio dell'atto l'assenza di relata di notifica.

2. La costituzione in giudizio del ricorrente sana l'eventuale vizio della notifica di una pluralità di atti con un unico plico raccomandato.

3. Gli atti regolamentari che siano di dominio pubblico non devono essere allegati all'accertamento che li richiama.

4. L'art. 1, c. 161, l. n. 296/2006, dispone che “gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”: per effetto del successivo comma 171, tale disposizione si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 1/1/2007). Pertanto, è tempestivo l'accertamento TARSU relativo all'anno di imposta 2004 che sia stato notificato nel 2009.

65. Sentenza 27/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – Statuto dei diritti del contribuente – termine di sessanta giorni dal rilascio del P.V.C. – violazione - scadenza del termine per l’esercizio dell’azione accertatrice – ragione di particolare e motivata urgenza – configurabilità.

2. ACCERTAMENTO – notificazione – vizi della notifica – sanatoria per raggiungimento dello scopo – proposizione del ricorso – effetto sanante – sussiste.

Massima:

1. L'approssimarsi dello scadere del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice costituisce ragione di particolare e motivata urgenza in base alla quale notificare l'accertamento prima del termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale.

2. Per principio di ordine generale, ogni nullità della notifica risulta sanata in virtù del raggiungimento dello scopo della notifica dalla proposizione di una tempestiva e rituale impugnazione da parte del contribuente: il risultato della notificazione è costituito infatti dal portare a conoscenza dell'interessato un atto che possa pregiudicarlo in modo da consentirgli di apprestare una conveniente difesa.

66. Sentenza 33/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – centro di bellezza – valutazione dell’attività svolta in concreto – monte ore di lavoro dei dipendenti – giorni di affluenza del pubblico – necessità.

2. ACCERTAMENTO – ricostruzione induttiva dei ricavi – confronto tra le fatture passive e le fatture attive – applicazione percentuale di ricarico – legittimità.

Massima:

1. In caso di accertamento svolto nei confronti di un centro di bellezza, nella ricostruzione dei ricavi devono essere operati gli abbattimenti necessari alla luce delle caratteristiche dell’attività. Pertanto, dovrà essere prudenzialmente valutato il monte ore attribuibile agli apprendisti e dipendenti assunti con contratti di lavoro a carattere formativo e l’entità dell’effettivo impegno del titolare (nella specie, spesso assente in quanto impegnata principalmente nell’avvio di altro negozio), considerando altresì che nell’arco della settimana possono esserci giorni caratterizzati da maggior afflusso di clientela, e quindi da una maggiore produttività, rispetto a giorni di minori presenze di clienti.

2. E’ corretto il modus operandi dell’Ufficio che per ricostruire i ricavi di una contribuente, li calcoli sulla base delle fatture passive dell’anno oggetto delle vendite applicando la percentuale di ricarico sulla base dei listini applicati al momento dell’ispezione e confrontandole con le relative ricevute emesse dalla contribuente.

67. Sentenza 34/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Piu

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – dati raccolti nella verifica relativa ad un anno di imposta – utilizzazione per periodi di imposta successivi – legittimità.

2. ACCERTAMENTO – metodologia “analitica” – valutazione delle esistenze iniziali e finali – configurabilità.

Massima:

1. I funzionari dell'Ufficio che abbiano compiuto una verifica per un dato anno di imposta, non violano l'autorizzazione ricevuta qualora utilizzino i dati rilevati in tale sede per rettificare il reddito del contribuente in relazione a periodi di imposta successivi pongano a base di Non integra un eccesso di autorizzazione Ai sensi dell'art. 110, comma 8, t.u.i.r., la rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi, senza che a tal fine....

2. E' di tipo “analitico” l'accertamento dell'Ufficio che sia fondato sulle risultanze contabili del contribuente ed in particolare sulle consistenze di magazzino riscontrate nell'anno in cui è stata effettuata la verifica attraverso un inventario fisico della merce ed un ricalcolo delle esistenze iniziali e finali di ogni esercizio a ritroso fino all'anno oggetto di accertamento.

68. Sentenza 43/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Torti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – perdita dichiarata dal contribuente – comportamento antieconomico – inconfigurabilità alla luce delle ragioni che hanno determinato la perdita – fattispecie.

Massima:

Non può dirsi sintomatica di un comportamento antieconomico del contribuente – e quindi indice di evasione – la perdita dichiarata che trovi ragione nella crisi del settore che ha ridotto notevolmente le commesse con conseguente ricorso alla cassa integrazione, nelle erronee valutazioni dei costi correlati all'esecuzione di taluni appalti, nel sopravvenuto stato di malattia di uno dei soci.

69. Sentenza 45/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Torti

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO – accertamento di tipo “sintetico” – beni individuati dall’art. 2 d.p.r. n. 600/1972 – presunzione legale di capacità contributiva – contribuente – autovettura e residenze in Italia ed all’estero – dimostrazione della provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni individuati dall’art. 2 cit. – onere della prova – spettanza.

Massima:

La disponibilità dei beni indicati nell’art. 2 d.p.r. n. 600/1972 (N.d.r. ante la sua soppressione avvenuta nel 1994) costituisce presunzione di capacità contributiva da qualificare “legale”. Pertanto, spetta al contribuente l’onere di provare la provenienza non reddituale (e quindi non imponibile) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati da tale disposizione (nella specie, i beni oggetto di capacità contributiva sono stati individuati in un’autovettura di 24 cavalli fiscali posseduta al 100% dal ricorrente, nella residenza principale in Camogli oggetto di mutuo, una residenza secondaria in Prè Saint Didier con disponibilità per 12 mesi, una residenza secondaria in Prè Saint Didier con disponibilità per 7 mesi, a nulla rilevando l’accensione di finanziamenti avvenuta nel 2006, ossia due anni dopo l’anno oggetto di accertamento, cioè il 2004).

70. Sentenza 49/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Piu

Intitolazione:

IMPOSTE SUL REDDITO – accertamento di tipo “sintetico” – disponibilità di elementi e circostanze di fatto certi – presunzione legale di capacità contributiva – contribuente – autovetture, imbarcazione ed immobile – costi derivanti dalla disponibilità dei beni – contribuente – onere della prova – spettanza.

Massima:

In tema di accertamento sintetico, in presenza della non contestata disponibilità di due autovetture, una barca ed un immobile, è onere del contribuente dimostrare che la capacità contributiva che il legislatore fa derivare dalla loro disponibilità non corrisponde alla realtà. Al riguardo, non è sufficiente documentare le spese fisse attestanti il semplice possesso dei beni contestati (nella specie, tassa di stazionamento della barca, spese di bollo ed assicurazione per le vetture) dovendo giustificare anche gli altri costi che, necessariamente, sono connessi alla disponibilità dei beni, posto che la stessa non può non comportare un loro uso anche minimo.

71. Sentenza 79/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Podestà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – atto – errata indicazione del codice fiscale e del numero di altro atto – vizio – esclusione.

Massima:

L'indicazione del numero di un altro atto e del codice fiscale di un altro contribuente non inficia la validità dell'accertamento impugnato il cui numero ed il cui destinatario siano comunque individuati nel frontespizio dell'atto e nella pagina di riepilogo delle pretese, laddove tali irregolarità nulla abbiano aggiunto o tolto alla comprensibilità dell'atto ed alla esplicitazione della pretesa.

72. Sentenza 12/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Cingano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – cessione di azienda – responsabilità del cedente e del cessionario per debiti tributari – applicabilità dell’art. 2560 c.c. – esclusione.

Massima:

In caso di cessione di azienda, dei debiti tributari risponde sempre, oltre che l’alienante anche l’acquirente, non trovando quindi applicazione alla materia tributaria l’art. 2560 c.c. che subordina la responsabilità di quest’ultimo al fatto che i debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento risultino dai libri contabili obbligatori.

73. Sentenza 23/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IRPEF ed IRAP – pasticceria - metodologia “analitico – induttiva” basata sul peso della produzione – fattispecie.

Massima:

Qualora l'Ufficio esegua un accertamento analitico induttivo nei confronti di una pasticceria, utilizzando una metodologia di controllo basata sul peso delle materie prime e della produzione, l'Ufficio dovrà considerare che parecchi prodotti utilizzati nella produzione di pasticceria, quali ad es. l'albume d'uovo, la pelle delle nocciole ecc., sono parzialmente scartati e che nella quasi totalità delle ricette di pasticceria l'acqua è effettivamente assente.

74. Sentenza 39/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Orsi

Intitolazione:

1. ACCERTAMENTO – metodo “analitico induttivo” – presupposti.

2. ACCERTAMENTO – metodo “analitico induttivo” – determinazione di maggiori ricavi – valutazione delle caratteristiche dell’azienda – necessità.

Massima:

1. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento “analitico induttivo” del reddito di impresa, qualora la contabilità possa considerarsi complessivamente (e/o parzialmente) inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente, essendo in tali casi consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati sulla base di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti.

2. Qualora, nella determinazione dei maggiori ricavi condotta con metodo “analitico induttivo”, l’Ufficio applichi al costo della merce venduta nella normale attività, la percentuale media dichiarata nell’ultimo triennio, tale determinazione dovrà comunque tenere conto sia delle particolari vicende aziendali che del contesto in cui l’azienda si colloca (nella specie, la Commissione rileva che i ricavi conseguiti dagli operatori commerciali nel Comune in cui è collocata l’impresa, “in genere, nella bassa stagione non possono certamente quantificarsi alla stregua di quelli della media e alta stagione, dati e nozioni di fatto che fanno parte e rientrano nella comune esperienza e buon senso”).

75. Sentenza 45/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Canone RAI – linea telefonica mobile – titolarità da parte del contribuente – legittimità.

Massima:

E' legittima l'applicazione del canone RAI in relazione alla fruizione di una linea di telefonia mobile, salvo che il contribuente dimostri di non esserne titolare (N.d.r.: nella specie, dal tenore della sentenza non appare chiaro se la pretesa impositiva attenesse alla debenza del canone RAI oppure alla diversa tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile; la distinzione non è di poco conto in quanto, mentre nella seconda ipotesi, al fine della tassazione, assumerebbe rilevanza la stipula di un abbonamento telefonico, nel caso del canone RAI il tributo sarebbe dovuto se ed in quanto in virtù dell'abbonamento telefonico si potesse fruire di alcuni servizi quali l'accesso ad internet).

76. Sentenza 46/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Consolidato fiscale – eccedenza di imposta utilizzata dalla consolidante – necessaria compilazione “quadro CK” della dichiarazione – esclusione – cessione del credito – inconfigurabilità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 118, c. 2, d.p.r. n. 917/1986, “le eccedenze di imposta riportate a nuovo possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”. Dalla formulazione di tale disposizione risulta quindi che l'eccedenza risultante dal modello di dichiarazione del consolidato rientra nella titolarità del soggetto controllante ed è dallo stesso liberamente disponibile; la società consolidante può quindi compensare i debiti tributari senza doversi attenere alle disposizioni dell'art. 43-ter del d.p.r. n. 602/1973 (che richiedono la compilazione di un apposito quadro nella dichiarazione con l'indicazione degli estremi dei soggetti cessionari e degli importi ceduti a ciascuno di essi, evidenziando in tal modo la volontà di utilizzare il credito IRES in compensazione), e senza che sia configurabile una cessione del credito (che, tra l'altro, avverrebbe tra lo stesso soggetto – la consolidante – essendo quindi del tutto inesistente). La mancata compilazione del quadro CK predisposto per la cessione delle eccedenze non può pertanto precludere l'efficacia dell'utilizzazione in proprio da parte della consolidante delle eccedenze IRES di gruppo (N.d.r.: la questione dovrebbe essere stata risolta normativamente dall'introduzione, all'art. 43-ter cit., del comma 2-bis ad opera dell'art. 2, comma 3 del d.l. n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo 2012, ma attualmente in corso di conversione).

77. Sentenza 55/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi

Intitolazione:

IRPEF – accertamento – plusvalenza da cessione di terreno – determinazione del valore del bene ai fini dell’imposta di registro – sua applicazione anche ai fini dell’imposta sul reddito – automaticità – esclusione – valore del bene determinato ai fini dell’imposta di registro a seguito di adesione dell’acquirente - presunzione grave, precisa e concordante di un maggior corrispettivo percepito dalla parte venditrice ai fini delle imposte sui redditi – esclusione.

Massima:

Nella determinazione della plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sui redditi si deve tenere conto del prezzo effettivamente incassato dal contribuente. La differenza tra l’ammontare del corrispettivo dichiarato in atto ed il valore del bene determinato ai fini dell’imposta di registro può essere indizio di un corrispettivo incassato “in nero”, ma non può da solo considerarsi presunzione grave, precisa e concordante che possa legittimamente provare un maggior corrispettivo non dichiarato. Pertanto, il valore del bene come determinato, ai fini del registro, a seguito di adesione della parte acquirente, non può automaticamente produrre effetti anche ai fini delle imposte sui redditi nei confronti della parte venditrice, non costituendo presunzione grave, precisa e concordante di un maggior corrispettivo percepito dalla parte venditrice rispetto a quello dichiarato nell’atto di compravendita.

78. Sentenza 61/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – scostamento minimo – assenza della dimostrata esistenza di gravi incongruenze - illegittimità dell'accertamento

Massima:

Non è legittimo un accertamento fondato sugli studi di settore qualora lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio sia assolutamente minimale (nella specie, circa il 4%), essendo onere dell'Ufficio fornire le prove delle stime effettuate (nella specie, inoltre, l'Ufficio aveva applicato al contribuente, esercente "attività di fabbricazione di altri prodotti in gomma", i dati dello studio "UD17U" che era stato superato dallo studio "TD17U" comprensivo dei correttivi della crisi).

79. Sentenza 3/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente e relatore: Bocchiardo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – motivazione per relationem – limiti - omessa allegazione – rilevanza – conseguenza – illegittimità dell'atto.

Massima:

La motivazione per relationem posta a fondamento dell'avviso impugnato, che non risulti in alcun modo supportata dalla necessaria allegazione degli atti e documenti in essa richiamati e che, anzi, si limiti ad un richiamo assolutamente generico e tale da impedire, oltre che al ricorrente la possibilità di una corretta ed adeguata contestazione, anche allo stesso Collegio giudicante un obbiettivo vaglio critico, deve considerarsi del tutto inesistente e comunque, palesemente illegittima.

80. Sentenza 3/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Bianchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – morte del legittimo destinatario – delazione – chiamati all'eredità - onere delle prova dell'accettazione dell'eredità – mancato assolvimento - conseguenze.

Massima:

Poiché nel nostro ordinamento l'acquisto dell'eredità, con ogni derivata conseguenza, non sorge con la semplice delazione ereditaria, i chiamati all'eredità non sono i legittimi destinatari dell'avviso di accertamento concernente debiti tributari del loro dante causa. E' infatti principio consolidato che solo l'erede, a seguito della confusione del suo patrimonio con quello del de cuius, deve rispondere delle obbligazioni (anche tributarie) di quest'ultimo. Pertanto grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice l'onere di provare l'accettazione dell'eredità, anche tacita, da parte dei chiamati, per poter esigere da essi l'adempimento dei debiti ereditari del loro dante causa.

81. Sentenza 3/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Molino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – attività di rosticceria – mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio – elemento indiziario della fondatezza dei recuperi – configurabilità.

Massima:

Deve considerarsi regolarmente avvenuta la notifica della cartella esattoriale che è stata consegnata dal concessionario della riscossione alle Poste per la consegna alla parte, qualora quest'ultima non abbia fornito una prova contraria. La correttezza e regolarità della notifica si evince, in maggior modo, dai dati presenti sulla ricevuta di consegna che contiene l'indirizzo del destinatario, quello del mittente, l'indicazione dell'ufficio postale da cui è partita la missiva, di quello di arrivo cui appartiene il postino addetto alla consegna dei plichi nella zona cui la stessa è diretta, il soggetto al quale è stata legittimamente consegnata la missiva, di quello di arrivo e le modalità di ritiro della stessa. Inoltre, una motivata impugnazione della cartella esattoriale, sana ogni suo eventuale vizio, in virtù del fatto che il fine a cui tende la notificazione – che la cartella sia regolarmente ricevuta dall'interessato - viene comunque realizzato.

82. Sentenza 94/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sgambati, Relatore: Costi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Frodi carosello – Soggetto cedente - Inesistenza soggettiva operazioni – Presunzione – Ente impositore – Mancato assolvimento onere probatorio - Soggetto cessionario – Verifica titoli cedente – Verifica regime fiscale cedente - Utilizzo normale diligenza – Ulteriore riscontro prezzi mercato – Congruità prezzo pagato - Sussiste - Detrazione Iva – Legittimità – Consegue.

Massima:

Nelle frodi carosello è legittima la detrazione dell'IVA operata ancorché sussista la presunzione di soggettiva inesistenza delle operazioni di acquisto qualora, in assenza delle prove fornite dall'ente impositore, il cessionario dimostri di essersi adoperato con la normale diligenza nella verifica dei titoli e del regime fiscale utilizzato dal cedente e di avere comunque riscontrato la congruità dei prezzi di acquisto pagati (Nel caso di specie il contribuente, a seguito di attività di verifica intrapresa dalla Guardia di Finanza, risultava destinatario per l'anno d'imposta 2004 di un avviso di accertamento per maggiore IRES di € 276.859,00, maggiore IRAP di € 35.656,00 e maggiore IVA di € 341.563,00 oltre a sanzioni per € 4.858.081,17 a motivo di una presunta soggettiva inesistenza degli acquisti di autovetture effettuati presso soggetti importatori. L'ente impositore non assolveva compiutamente l'onere probatorio a suo carico ma il contribuente evidenziava di essersi adoperato per verificare i titoli di proprietà e il regime fiscale adottato dal soggetto importatore e inoltre di avere verificato la congruità dei prezzi di acquisto pagati al cedente).

83. Sentenza 6/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – diritto doganale – relazione Olaf – valenza probatorio nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro – art. 9 Reg. CE 1073/99 – difetto di prova e di motivazione nell'accertamento – esclusione.

Massima:

La relazione elaborata dall'Olaf ha piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro, così come dispone l'art. 9 del Reg. CE 1073/99. Pertanto, gli elementi raccolti in quei verbali e fatti propri nell'avviso di accertamento sono del tutto idonei a giustificare la pretesa di recupero, spettando semmai all'obbligato fornire la prova contraria del diritto all'agevolazione in virtù dell'asserita origine preferenziale della merce.

84. Sentenza 22/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Del Medico

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – diritto doganale - avviso di rettifica – processo verbale di revisione – art 12 c. 7 L. n. 212/2000 – mancata concessione del termine - nullità dell’atto – esclusione – diritto alla difesa - garantito.

Massima:

La mancata concessione del termine di 60 giorni tra la notifica del processo verbale di revisione e l’avviso di rettifica dell’accertamento non costituisce violazione dell’art. 12 c. 7 della legge n. 212/2000, in quanto il processo verbale di revisione è un atto interno all’Ufficio, prodromico all’emissione dell’avviso di rettifica dell’accertamento, che non esplica alcuna efficacia nei confronti del contribuente; difatti, non viene notificato alla parte come atto a se stante, ma semplicemente allegato all’avviso di rettifica in quanto richiamato in punto di motivazione. In ogni caso, in mancanza di specifica motivazione in senso contrario, la violazione dell’art. 12 c. 7 cit. non è idonea a determinare la nullità dell’atto impugnato, restando garantito al contribuente il diritto di difesa in via amministrativa mediante l’instaurazione della controversia doganale ai sensi dell’art. 11, comma 7 del D.lgs. n. 374/90 e in via giudiziaria con ricorso alla Commissione Tributaria.

85. Sentenza 6/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: De Rogatis

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – controlli bancari – movimentazioni avvenute all'interno del nucleo familiare – idoneità a generare reddito non dichiarato – infondatezza.

Massima:

Le movimentazioni bancarie avvenute all'interno del nucleo familiare devono essere ignorate dall'Agenzia delle Entrate e non possono costituire oggetto di accertamento in quanto le stesse non nascondono alcuna attività suscettibile di produrre reddito. E' infatti ovvio che "motivi di affetto e di famiglia" non possono mai generare alcun reddito: il padre ben può fare un regalo al figlio ed altrettanto può il marito alla propria moglie.

86. Sentenza 55/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Sorrentino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Redditometro – Scostamento reddito dichiarato e presunto – Beni indice - Auto detenuta in leasing – Intera durata contrattuale - Ripartizione pro quota maxicanone - Disinvestimento titoli – Presenza coniuge – Conto corrente cointestato – Presunzione reperimento congiunto – Sussiste - Compiuto assolvimento onere probatorio - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

Nel redditometro, la verifica dei beni indice e delle disponibilità finanziarie ai fini della determinazione del reddito presunto, deve essere effettuata considerando pro quota unicamente i maxicanoni corrisposti attraverso contratto di leasing auto mentre l'arricchimento conseguente ai disinvestimenti confluiti sul conto corrente cointestato con il coniuge come gli apporti devono essere a questi imputati (nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2004, di un avviso di accertamento in base a redditometro che elevava il reddito conseguito da € 1.354,00 ad € 45.383,00. L'ente impositore considerava però erroneamente nel medesimo anno d'imposta l'intero maxicanone pagato di € 31.916,00 a fronte di un contratto di leasing auto. Inoltre, non teneva conto nella quantificazione della propria pretesa impositiva né del disinvestimento di titoli effettuato nell'anno 2005 per € 126.500,00 e neppure del saldo iniziale del conto corrente cointestato con la moglie pari ad € 38.582,36, che bene avrebbe potuto conseguire ad un apporto del coniuge medesimo).

87. Sentenza 63/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Del Medico

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Datore di lavoro – Attività verifica fiscale – Lavoratore dipendente – Presunti redditi fuori busta - - Omessa effettuazione indagini finanziarie - Mancata allegazione P.V.C. – Mancato assolvimento onere probatorio – Sussiste - Illegittimità pretesa – Consegue.

Massima:

E' illegittimo per mancato assolvimento dell'onere probatorio l'accertamento di maggiori redditi di lavoro dipendente in capo al lavoratore subordinato successivamente ad una verifica fiscale svolta nei confronti del datore di lavoro senza che il relativo P.V.C. fosse stato allegato e senza che fossero state effettuate indagini finanziarie (nel caso di specie il contribuente, lavoratore dipendente presso società già oggetto di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2006, risultava destinatario per il medesimo anno di un avviso di accertamento per presunti importi percepiti fuori busta con conseguente addebito di un maggior reddito di lavoro dipendente di € 4.228,00 e sanzioni di € 3.825,60. L'ente impositore aveva però omesso l'assolvimento dell'onere probatorio non allegando il Processo Verbale di Constatazione relativo alla verifica societaria e neppure aveva effettuato indagini finanziarie sui conti del contribuente).

88. Sentenza 4/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studio di settore – metodo matematico statistico – necessità di calarlo nella realtà – contraddittorio preventivo con l’Amministrazione finanziaria – necessità – mancanza del contraddittorio – atto di accertamento – invalidità.

Massima:

Gli studi di settore individuano un metodo matematico che contempla, nell’ambito di ciascun “cluster”, un numero qualificato di variabili al fine di tenere in considerazione, per quanto possibile, le realtà anche locali dei singoli settori di attività. I risultati di tali elaborazioni, suscettibili di assumere di valore di presunzione grave precisa e concordante, si riferiscono tuttavia ad attività svolte in condizioni di normalità, ossia per i contribuenti che nel periodo oggetto della verifica abbiano tenuto una condotta commerciale conforme agli “ordinari” canoni di economicità del singolo tipo di attività. Pertanto, al fine di calare i risultati statistico matematici elaborati in astratto nella realtà economica concreta è indispensabile che tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente si instauri un contraddittorio preventivo, a pena di illegittimità del successivo avviso di accertamento.

89. Sentenza 11/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Procedimento Tributario - Vendita immobile - Parte acquirente - Accertamento con adesione - Definizione controversia - Parte venditrice - Soggetto obbligato solido - Cessazione materia del contendere - Conseguenze - art. 46, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Massima:

L'accertamento con adesione della controversia in capo al compratore comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in capo al venditore obbligato in solido (Nel caso di specie, la contribuente aveva venduto un immobile, il cui valore veniva rettificato da 18mila a 28mila. L'ente impositore recuperava l'imposta ipotecaria e catastale notificando un atto a parte acquirente ed un altro atto a parte venditrice. L'acquirente definiva la propria controversia in accertamento con adesione, senza proporre ricorso).

90. Sentenza 58/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente e relatore: Schito

Intitolazione:

Avviso di accertamento – Istanza di autotutela – Silenzio dell'Ufficio – Ricorso del contribuente avverso l'accertamento – Declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accoglimento dell'istanza in pendenza del giudizio – Condanna dell'ufficio alle spese di lite – Consegue.

Massima:

L'estinzione del giudizio a seguito di tardivo annullamento in autotutela dell'atto impugnato, in accoglimento di motivata istanza in precedenza presentata, comporta la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese di lite. La Commissione, in considerazione che già in base all'istanza, ove tempestivamente esaminata, l'atto avrebbe potuto essere annullato senza costringere il contribuente alla proposizione del ricorso, ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.

91. Sentenza 2/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF - Accertamento sintetico in base al redditometro - Incostituzionalità della normativa per violazione dell'art. 23 della Costituzione - Non sussiste – Preventivo contraddittorio - Non è obbligatorio - Computo dell'abitazione principale - Legittimità - Beni di proprietà del coniuge in regime di separazione dei beni - Non vanno considerati. Deduzione dal reddito accertato dei redditi dichiarati dal coniuge - Esclusione.

Massima:

Va ribadita la legittimità costituzionale dell'accertamento in base al redditometro rispetto all'art. 23 della Costituzione come affermata dalla Corte Costituzionale con ordinanza del 13/7/04 n. 297. L'art. 38, e. 4° DPR 600/73, anteriormente alle modifiche apportate, con decorrenza dall'anno 2009, dal D.L. 78/10, non prevede l'obbligo di preventivo contraddittorio con il contribuente. Il giudice non ha il potere di eliminare dagli elementi indice (nella fattispecie l'abitazione principale) la capacità presuntiva di reddito connessa alla loro disponibilità. I beni di proprietà esclusiva del coniuge in regime di separazione dei beni non possono essere assunti a base dell'accertamento sintetico a carico dell'altro coniuge, il quale non può però pretendere la deduzione dal reddito accertato degli imponibili dichiarati.

92. Sentenza 16/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Landolfi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRES/IRAP/IVA - Accertamento basato sugli studi di settore - Rilevante scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore - Mancata prova da parte del contribuente dell'inapplicabilità dello studio di settore - Legittimità dell'accertamento - Valutazione in sede giudiziale della specificità dell'attività economica giustificativa della riduzione dei ricavi a quelli minimi dello studio - Sussiste.

Massima:

E' il contribuente che ha l'onere di provare la ragione della non applicabilità dello studio di settore all' esercizio dell'attività svolta. In mancanza di tale prova l'accertamento dell'ufficio che contenga la motivazione dell'applicabilità dello studio deve ritenersi legittimo. Il giudice ben può valutare esistenze di elementi che influenzano l'ordinario rendimento economico dell'attività del contribuente tali da giustificare il conseguimento di minori ricavi.

93. Sentenza 55/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Glendi

Intitolazione:

Accertamento a carico di S.n.c. - Istanza di annullamento in autotutela proposto in proprio dal legale rappresentante della società, in asserita riferibilità delle operazioni contestate con l'accertamento ad altro soggetto – Provvedimento di rigetto dell'istanza – E' atto impugnabile – Sindacato dal giudice tributario limitato alla legittimità del diniego di autotutela e non alla fondatezza della pretesa impositiva – Riunione del ricorso con quello successivamente proposto dalla società contro l'accertamento – Non necessita, comportando i due atti diverse valutazioni, data anche la diversa identità dei soggetti ricorrenti – Legittimità del provvedimento di diniego contenente valutazione delle richieste dell'istante ad adeguata motivazione delle ragioni del diniego.

Massima:

La Commissione, conformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, ha ritenuto impugnabile il diniego di autotutela, il cui sindacato da parte del giudice tributario deve riguardare il corretto esercizio del potere discrezionale dell'ufficio e non la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo il giudice sostituirsi all'Ufficio in valutazioni discrezionali. La Commissione ha escluso la necessità di riunire il ricorso avverso il provvedimento di diniego con quello avverso l'accertamento nei confronti della società, comportando i due atti valutazioni diverse e diversi essendo i soggetti ricorrenti. In mancanza di produzione dell'istanza, la Commissione si è pronunciata sull'asserito contrasto di motivazione tra il provvedimento di diniego e l'accertamento dichiarando la legittimità del diniego.

94. Sentenza 56/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IVA Accertamento anticipato – Ritardata acquisizione di elementi da organi diversi dall'Ente impositore relativi a soggetti avente sede legale in altra provincia – Imminente scadenza del termine di accertamento – Sussistenza della particolare motivata urgenza – Negozi compro oro – Acquisto da privati di oggetti usati e successiva vendita senza ulteriore trasformazione – Reverse change: inapplicabilità – Insussistenza di obiettiva incertezza della norma ai fini dell'applicabilità delle sanzioni.

Massima:

Deve ritenersi giustificato l'accertamento anticipato ove la particolare urgenza sia motivata da ritardo nell'acquisizione di elementi assunti in base ad indagini condotte da soggetto diverso e non coordinata territorialmente con l'Ente impositore e da imminente scadenza dei termini di accertamento. Per i negozi compro oro il reverse change può trovare applicazione solo ove si tratti di attività di cessione oro da investimento o di rottami d'oro non suscettibili di operazioni commerciali perché non riparabili e, quindi, da svolgersi in modo professionale e soggetta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Tale regime non è perciò applicabile alla vendita di gioielli usati. Non è ravvisabile in materia l'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione della norma.

95. Sentenza 24/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Zerilli, Relatore: De Stefano

Intitolazione:

Accertamento basato sugli studi di settore - Rilevante scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore - Mancata prova da parte del contribuente dell'inapplicabilità dello studio di settore - Legittimità dell'accertamento - Valutazione in sede giudiziale della specificità dell'attività economica giustificativa della riduzione dei ricavi a quelli minimi dello studio.

Massima:

Infatti il contribuente ha l'onere di provare la non applicabilità dello studio di settore all'esercizio dell'attività svolta. In mancanza di tale prova l'accertamento dell'ufficio che contenga la motivazione dell'applicabilità dello studio deve ritenersi legittimo. Il giudice ben può valutare esistenze di elementi che influenzano l'ordinario rendimento economico dell'attività del contribuente tali da giustificare il conseguimento di minori ricavi.

96. Sentenza 34/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: De Stefano

Intitolazione:

IRES/IRAP/IVA – Accertamento analitico induttivo basato sugli studi di settore – Legittimità – Elementi su cui si basa lo studio – Hanno valenza di presunzioni semplici il cui fondamento è da verificare in sede di obbligatorio contraddittorio con il contribuente – Applicazione del successivo studio evoluto più favorevole al contribuente anche per gli anni pregressi – Va riconosciuta – Utilizzazione dei correttivi anticrisi di cui al Decreto 7/6/2011 – Necessità di dimostrazione della situazione di crisi anche per l'anno di riferimento– Inassoggettibilità ad IVA dei maggiori ricavi da studio di settore – Infondatezza.

Massima:

Lo studio di settore deve essere adeguato alla concreta realtà economica dell'impresa e in sede di contraddittorio il contribuente può fornire la prova, con ogni mezzo, dell'inapplicabilità degli standard utilizzati dall'ufficio. E' legittima la richiesta di applicazione retroattiva del più favorevole successivo studio evoluto, in quanto più affidabile, ed anche del correttivo anticrisi previsto dal Decreto 716//2011, purchè in questo caso il contribuente fornisca prova adeguata dell'esistenza della crisi del settore di attività nell'anno oggetto di accertamento. Gli studi di settore costituiscono strumento di accertamento anche ai fini IVA sicché i maggiori ricavi sono soggetti anche a tale tributo.

97. Sentenza 4/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF/IRAP/IVA – Accertamento analitico induttivo in base ad indagini bancarie – Contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione – Non sussiste – Mancata allegazione dei provvedimenti autorizzativi - Irrilevanza – Automatica deduzione dei maggiori ricavi costituiti dagli ingiustificati prelevamenti di costi in misura percentuale - Inammissibilità – Sanzione per infedele dichiarazione - Consegu.

Massima:

La legittimità costituzionale degli accertamenti bancari mediante riconduzione a ricavi oltre che dei versamenti anche dei prelevamenti è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 225 dell'8/6/05 dovendosi deve tener conto non solo dei maggiori ricavi ma anche dei costi relativi. La mancata allegazione dei provvedimenti autorizzativi all'accertamento non ne inficia la legittimità, prevedendo la normativa solo l'esistenza dei detti provvedimenti e non la necessaria consegna al contribuente. Peraltro, come da orientamento prevalente della cassazione, la violazione delle regole sull'accertamento tributario non comporta, in assenza di specifiche previsioni, l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti. Non consegue l'automatica deduzione d'ufficio di costi in misura percentuale all'entità dei maggiori ricavi desumibili dalla rilevazione dei prelevamenti ingiustificati, se il contribuente non dimostra l'utilizzo dei prelevamenti per pagare specifici beneficiari. Ancorchè nell'ambito di accertamento presuntivo, la sanzione per infedele dichiarazione si rende dovuta ove non ricorrano i casi previsti dall'art. 6 D.L.vo 472/97 e dell'art. 10 DL 212/2000.

98. Sentenza 30/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Glendi

Intitolazione:

AUTOTUTELA – Istanza di estensione in autotutela di giudicato sulla mancanza del presupposto impositivo a periodi imposta precedenti fondati sullo stesso presupposto – Provvedimento di diniego - Impugnabilità – Limiti – Intervenuto giudicato anche per le declaratorie di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso gli accertamenti relativi ad anni precedenti – Non osta all'esercizio dell'autotutela – Rilevanza del giudicato esterno anche per annualità diverse – Sussiste ove attenga a qualificazioni giuridiche costanti per più periodi – Mancata valutazione di tale circostanza in riferimento agli anni precedenti – Configura difetto di motivazione - Conseguisce l'illegittimità del provvedimento di diniego.

Massima:

Il provvedimento con cui l'ufficio rifiuta di annullare in via di autotutela precedenti atti impositivi resisi definitivi a seguito di sopravvenuto giudicato su accertamento per successivo periodo d'imposta basato sullo stesso presupposto impositivo, è atto impugnabile, ma ai soli fini della verifica della legittimità del diniego e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Non può costituire impedimento dell'esercizio del potere di autotutela la divenuta esecutività dei precedenti provvedimenti oggetto della richiesta di annullamento a seguito di declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi proposti, non essendosi formato alcun giudicato sostanziale favorevole all'ufficio. Neppure è di ostacolo all'autotutela l'autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun periodo d'imposta, potendosi estendere il giudicato esterno ad altri periodi d'imposta con identico presupposto impositivo. L'ufficio aveva l'obbligo di verificare la rilevanza del giudicato sul punto rispetto ai pregressi periodi d'imposta e di motivare il diniego. Sotto i rilevati profili il provvedimento di diniego di autotutela, è, quindi, illegittimo.

99. Sentenza 40/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

Provvedimento di autotutela parziale – riduzione della pretesa fiscale in caso di accertamento in base al redditometro resosi definitivo – Impugnazione – Ammissibilità – Omessa valutazione di documentata maggior vetustà di autovettura – Riconoscimento di ulteriore riduzione del valore riferibile al detto bene.

Massima:

L'impugnazione del provvedimento di autotutela parziale contenente rideterminazione reddituale rispetto all'accertamento originario deve ritenersi consentita in esercizio del di diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito e dai principi di collaborazione che devono sussistere tra fisco contribuente.

La verifica in sede giudiziale dell'esercizio discrezionale da parte dell'Ufficio incide anche, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul rapporto tributario. Va, quindi, riconosciuta la maggior vetustà di automezzo, documentata in sede di istanza di autotutela e non riconosciuta dall'ufficio, con conseguente ulteriore riduzione del reddito accertato.

100. Sentenza 71/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

Accertamento – Studi di settore – Motivazione deve contenere le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni rese in sede di contraddittorio dal contribuente cui incombe l'onere di dimostrare l' esistenza di cause di inapplicabilità degli studi – Deduzione costi per lavori eseguiti – Sussiste la necessità di idonea documentazione – Minore incidenza sui ricavi per lavori eseguiti a società partecipata – Insussistenza ove consegua la riduzione dei margini di profitto al di sotto di quelli reali di mercato – Riconosciuta sopravvenuta incidenza negativa di prezzi pattuiti in anni precedenti e di numerose assenze del personale.

Massima:

Ribadito che grava sul contribuente l'onere di provare i motivi di inapplicabilità dello studio di settore al caso concreto. Il ricorrente ha altresì l'onere di dimostrare l'effettività dei maggiori costi che afferma esser stati sostenuti, mentre si deve tener conto di oggettive cause sopravvenute di incidenza negativa sul conseguimento dei ricavi.

101. Sentenza 26/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Glendi

Intitolazione:

IRPEF – Accertamento analitico induttivo basato sugli studi di settore – Ricorso del contribuente non pervenuto all'Ufficio per disguido imputabile al servizio postale – Motivo di rimessione in termini – Sussiste – Contestazione sull'applicazione dello studio di settore utilizzato dall'Ufficio in generico richiamo a crisi del settore e mancanza di prova concreta a giustificazione dello scostamento dei ricavi da quelli dello studio – Legittimità dell'accertamento.

Massima:

La dimostrazione del mancato ricevimento da parte dell'Ufficio del ricorso spedito a mezzo posta, con corretta compilazione della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento, per errore imputabile all'ufficio postale, costituisce valido motivo di rimessione in termini per la proposizione del ricorso. Non inficia la legittimità dell'accertamento in base allo studio di settore la generica affermazione di esistenza nell'anno accertato di crisi del settore di attività, priva di concreti supporti probatori, a giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati con quelli dello studio, a fronte, peraltro, di perdurante situazione di perdita dell'impresa pur con spese di personale superiori, sì da indurre a ritenere privo di valide ragioni economiche il mantenimento in attività della impresa medesima.



CATASTO

1. Sentenza 6/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore: Celle

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – visure ipotecarie e catastali - art. 47 bis dpr 29 settembre 1973, n. 602 – rilascio gratuito – ratio.

Massima:

La ratio dell'art. 47 bis DPR 602/73 – il quale prevede che i competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio rilascino gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati – non è quella di favorire l'attività imprenditoriale delle concessionarie, bensì di potenziare la riscossione coattiva, rilevato che tale attività è finalizzata al soddisfacimento del preminente interesse pubblico al recupero dei tributi evasi e degli altri crediti pubblici.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CELLE:	MARINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 550/10
spedito il 29/03/2010
- avverso la sentenza n° 28/03/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO IMPERIA

controparte:

GEST LINE S/PA
VIA BRACCO N. 20 80133 NAPOLI NA

difeso da:

STUDIO FANTOZZI BELLI CONTARINI CHIARIZIA E ALTRI
VIA SICILIA 66 00100 ROMA RM

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO n° 7410/06

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 550/10

UDIENZA DEL

10/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

6

PRONUNCIATA IL:

10/11/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 GEN. 2012

Il Segretario

[Handwritten Signature]


**OGGETTO DELLA DOMANDA
DINIEGO RIMBORSO PROVV. N. 7410/2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società Gest Line S.p.A. (ora Equitalia Polis S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, depositava Ricorso in data 29/12/2008 alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, avverso il diniego di rimborso relativa ad esborsi effettuati a titolo di tasse e tributi speciali per visure ipotecarie e catastali per €. 2.148,00 oltre interessi e maggior danno da svalutazione economica, sostenendo l'illegittimità del provvedimento impugnato, esponendo di aver conferito alla società Sistemina S.p.A. un mandato speciale con rappresentanza a procedere in suo nome e per conto in relazione a varie attività tra le quali quelle relative alla ricerca nei pubblici registri immobiliari e nella banca dati catastale; tale società a sua volta aveva stipulato un contratto di mandato con la Grifone S.r.L. con il quale aveva trasferito i medesimi poteri già conferiti dalla Gest Line S.p.A..

L'Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Imperia depositava memoria di Costituzione in giudizio ex art. 23 Dgls 31/12/1992 n. 546 alla Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, avverso il ricorso della società contribuente, richiedendone il rigetto e la conseguenziale conferma dell'operato dell'Ufficio, contestando l'estensione dell'esenzione tributaria a soggetti diversi da quelli specificamente indicati nell'art. 47 bis DPR 602/73, confermando la sua applicabilità ai soli concessionari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia con sentenza n. 28/03/09 depositata in data 19/02/2009, accoglieva il ricorso.

L'Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Imperia depositava in data 29/03/2010 atto di Appello, richiedendo in riforma dell'impugnata decisione, la



conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio riportandosi alle argomentazioni formulate nel primo grado del giudizio.

La società Equitalia Polis S.p.A. (già Gest Line S.p.A.) depositava in data 03/04/2010 Atto di Costituzione in giudizio e Controdeduzioni contro l'appello dell'Ufficio richiedendo la conferma dell'impugnata decisione producendo giurisprudenza di Commissioni Tributarie, riportandosi alle argomentazioni formulate nel primo grado del giudizio.

L'Agenzia del territorio Ufficio Provinciale di Imperia depositava in data 24/07/2010 n° 2 decisioni di Commissioni Tributarie Regionali di accoglimento della tesi dell'amministrazione.

All'udienza pubblica fissata del 10/11/2011

la Commissione Tributaria Regionale di Genova,

esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta,

sentita la parte costituita Agenzia del Territorio,


ritenuto che l'art. 47 bis DPR 602/73 vigente sino al 21/08/2008 prevede che i competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio rilascino gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati,

considerato che la ratio di tale norma è quella di potenziare la riscossione coattiva e non quella di favorire l'attività imprenditoriale delle concessionarie, rilevato che tali attività sono finalizzate al soddisfacimento del preminente interesse pubblico al recupero dei tributi evasi e degli altri crediti pubblici.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Conferma l'impugnata decisione, respinge l'appello dell'Agenzia del Territorio Ufficio Imperia.




Spese compensate

Genova 10/11/2011


Il Relatore

Avv. Marina Celle

Handwritten signature of Marina Celle in black ink.

Il Presidente

Dott. Antonio Maglione

Handwritten signature of Antonio Maglione in black ink.

2. Sentenza 67/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Laurenzana

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – Docfa – rettifica – caratteristiche “intrinseche” dell’immobile e contesto – valutazione - necessità

Massima:

La rettifica della Docfa operata dall’Ufficio deve essere motivata e fondata sulle caratteristiche proprie dell’immobile e sul contesto in cui lo stesso è ubicato (nella specie, è stato confermato il declassamento proposto con la Docfa in considerazione del fatto che l’immobile era accessibile solo da croce pedonale, che era privo di ascensore con scala interna ripida e stretta, che le ultime modifiche strutturali erano risalenti nel tempo e che gli altri immobili siti nello stesso stabile, con caratteristiche analoghe all’immobile oggetto di classamento, erano già originariamente classificati nella categoria invocata dal contribuente).

3. Sentenza 37/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – attribuzione della rendita – caratteristiche dell’unità immobiliare – caratteristiche delle unità immobiliare – limitrofe- necessità.

Massima:

Ai fini della attribuzione della rendita catastale ad un immobile, assume rilevanza la sua vetustà e la sua più o meno facile accessibilità, dovendo altresì tenere in considerazione la rendita già attribuita ad altra unità immobiliare, situata nello stesso edificio al piano immediatamente superiore.

4. Sentenza 50/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano

Intitolazione:

ACCERTAMENTI CATASTALI – classamento di un immobile – permanere delle caratteristiche “intrinseche” dell’immobile – rilevanza secondaria delle caratteristiche “estrinseche”

Massima:

Ai fini della attribuzione della categoria e classe catastale di un immobile assume rilevanza il permanere delle caratteristiche “intrinseche” dell’immobile rispetto alle circostanze “estrinseche” che assumono rilevanza secondaria nell’attribuzione della categoria e classe catastale (fattispecie relativa ad immobile sito in Arenzano).

5. Sentenza 56/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Giusti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – attribuzione di categoria – confronto con le unità immobiliari presenti nello stesso caseggiato – caratteristiche intrinseche – necessità – stato di manutenzione – irrilevanza

Massima:

Ai fini della attribuzione della categoria catastale ad un immobile, assumono rilevanza le caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari (ampiezza vani, superficie, altezze interne), la zona in cui è situato, nonché, in ottica comparativa, le altre unità immobiliari presenti nel fabbricato ove è ubicato l'immobile di cui si discute; al contrario, lo stato di manutenzione dell'immobile è irrilevante ai fini dell'attribuzione della categoria, assumendo rilevanza ai soli fini commerciali.

6. Sentenza 78/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTI CATASTALI – classamento di un immobile – comparazione con classamento degli immobili limitrofi – valutazione delle forme di investimento edilizio prevalenti nella zona – legittimità.

Massima:

E' legittimo l'operato dell'Agenzia del Territorio che abbia attribuito un maggiore classamento ad un immobile (rispetto a quello proposto dal contribuente con procedura DOCF) avendo tenuto conto sia del classamento degli immobili situati in stabili limitrofi della zona che delle normali forme di investimento edilizio avvenute secondo gli usi e pratiche prevalenti nel luogo.

7. Sentenza 33/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Brusco

Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – box – pertinenzialità – solo se il box è nelle immediate vicinanze dell’immobile di cui è ritenuto pertinenziale – sussistenza requisito oggettivo - esclusione.

Massima:

In un Comune di piccole dimensioni (come, nella specie, il Comune di Moneglia), che sia carente per la sua conformazione territoriale di strutture destinate a parcheggi, sussiste il presupposto oggettivo della pertinenzialità tra un box ed il fabbricato principale, anche se il bene accessorio non si trova nelle immediate vicinanze del bene principale, in quanto lo steso è comunque destinato ad essere al servizio dell’abitazione principale (conseguentemente, la Commissione ha annullato l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio che aveva contestato il carattere pertinenziale del box oggetto di cessione).

8. Sentenza 70/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Mignone

Intitolazione:

IMPOSTE di REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI – rettifica - valore di un box – stime OMI – mancata effettuazione riscontro comparativo – mancata analisi caratteristiche materiali – avviso di liquidazione – illegittimità.

Massima:

E' illegittimo l'accertamento con cui l'Ufficio abbia rettificato il valore di un box, dichiarato nell'atto di vendita, unicamente sulla base delle stime OMI, senza che sia stato effettuato alcun riscontro comparativo con il valore di altri immobili siti nella stessa zona, e senza che siano state analizzate le caratteristiche materiali del bene.

9. Sentenza 71/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – autoliquidazione – controllo dell’Ufficio – omesso o parziale versamento del tributo – sanzioni – legittimità.

Massima:

In caso di successione, le imposte ipotecarie e catastali devono essere pagate dal contribuente in autoliquidazione attraverso il modello F23 da presentare all’Ufficio unitamente alla denuncia di successione. L’Ufficio, successivamente alla presentazione della denuncia di successione, provvede entro tre anni al controllo della dichiarazione e del regolare versamento delle imposte, emettendo, ove ravvisi irregolarità nell’autoliquidazione, un avviso di liquidazione. In tale caso, quando il contribuente non abbia versato in tutto od in parte le imposte dovute, si rendono dovute le sanzioni, a nulla rilevando che il contribuente, dopo la notifica dell’avviso di liquidazione, abbia provveduto a presentazione una dichiarazione integrativa.

10. Sentenza 25/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Mazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – operazioni oggettivamente inesistenti – onere della prova – a carico dell’Amministrazione finanziaria – sussistenza.

Massima:

E’ legittimo l’accertamento notificato oltre i dodici mesi dalla data di presentazione della DOCFA in quanto tale termine si riferisce unicamente all’inserimento della rendita nella banca Dati dell’Agenzia del Territorio e non al termine entro il quale l’Ufficio deve rettificare la rendita proposta.

11. Sentenza 44/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Torti

Intitolazione:

CATASTO – Cabina elettrica connessa a galleria di autostrada - Attribuzione della categoria catastale D/1. Illegittimità – Compete la categoria E/1.

Massima:

Con riguardo alla classificazione catastale di un'unità immobiliare destinata a "stazione di trasporto autostradale" (nella specie, ricomprensente una cabina elettrica, un posto di manutenzione, un deposito, un ricovero automezzi), è indubitabile che la stessa costituisca supporto alla gestione autostradale essendo quindi dotata, per se stessa, di un'autonomia funzionale e reddituale, non determinando il suo esclusivo asservimento all'attività dell'autostrada il venire meno della sua capacità di produrre reddito, anche solo come componente utile per la redditività della gestione (la Commissione conferma la classificazione nella categoria "D/1" accertata dall'atto impugnato).

12. Sentenza 64/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Marchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – box – attribuzione della classe – fattispecie.

Massima:

Nell'ipotesi di un locale adibito a box che al suo interno abbia un pilastro portante che ne limita l'utilizzo, che non possieda un ingresso agevole e che non sia liberamente cedibile dovendo essere asservito ad un'abitazione, nell'ambito della categoria C/6 la classe deve essere ridotta dalla VII° alla VI (per una consistenza, nella specie, di mq 28, per una rendita di € 390,44).

13. Sentenza 54/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – revisione del classamento – contribuente deve provare le condizioni che legittimano la revisione – diversa distribuzione spazi interni – irrilevanza.

Massima:

Qualora il contribuente abbia proposto un diverso classamento catastale con procedura DOCFA ed abbia impugnato la rettifica operata dall'Ufficio, deve dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano la sua domanda. Al riguardo, ai fini della conferma del classamento richiesto, è irrilevante il fatto che via sia stata una diversa distribuzione degli spazi interni (consistente nell'abbattimento di una piccola parete nel soggiorno), allorché non vi siano state modifiche sostanziali alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile rispetto al classamento originario, considerando altresì la zona censuaria e l'ubicazione tipicamente centrale dell'immobile, la superficie complessiva e la consistenza dei vani, la presenza di un lastrico solare e l'esposizione privilegiata (nella specie, su di un lungomare).

14. Sentenza 24/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Caputo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO CATASTALE – revisione del classamento – contribuente deve provare le condizioni che legittimano la revisione – diversa distribuzione spazi interni – irrilevanza.

Massima:

Recependo mutato orientamento della Dir. Gen. Del Catasto, di cui a prot. 49633 del 29/9/2010, l'Agenzia del Territorio ha attribuito a cabina elettrica in ambito autostradale la cat. D/1 in considerazione delle finalità commerciali della rete autostradale e del fatto che la cabina elettrica costituisce edificio distinto rispetto alla stazione del servizio di trasporto.

La Commissione non ha condiviso tale interpretazione, disattendendo anche sentenza del C.T.P. Di Genova 31/5/2011, secondo la quale tutte le strutture autostradali sarebbero produttrici di reddito, venendo ad incidere sul calcolo della tariffa, ma ha ritenuto doversi, tale tipo di cabina attribuire la Cat. E/1, in quanto bene strumentale per il funzionamento dell'autostrada, privo di autonomia funzionale e reddituale.

15. Sentenza 34/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

CATASTO – Capannoni ricadenti in area del demanio marittimo in ambito portuale destinati a temporaneo ricovero di merce da imbarcare o sbarcare, ottenuta in concessione da SPA – Mancato collegamento catastale con una stazione marittima finalizzata ad assicurare lo svolgimento del pubblico trasporto – Esclusione dall'inserimento nella Cat.E/1 – Conseguenza, data la destinazione prettamente commerciale dei detti immobili, l'attribuzione della Cat.D/8 – Effettuazione di stima senza sopralluogo: irrilevanza.

Massima:

L'impugnazione della Cat. D/8, attribuita dall'Agenzia del Territorio a due capannoni per ricovero merci in area sita in ambito portuale, in luogo della Cat. E/1, si fonda, secondo la società ricorrente, sul presupposto che detti capannoni di tutte le attrezzature fisse e fabbricati configuranti una stazione marittima avente finalità di assicurare lo svolgimento del trasporto pubblico.

La Commissione (disattendendo anche recente sentenza, n. 169/12 del 30/11/2011 della C.T.P. di Trieste, favorevole al contribuente), ha considerato che i fabbricati in questione hanno autonomia funzionale e reddituale connessa ad esercizio esclusivo di una attività economica distinta dal servizio pubblico e classificabili, quindi, nella CAT. D/8. Deve ritenersi altresì legittima la stima degli immobili, senza sopralluogo, in base alle disposizioni del DM 701/94.

16. Sentenza 15/6/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi

Intitolazione:

IPOTECARIE CATASTALI - Avviso di liquidazione - Revoca agevolazione prima casa per acquisto box pertinenziale a consistente distanza dall'abitazione prima casa – Mancata prova dell'effettiva distanza tra i due beni - Esistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del vincolo pertinenziale - Illegittimità del provvedimento di revoca.

Massima:

Il vincolo di pertinenza di box adibito a parcheggio non può essere aprioristicamente escluso dalla distanza con l'abitazione principale, non ponendo l'art. 817 C.C. parametri minimi spaziali da osservare ed occorrendo invece verificare in concreto la destinazione durevole di un bene a servizio dell'altro. La distanza del bene pertinenziale rispetto a quello principale va oggettivamente provata, tenendo conto di scorciatoie che permettono di abbreviare il percorso - Può essere ravvisato il vincolo di pertinenzialità tra parcheggio a metà percorso tra abitazione a monte e centro rivierasco turistico, data la nota impossibilità di parcheggio vicino alla casa e nel detto centro.



CONTENZIOSO

1. Sentenza 63/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – compagnia di assicurazione – escussione della garanzia da parte dell’Ufficio – insussistenza del debito tributario – istanza di rimborso per la restituzione della garanzia – giurisdizione del giudice tributario - insussistenza

Massima:

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda con cui la Compagnia di assicurazione abbia inutilmente domandato all’Amministrazione finanziaria la restituzione di una garanzia prestata a favore di un contribuente ed escussa dall’Ufficio (in conseguenza del mancato pagamento della prima rata del piano di rateazione), in quanto la Compagnia di assicurazione ha azione diretta solamente nei confronti del debitore garantito al quale è legata da un rapporto di provvista, e non nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con il quale non ha alcun rapporto se non quello del pagamento dell’importo garantito.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 421/11
depositato il 02/03/2011
- avverso la sentenza n° 10/05/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

ROTONDO BARTOLOMEO
VIA CAVOUR 22 17028 SPOTORNO SV

difeso da:

BRIGNOLE BATTISTA
VIA CAVOUR 22 17028 SPOTORNO SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P010500956 IVA+IRPEF+IRAP 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 421/11

UDIENZA DEL

15/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

63

PRONUNCIATA IL:

15/3/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 MAG. 2012

Il Segretario

Alberto

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Rotondo Bartolomeo, esercente panificio, appella avverso la sentenza 10/5/2010, concernente Irpef, Irap e Iva anno 2005, che in parziale accoglimento del ricorso, aveva determinato i maggiori ricavi, riconoscendo un abbattimento del 10% rispetto ai ricavi accertati definitivamente dall'ufficio. Il fatto consiste nell'accertamento per tale anno d'imposta, nel quale erano stati evidenziati maggiori ricavi per Euro 70.185,52 con conseguenti maggiori tributi, a seguito delle risultanze degli studi di settore, in base ai quali l'ammontare dei ricavi è risultato inferiore a quello derivante dall'art. 62 bis del DL 331/93.

L'appellante eccepisce in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del DPR 600/73, poiché i giudici di prime cure non hanno correttamente valutato la legittimità delle presunzioni utilizzate dall'Agenzia per giungere alla pretesa omessa registrazione dei ricavi, affermando altresì che la Commissione Provinciale ha omesso di qualificare le presunzioni dell'ufficio che, fondando sostanzialmente sulle metodologie di controllo dello studio di settore, ha utilizzato presunzioni non qualificabili come gravi, precise e concordanti.

Il contribuente sostiene che l'avviso di accertamento in oggetto presenta una motivazione solo apparente ed in quanto tale inesistente.

Nel merito afferma che la controversia presenta alcuni aspetti dai quali si evince che l'ufficio ha abusato del suo potere di accertamento utilizzando dati ed elementi che oggettivamente sono errati.

Infatti il rapporto di trasformazione applicato nella misura di 1,14 quale media tra i diversi fattori di moltiplicazione, non rappresenta il valore medio ricavabile dai dati messi in rilievo dall'ufficio.

Il secondo aspetto riguarda la produzione di dolci, poiché le dichiarazioni fornite dall'appellante in sede di accesso, erano riferite ai ricavi.

Alla luce di quanto sopra chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in subordine, un abbattimento ben più sensibile rispetto a quello deciso in 1° grado.

Controdeduce l'ufficio, il quale, contesta le affermazioni del contribuente circa la carenza della motivazione dell'accertamento e nel merito le argomentazioni di parte, richiamando la normativa in materia di studi di settore, affermando che gli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore cui si riferisce.

Appella altresì incidentalmente la sentenza "de qua", laddove ha riconosciuto un abbattimento del 10% rispetto ai ricavi accertati, ribadendo che l'accertamento in oggetto si fonda su gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi, i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La sentenza impugnata è anche censurabile sotto l'aspetto in cui omette di considerare i rilievi dell'ufficio in ordine al comportamento antieconomico dell'impresa, che ha dichiarato redditi irrisori per gli anni 2004,2005,2006.

Inoltre la sentenza di 1° grado non tiene conto del fatto che, nei confronti del contribuente sono stati emessi diversi atti di contestazione per violazione dell'obbligo di emissione degli scontrini fiscali.

Nel merito ribadisce la coerenza dell'accertamento effettuato

Alla luce di quanto sopra chiede la reiezione dell'appello, e l'accoglimento della domanda incidentale

DIRITTO

L'appello del contribuente non è meritevole di accoglimento, mentre è da accogliere l'appello incidentale dell'ufficio, con la conferma integrale dell'avviso di accertamento.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione evidenzia che l'accertamento in questione si basa sull'art. 62 sexies del DL 331/93, che ha previsto espressamente la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di fare ricorso agli studi di settore.

Tale articolo dispone che gli accertamenti ex art. 39 1° comma lett. d) del DPR 600/73 possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore.

Aggiungasi inoltre il principio assolutamente consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale è legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/73, ove le dichiarazioni fiscali del contribuente evidenzino un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, e quindi l'attività gestionale sia assolutamente antieconomica (per tutte sent. 1409/2007).

Sulla "vexata quaestio" concernente gli studi di settore si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione, la quale ha sostenuto la legittimità degli accertamenti presuntivi di ricavi, precisando peraltro i limiti applicativi di tali strumenti.

Infatti la Suprema Corte ha statuito che l'applicazione degli strumenti presuntivi rappresentati dagli studi di settore deve essere necessariamente connotata da flessibilità, in sintonia con l'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.

In definitiva l'attività accertativa potrà sicuramente affondare le radici negli studi di settore, calibrandoli alla realtà dell'azienda verificata.

Nella fattispecie inoltre non si può negare che sussista chiaramente il comportamento antieconomico del contribuente, laddove viene dichiarato un reddito al limite della sussistenza, e pertanto è consentito all'ufficio, in tale circostanza, dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi, con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

In sostanza deve ritenersi legittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore nei confronti di un contribuente i cui ricavi presentino incongruenze e anomalie gravi tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta.

Nel caso concreto è stato regolarmente instaurato il contraddittorio, ed in tal sede l'ufficio, tenuto conto delle argomentazioni della parte contribuente, aveva proposto una riduzione da Euro 90.950,73 a Euro 70.185,52, al quale la parte non aderì.

Alla luce di quanto sopra l'appello della contribuente deve essere rigettato mentre la sentenza di 1° grado deve essere riformata nel senso favorevole all'ufficio, per le motivazioni di cui sopra.


Per quanto riguarda le spese di giudizio, trattandosi di studi di settore, in costante evoluzione giurisprudenziale, le medesime devono essere compensate ex art. 15 del DLGS 554/92.

PQM


La Commissione rigetta l'appello principale del contribuente e accoglie l'appello incidentale dell'ufficio, in riforma della sentenza di 1° grado e conferma integralmente l'avviso di accertamento. Spese compensate

Genova 15/3/2012

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



2. Sentenza 68/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Barabino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – iscrizione a ruolo – impugnazione – mancata notifica accertamento – legittimazione passiva – Agenzia delle Entrate – sussiste – mancata deduzione vizi propri della cartella di pagamento – Agente della Riscossione – integrazione del contraddittorio – esclusione.

Massima:

Qualora il contribuente impugni l'iscrizione a ruolo, nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, eccependo la mancata previa notifica del relativo accertamento, se con il ricorso non è contestato alcun vizio proprio della cartella di pagamento, non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio con l'Agente della riscossione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2174/10
depositato il 25/11/2010
- avverso la sentenza n° 134/10/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

SIGNER MARTHA
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENO VA GE

difeso da:

ODINO LUIGI E CLAUDIO BURLANDO
VIA XII OTTOBRE 12/3A 16121 GENOVA GE

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA
AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

SIGNER MARTHA
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENO VA GE

difeso da:

ODINO LUIGI E CLAUDIO BURLANDO
VIA XII OTTOBRE 12/3A 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO IVA+IRPEF+IRAP 2002
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090012727939 IVA+IRPEF+IRAP 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2174/10

UDIENZA DEL

05/12/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

68

PRONUNCIATA IL:

5/12/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 MAG. 2012

Il Segretario



SEZIONE

N. 1
REG. GENERALE

N 2174/10
UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

F A T T O

A seguito di avviso di accertamento n. R4C011301914/2008, regolarmente notificato alla Sig.ra Martha Signer in data 21.10.2008, ex art. 140 c.p.c. e non impugnato, è stata emessa la relativa cartella esattoriale : il messo speciale, incaricato della notifica , non avendo reperito nessuno presso la residenza della sig.ra Signer. - Genova, Via Lavinia 31/18 -, ha proceduto alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., certificando l'espletamento di tutte le formalità prescritte da tale norma La Sig.ra Martha Signer, non ha mai ritirato neppure la raccomandata di avviso dell'avvenuto deposito, che è tornata al mittente.

La Contribuente ha proposto ricorso eccependo unicamente la mancata notificazione dell'avviso di accertamento n. R4C011301914/2008. posto a fondamento della cartella di pagamento successivamente scaturita, sostenendo di non aver mai ricevuto nulla.

L'Ufficio si è costituito in giudizio in data 10/11/2009, evidenziando l'avvenuta regolare notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'avviso di accertamento.

In data 19 marzo 2010 la Contribuente ha presentato motivi aggiunti al ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 134/10/10, depositata il 30/4/2010, ha rigettato il ricorso.

La Contribuente ha appellato la sentenza sopra indicata eccependo :

- **mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario;**
- **omissioni e carenze probatorie in ordine alla notificazione dell'avviso di accertamento, ed in particolare:**
 - **mancato perfezionamento delle formalità incombenti sul messo not. semplice produzione da parte dell'Ufficio di una busta che nulla avrebbe in relazione all'invio del plico raccomandato;**
 - **mancanza di firma o indicazione sulla ricevuta di ritorno;**



SEZIONE

N. 1
REG. GENERALE

N 2174/10
UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

- mancanza del c.d. bollo tondo ;
- irrilevanza giuridica, fino a querela di falso, dell'operato del messo notificatore, in presenza di formalità mai eseguite dal messo stesso.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita controdeducendo.

Questo Collegio ,visti ed esaminati gli atti osserva quanto di seguito dettagliato.

Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario.

Risulta chiaramente dalle carte processuali, che il ricorso introduttivo del giudizio non contiene alcuna eccezione in merito a vizi propri della cartella di pagamento e pertanto, è stato correttamente proposto esclusivamente nei confronti dell'Ufficio impositore. E' evidente, dunque, che - vertendo la materia del contendere unicamente sulla regolarità o meno della notificazione dell'avviso di accertamento che ha dato origine all'iscrizione a ruolo , il Concessionario della riscossione è del tutto privo di legittimazione passiva e di interesse a partecipare al processo.

Correttamente, quindi, non è stata richiesta, né disposta, alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo ,ne discende la pretestuosità dell'eccezione formulata in proposito nell'atto di appello e l'infondatezza della relativa domanda di rimessione delle Parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Presunte omissioni e carenze probatorie in ordine alla notificazione dell'avviso di accertamento, ed in particolare:

- a) mancato perfezionamento delle formalità incumbenti sul messo notificatore.

L'avviso di accertamento è stato puntualmente e ritualmente notificato dall'Ufficio con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., richiamato in ambito tributario dall'alt. 60 D.P.R. 600/73 ; è noto ,infatti , che l'art. 140 c.p.c. – rubricato "Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia" -dispone che, qualora non sia possibile



SEZIONE

N. 1
REG. GENERALE

N 2174/10
UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

procedere alla notifica a mani proprie del destinatario ex art. 138 c.p.c., o nei luoghi ed alle persone indicate dal successivo art. 139 c.p.c. (residenza, dimora o domicilio del consegnatario), e non sia possibile reperire una persona abilitata a ricevere l'atto al posto del destinatario (persona di famiglia; addetto alla casa/ufficio/azienda; portiere dello stabile dove si trova l'abitazione/ufficio/azienda; vicino di casa che accetti di ricevere l'atto) o questi soggetti abbiano rifiutato di ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario notifica l'atto eseguendo tre distinte e connesse formalità:

deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi mediante :

affissione di avviso di deposito (in busta chiusa e sigillata) alla porta o alla cassetta postale presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario;

spedizione (tramite postino) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con cui si " comunica al destinatario il deposito suddetto.

La notifica si perfeziona al compimento delle tre formalità sopra indicate.

Come risulta dai documenti prodotti in primo grado, (relazione di notificazione posta in calce all'accertamento, raccomandata e avviso di ricevimento), il messo notificatore ha osservato tutti gli adempimenti prescritti per la notificazione ai sensi dell'art. 140 del c.p.c.

la relata di notifica espone pacificamente che, in data 17.10.2008, il messo speciale si è recato presso la residenza della Sig.ra Signer - in Via Lavinia 31/18 - ove non ha rinvenuto né la destinataria dell'atto né altra persona ex lege abilitata a ricevere l'atto stesso il successivo 21.10.2008, il pubblico ufficiale ha depositato copia dell'atto nella casa comunale ed ha affisso il prescritto avviso alla casa di abitazione della ricorrente;

07



SEZIONE

N. 1
REG. GENERALE

N 2174/10
UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

in pari data, il messo ha poi provveduto ad inviare la raccomandata a.r. n. 13529650073-5, come risulta dal timbro di spedizione apposto sulla relata dall'Ufficio Postale di Genova Centro;

l'avviso di ricevimento della missiva non reca la sottoscrizione della destinataria, che era assente, come attestato dal postino in data 22.10.2008;

successivamente, la raccomandata non è mai stata ritirata dalla contribuente, di talché essa è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

Da quanto sopra, dimostra che la procedura notificatoria è stata eseguita nel pieno rispetto della legge, contrariamente a quanto asserito.

b) Sulla c.d. semplice produzione da parte dell'Ufficio di una busta che nulla proverebbe in relazione all'invio del plico raccomandato

Tale motivo d'impugnazione è infondato. Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Contribuente, il messo, dopo aver esperito le formalità del deposito alla casa comunale e dell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, gliene ha dato notizia — come prescritto dal citato art. 140 c.p.c. — per raccomandata con avviso di ricevimento. La busta prodotta in copia in primo grado (e di cui l'Ufficio si dichiara sin d'ora disposto ad esibire in originale) contiene tale comunicazione, come è reso evidente dal fatto che il numero della raccomandata apposto sulla busta corrisponde esattamente a quello indicato nell'avviso di ricevimento e nella relazione di notificazione (che, come noto, fa fede fino a querela di falso di

quanto in essa affermato dal messo notificatore)

e) Sull'ecceppita mancanza di firma o indicazione sulla ricevuta di ritorno



SEZIONE

N. 1
REG. GENERALE

N 2174/10
UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

L'eccezione non è convincente in quanto come potrebbe esservi un segno di firma, se la raccomandata non è stata ricevuta, causa assenza della destinataria Sig.ra Signer e, di qualunque altro soggetto potenzialmente legittimato .

Non vi sono segni di firma perché chiaramente nessuno era presente al momento in cui la raccomandata informativa è giunta presso l'indirizzo di residenza della destinataria, come si legge sulla stessa missiva e sull'avviso di ricevimento, ove il postino scrive "assente, 22.10.2008".

L'avviso di ricevimento contiene, dunque, le uniche indicazioni possibili per il caso specifico, riportate dal postino, che certifica (anch'esso nella sua qualità e, quindi, fino a querela di falso) l'assenza della destinataria ed appone data e propria sigla.

La mancanza del c.d. bollo tondo .

Come correttamente rilevato nella sentenza appellata , trattasi di una circostanza del tutto influente, non essendo in contestazione la data di ricevimento e, qui si aggiunge, in presenza della rigorosa osservanza di tutte le formalità stabilite dal legislatore.

In proposito, si sottolinea che quanto attestato sia dal messo comunale sia dall'agente postale, data la loro qualifica di pubblici ufficiali, fa fede fino a querela di falso della parte. La querela di falso quindi è per legge l'unico mezzo a disposizione della parte per disconoscere la veridicità di tali attestazioni Tale circostanza è stata rilevata anche dalla C.T.P., secondo cui "il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'at

09



SEZIONE

N. 1
REG. GENERALE

N 2174/10
UDIENZA DEL

05/12/2011 ore 09:30

to pubblico" (Cass. civ Sez. I, 04.09.1996, n. 8071) ed ad oggi non risulta attivata
nulla di quanto sopra.

Irrilevanza giuridica, fino a querela di falso, dell'operato del mes-
so notificatore.

Trattasi di eccezione priva di fondamento, considerato che le formalità di cui si
da atto in relata e nell'avviso di ricevimento sono state tutte poste in essere.

Questo Collegio in considerazione di quanto sopra argomentato, respinge
l'appello ed in relazione alla particolarità della controversia compensa le spese
di giudizio.

P . Q . M.

Si respinge l'appello , confermando la decisione della C.T.P. di Genova . Spese
compensate.

Così deciso in Genova 05/12/2011

Il Relatore

IL PRESIDENTE

3. Sentenza 70/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – appello – notificazione – prova – mancanza – inammissibilità.

Massima:

E' inammissibile l'appello di cui non sia stata provata in giudizio l'avvenuta notifica all'Ufficio.

4. Sentenza 78/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – prove acquisite nel processo penale – processo tributario – rilevanza – valore indiziario – qualificazione.

Massima:

Il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel processo penale le quali, assumendo il valore di presunzioni semplici, devono essere oggetto di un'autonoma valutazione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1401/11 depositato il 05/07/2011
- avverso la sentenza n. 203/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
AUTOCENTRO SRL VEICOLI COMM. DER
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1 16121 GENOVA GE

difeso da:
PICARIELLO ALBERTO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1/8 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030101798 IRPEF 2004

- sull'appello n. 1402/11 depositato il 05/07/2011
- avverso la sentenza n. 203/3/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
NATTINO MARIO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1 16121 GENOVA GE

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1401/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/06/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

78

PRONUNCIATA IL:

11/6/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

Orbani



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1401/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

11/06/2012

ore 09:30

PICARIELLO ALBERTO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1/8 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030101798 IVA + IRAP

- sull'appello n. 1403/11
depositato il 05/07/2011

- avverso la sentenza n. 203/3/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MATTEA MASSIMILIANO
VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 1 16121 GENOVA GE

difeso da:

PICARIELLO ALBERTO
VIA ALLA PORTA D'ARCHI 1/8 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9030101798 IVA + IRAP

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Autocentro Veicoli Commerciali e Derivati s.r.l, appella avverso le sentenza N° 203/03/10 con cui la Commissione tributaria Provinciale di Savona aveva rigettato il proprio ricorso.

Appellano altresì i soci con RGA 1402/11 e 1403/11, che vengono tutti riuniti nell'unico appello della società.

Il fatto consiste nell'avviso di accertamento per l'anno 2004, che portava un recupero iva per Euro 184.546,89, Irap per Euro 39.220 e sanzioni per Euro 223.785.

L'ufficio contestava la condotta fraudolenta della società, che si inseriva in un complesso sistema di frodi tributarie aventi ad oggetto l'evasione dell'iva, che prevedeva la creazione di società fittizie, le cosiddette cartiere, le quali agiscono da interposte al fine di favorire l'evasione dell'imposta di altri soggetti, le società interponenti, attraverso l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti.

L'ufficio contestava la tipologia delle cosiddette frodi carosello, che consentono l'abbattimento dell'imponibile dei beni ceduti attraverso la trasformazione di parte di esso in iva.

Tale sistema, secondo l'ufficio, funzionava grazie all'opera di società di comodo, alcune appositamente costituite, al fine di ottenere un indebito risparmio d'imposta a favore dei reali fruitori dei beni.

Attraverso l'utilizzo di un soggetto intermedio tra il fornitore ed il reale acquirente finale si ottiene il risultato di spostare la qualità di debitore Iva su di esso (cartiera), che di fatto non adempie ad alcun versamento d'imposta e sul quale l'amministrazione non può far valere la propria pretesa erariale per mancanza di patrimonio.

Il mancato versamento dell'iva a monte genera un doppio vantaggio per la società, in quanto l'operazione fraudolenta consente l'indebita detrazione iva su fatture soggettivamente false e genera un sistema di concorrenza sleale, in quanto i soggetti fruitori possono rivendere il bene acquistato a un prezzo inferiore a quello di mercato, ad un prezzo minore.

Come detto i primi giudici hanno rigettato il ricorso.

Appella parte contribuente sostenendo

A) violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 e nullità dell'atto per contraddittorietà della dichiarazione.

Con riferimento alle verifiche della GDF cui i primi giudici rinviavano per motivare la propria sentenza, giova rammentare che non vi è alcuna prova dalla quale possa emergere la partecipazione dell'appellante alla condotta delittuosa descritta nel PVC e nell'avviso di accertamento.

La contraddittorietà del PVC e dell'avviso di accertamento permane nella motivazione della sentenza, in cui non è dato comprendere se all'appellante venga contestata una partecipazione attiva

di interponente di soggetti economici fittizi nella filiera economica di trasferimento dei beni, oppure la colpa grave di aver partecipato, in modo imprudente, a transazioni economiche con soggetti ideatori di una truffa ai danni dell'erario

Contesta la mancata allegazione di un documento, contenente la dichiarazione di Roberto Bona, ma che è stato ottenuto su istanza dello stesso contribuente.

Richiama giurisprudenza di Cassazione circa l'onere della prova e i casi di inversione e precisa che, rispetto al fornitore Bonfatti il PVC illustra le modalità attraverso le quali il fornitore avrebbe condotto attività delittuosa e cita i documenti, senza allegarli ed evidenzia il mancato rispetto dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000, ai sensi del quale, a pena di nullità, devono essere allegati all'avviso di accertamento i documenti citati nell'atto e non conosciuti dalla parte e il cui contenuto essenziale non è nello stesso riprodotto.

In sostanza i verificatori hanno eccepito l'inversione dell'onere della prova senza che ne esistessero i presupposti.

Nel merito della questione afferma che l'Agenzia delle Entrate di Savona, richiamando il PVC, ha motivato la propria pretesa tributaria limitandosi ad illustrare in sintesi il meccanismo attraverso il quale vengono poste in essere le frodi carosello, senza individuare gli elementi probatori a supporto della propria pretesa, ed afferma che è necessario tutelare gli operatori commerciali che, senza dolo né colpa, incorrano in transazioni commerciali con strutture nate allo scopo di delinquere.

La società afferma che la contabilità è sempre stata correttamente tenuta.

Per quanto riguarda il fornitore Roberto Bona, a parte il fatto che le transazioni commerciali sono avvenute nell'anno 2006, manca l'allegazione della documentazione e così per Franco Bonfatti.

L'appellante aveva richiesto anche gli atti relativi al procedimento penale riguardante il Bonfatti, e quindi rileva il mancato rispetto dell'art. 42 del DPR 600/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000.

Per quanto l'appellante ritenga di non essere tenuto a fornire alcuna prova a proprio discarico, comunque ribadisce di aver operato con soggetti conosciuti, e che le transazioni sono avvenute a valori di mercato, sia riguardo ai prezzi d'acquisto, sia ai prezzi applicati ai propri clienti. Per quanto attiene ai rapporti di fiducia che Autocentro sembra aver concesso, secondo la GDF alle aziende con cui sono avvenute le transazioni commerciali contestate, afferma che la conoscenza col sig. Resmini risaliva al 1992, così pure come sono di vecchia data quelle col Bonfatti.

Non si comprende pertanto come l'ufficio pretenda di imputare un comportamento anche solo colposamente negligente, quando dalle visure non si evincano profili tali a indurre l'esponente a diffidare di tali soggetti

B) Nullità dell'atto per mancata allegazione dei documenti a sensi dell'art. 42 del DPR 600/73 e dell'art. 7 della L. 212/2000.

C) Nullità dell'atto per acritico rinvio al PVC, senza un'autonoma valutazione.

D) Deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi alle transazioni commerciali contestate dall'ufficio, e cita giurisprudenza che consente di beneficiare delle deduzioni dei costi in materia di imposte dirette quando sussista la buona fede.

Richiama giurisprudenza e dottrina e chiede, in riforma totale della decisione appellata, l'annullamento dell'avviso di accertamento, e, in via subordinata l'annullamento dell'avviso di accertamento nella parte relativa ai rilievi che generano un maggiore reddito per trasparenza ed una maggiore base imponibile Irap.

Presenta altresì memoria illustrativa e deposita dispositivo di sentenza di assoluzione del Tribunale di Savona, perché il fatto non sussiste.

Controdeduce l'Agenzia affermando che l'appellante è risultata inserita, nel periodo 2004-2007, in un ampio sistema di frode fiscale, in quanto utilizzatrice di fatture soggettivamente inesistenti, create ad hoc da alcune ditte, le cui sedi legali sono risultate essere meri recapiti, gli amministratori sono nullatenenti, era carente la struttura aziendale, breve esistenza, acquisto cartolare di merce da operatori comunitari e conseguente sottofatturazione delle cessioni verso altri soggetti nazionali, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omesso versamento dell'iva sugli acquisti intracomunitari.

Richiama giurisprudenza di Cassazione, secondo cui l'infrazione fiscale si configura per il solo fatto oggettivo che il contribuente, con il proprio comportamento, doloso o colposo, abbia determinato il rischio per l'amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta effettivamente dovuta.

Richiama altra giurisprudenza di Cassazione in materia.

Contesta le domande di parte contribuente della nullità dell'atto per mancata allegazione dei documenti citati nel PVC e per nullità dell'atto per acritico rinvio alle motivazioni del PVC in quanto infondati e pretestuosi e, per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi, richiama la sent. 17377/2009 della Cassazione.

Alla luce di quanto sopra chiede il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

L'appello della contribuente è meritevole di accoglimento, per quanto concerne la deduzione di costi ai fini delle imposte dirette, mentre è da confermare nel resto.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione richiama la giurisprudenza di Cassazione in materia e in particolare la 12577/2000.

Premesso che l'art. 12 relativo al giudicato penale che fa stato nel processo tributario è stato abrogato con DLGS 74/2000 e che pur tuttavia il giudice tributario può legittimamente fondare il

proprio convincimento anche sulle prove acquisite nel processo penale, purchè proceda ad un'autonoma valutazione degli elementi probatori.

Nella fattispecie il giudice penale ha fondato la propria valutazione sulle conclusioni relative alla perizia contabile esibita, mentre invece il giudice tributario deve procedere ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori. Al di là di ogni considerazione comunque la sentenza penale può rappresentare un indizio da iscrivere tra le presunzioni semplici, mentre le presunzioni opposte dall'ufficio nella controversia in atti hanno, come si vedrà, i caratteri della gravità, della precisione e della concordanza.

Il caso rappresentato all'esame di questa Commissione concerne il fenomeno delle cosiddette frodi carosello, che si basano sull'interposizione fittizia nelle transazioni di società fantasma, che, rette da prestanome, acquistano e rivendono merce solo cartolarmente.

Attraverso l'utilizzo di un soggetto interponente si ottiene il risultato di spostare la qualità di debitore Iva su di esso, che peraltro non adempie ad alcun versamento d'imposta, e sul quale l'Amministrazione non può in concreto rivalersi, e ciò crea, per effetto del mancato versamento a monte della società cartiera un'indebita detrazione di Iva da parte dell'interponente venendo in tal modo alterato il mercato, in quanto i soggetti fruitori possono rivendere il bene, acquistato ad un prezzo inferiore, ad un prezzo minore.

Per quanto riguarda l'eccepita violazione dell'art. 42 del DPR 600/73 in quanto non sarebbe stata data idonea dimostrazione della ricostruzione dell'ufficio, la medesima è priva di pregio, poiché l'Amministrazione Finanziaria, seguendo l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione ormai univoco, (9870/2011) ha fornito validi elementi per dubitare della realtà delle operazioni commerciali documentate, e quindi spetta al contribuente dimostrarne la veridicità.

Nella fattispecie l'ufficio ha rilevato che, a seguito di accurate indagini, l'Autocentro è risultata inserita in un sistema di utilizzazione di fatture inesistenti create da imprenditori interposti, le cui sedi legali erano meri recapiti, gli amministratori erano nullatenenti, mancava una struttura aziendale e risultavano omesse le dichiarazioni fiscali.

A questo punto, avendo l'Amministrazione fornito validi elementi, spettava al contribuente dimostrare che le operazioni commerciali documentate dalle fatture sono state realmente effettuate nei termini e fra i soggetti indicati.

Al proposito è illuminante la sentenza N° 10417/2011, secondo cui in presenza di una frode all'iva realizzata con una serie di successive cessioni, il cessionario ha diritto alla detrazione ove non sappia o non possa sapere di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento.

In questa sentenza viene posto a carico del cessionario un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente, nel senso di una effettiva esistenza nel

cedente di una efficiente struttura operativa e della capacità di fornire autonomamente i beni acquistati, senza ovviamente pretendere un dovere di accurata indagine, ma basandosi su elementi che non devono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto.

Pertanto, qualora l'Amministrazione, come nel caso, abbia evidenziato circostanze ed elementi di fatto comprovanti la fittizietà di tali operazioni, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse si sposta a carico del contribuente.

Per quanto concerne la nullità dell'atto per acritico rinvio alle motivazioni del PVC e per mancata allegazione dei documenti citati nel PVC, tale eccezione di parte appellante deve essere respinta.

Infatti l'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

L'art. 42 del DPR 600/73 dispone che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Nella fattispecie, al PVC, consegnato alla parte, e pertanto conosciuto dalla stessa, sono stati allegati i prospetti dei rapporti commerciali oggetto di contestazione e pertanto non c'è stata alcuna lesione del diritto alla difesa.

Per quanto riguarda la motivazione per relationem a PVC è stata univocamente ritenuta legittima dalla Corte di Cassazione, poiché l'ufficio, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, la Commissione richiama la normativa di cui al dl 16/12, per effetto della quale, ai fini dell'indeducibilità, è richiesto un diretto utilizzo dei beni e servizi per il compimento dell'attività illegale.

Ne consegue che i soggetti coinvolti nelle frodi carosello non hanno problemi di deduzione del costo, poiché i beni acquistati sono stati utilizzati per essere commercializzati.

Pertanto la deduzione di tali costi non può essere negata.

Le fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili ai fini delle imposte dirette, e queste norme valgono anche per il passato

Alla luce di quanto l'appello è da accogliere solo per quanto riguarda la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette, mentre è da respingere nel resto.


Per quanto riguarda le spese di giudizio, visto la Commissione ritiene che debbano essere accollate a parte contribuente, in considerazione delle vicende processuali e da liquidare in euro 1.500,00.

PQM


La Commissione, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello limitatamente alla deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette e conferma nel resto, condannando parte contribuente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.500,00

Genova 11/6/2012

IL GIUDICE RELATORE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned below the text 'IL GIUDICE RELATORE'.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long, straight tail extending downwards, positioned below the text 'IL PRESIDENTE'.

5. Sentenza 86/1/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo.

Intitolazione:

PROCESSO – IVA – nota dell’Ufficio – diniego di rimborso per mancato invio della documentazione richiesta - atti impugnabili – configurabilità.

Massima:

La nota con cui l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente l’impossibilità di procedere al rimborso IVA richiesto non essendo stata presentata la documentazione richiesta dall’Ufficio costituisce atto impugnabile: debbono infatti essere considerati “atti impositivi impugnabili” tutti quegli atti con i quali l’Amministrazione finanziaria manifesta una pretesa tributaria e che sono idonei ad incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del contribuente.

6. Sentenza 66/4/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – giudizio di revocazione – contrasto di giudicati – art. 395, c. 1, n. 5 – presupposti – non sussistono.

Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, c. 1, n. 5 c.p.c., affinché si configuri il contrasto tra la sentenza della quale si chiede la revocazione ed altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, è necessario che tra i due giudizi sottesi sussista identità di soggetti ed oggetto. Ciò non si rinviene qualora l'Amministrazione finanziaria sia parte in uno solo dei giudizi e la sentenza passata in giudicato si riferisca ad annualità diverse rispetto a quelle oggetto della decisione della quale si chiede la revocazione.

7. Sentenza 52/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Caputo, Relatore: Averoldi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – atto di appello – notificazione – mezzo posta – avviso di ricevimento – sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal destinatario – qualificazione – mancanza – inammissibilità.

Massima:

E' inammissibile l'atto di appello se l'avviso di ricevimento della raccomandata per mezzo della quale è stato notificato risulta sottoscritto da un soggetto diverso dal reale destinatario, di cui non sia stata indicata in quale qualità abbia provveduto al ricevimento della raccomandata.

8 . Sentenza 63/7/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente e relatore: Caputo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – compagnia di assicurazione – escussione della garanzia da parte dell’Ufficio – insussistenza del debito tributario – istanza di rimborso per la restituzione della garanzia – giurisdizione del giudice tributario - insussistenza

Massima:

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda con cui la Compagnia di assicurazione abbia inutilmente domandato all’Amministrazione finanziaria la restituzione di una garanzia prestata a favore di un contribuente ed escussa dall’Ufficio (in conseguenza del mancato pagamento della prima rata del piano di rateazione), in quanto la Compagnia di assicurazione ha azione diretta solamente nei confronti del debitore garantito al quale è legata da un rapporto di provvista, e non nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con il quale non ha alcun rapporto se non quello del pagamento dell’importo garantito.

9. Sentenza 25/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Failla, Relatore: D'Avanzo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – avviso bonario – pretesa impositiva – impugnabilità – sussistenza

Massima:

Gli avvisi bonari, anche se non rientranti nell'elenco di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546/92, sono considerabili quali atti impugnabili quando siano espressivi di una pretesa tributaria ingenerando nel contribuente l'interesse a chiarire la sua posizione con una pronuncia giudiziale.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAILLA	MARIA CRISTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1323/10 depositato il 17/06/2010
- avverso la sentenza n° 117/20/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: COMUNE DI CARASCO

proposto dal ricorrente:

CARTELLO SRL
CORSO DI PORTA NUOVA 34 20121 MILANO MI

difeso da:

SAVIO LUISA CLAUDIA E MUSERRA FRANCESCA E NASI ROBERTA
STUDIO SOCIETARIO TRIBUTARIO
VIA LONGHIN 103 35100 PADOVA PD

terzi chiamati in causa:

AG.FISCOSS. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA XII OTTOBRE, 1 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVV.PAG. n° 07000005864 TARSU/TIA 2002

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 1323/10

UDIENZA DEL

16/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

25

PRONUNCIATA IL:

16/01/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/05/12

Il Segretario



r.g.a. n. 1323/10

La soc. CARTELLO srl aveva proposto appello contro il Comune di Carasco ed Equitalia per l'annullamento dell'avviso di pagamento del 03.08.2007 relativo alla tassa di smaltimento rifiuti di € 33.040 per gli anni dal 2002 al 2007.

La C.T.P. dichiarava inammissibile il ricorso in quanto rivolto contro il mero avviso/invito bonario non rientrante tra gli atti impugnabili ai sensi art. 19 dlgs 546/92, essendo stato emesso solo per informare il contribuente e seguito dalla cartella di pagamento, atto invece impugnabile.

Ricorre la soc. Cartello ritenendo nulla la sentenza per errata applicazione dell'art. 19 sopra citato, ritenendo sulla scorta di pronunce della Corte di Cassazione che il contribuente abbia interesse a ricorrere contro qualunque comunicazione che porti a conoscenza di una pretesa tributaria.

Chiede pertanto la riforma della sentenza con vittoria di spese.

Si oppone il Comune di Carasco ritenendo che il contribuente stesso avesse definito bonario tale avviso e eccependo la mancata riproposizione della questione di merito.

Chiede la conferma della decisione con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, valutati gli atti ed ascoltato il rappresentante del contribuente, ritiene che la decisione appellata debba essere modificata.

La Corte di cassazione con sentenza n. 10987/2011 ha precisato che gli avvisi bonari, pur non rientrando fra quelli elencati all'art. 19 dlgs 546/92, sono espressivi di una pretesa tributaria, ingenerando nel contribuente l'interesse a chiarire la sua posizione con una pronuncia in merito.

Pertanto appare lecita l'opposizione del contribuente all'avviso bonario ricevuto dal Comune.

La conferma dell'opponibilità ad avviso bonario impone che, annullata la decisione del primo grado, su tale punto si debbano considerare riproposti i motivi di doglianza già espressi e confermati dal rappresentante del contribuente in pubblica udienza.

Per l'applicazione della Tarsu occorre far riferimento solo ai mq. dei locali produttivi di rifiuti solidi urbani o assimilabili, escludendo quei locali produttivi di rifiuti speciali, smaltiti direttamente dalla ditta, o non produttivi di alcun rifiuto essendo occupati da impianti ed attrezzature fisse.

Occorre considerare, come anche da pronuncia Corte di Cassazione, solo la natura dei rifiuti derivanti dalla produzione in essere, essendo pacifica la presenza di personale in tutti i locali dell'azienda.

Da quanto allegato al ricorso si ritiene che debbano essere sottoposte a tassazione le aree per mq. 347 destinate ad uffici ed escluse le altre, correttamente individuate dalla Società, per le quali il Comune non espleta alcun servizio rifiuti, venendo così a mancare la controprestazione dell'Ente impositore in relazione all'obbligo di pagamento del servizio.

Devono essere applicate, infine, le tariffe di legge con le riduzioni previste dal regolamento comunale e detrazione delle somme già pagate.

La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del giudizio.

r.g.a. n. 1323/10


P. Q. M.

La Commissione, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso della Società contro l'avviso bonario relativo all'imposta Tarsu del Comune di Carasco.
Dichiara dovuta l'imposta solo per i locali ad uso uffici.

Spese di giudizio compensate.

Genova, 16/01/2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



10. Sentenza 32/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE - a mezzo posta - accertamento - perfezionamento - della notifica - momento in cui il destinatario entra in possesso del plico - termine per impugnare - decorrenza.

Massima:

Nel caso di notificazione a mezzo posta di un accertamento, la notifica si perfeziona nel momento in cui il destinatario entra in possesso del plico: solo da tale momento decorre il termine per poterlo impugnare (nella specie, l'Ufficio aveva notificato l'accertamento al rappresentante legale della società il 20.12.2007; la Commissione, considerato che il destinatario si trovava all'estero per lavoro ed aveva ritirato il plico solo al suo rientro in Italia avvenuto il 10.03.2008, ha ritenuto tempestivo il ricorso presentato il 6.05.2008).

11. Sentenza 43/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Locci

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – incompetenza territoriale – rilevabilità – grado al quale il vizio si riferisce.

Massima:

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 546/92, l'incompetenza territoriale della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAURENZANA	DOMENICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 615/10
depositato il 02/04/2010
- avverso la sentenza n° 47/05/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE GENOVA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
CALISI GIOVANNI
VIA MARAGLIANO 16100 GENOVA

proposto dal ricorrente:
CITIS PARK SRL
PIAZZA DELLA VITTORIA 1415 16121 GENOVA GE
difeso da:
ODINO LUIGI
PIAZZA DELLA VITTORIA 14/15 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2007/0065561 TARSU/TIA

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 615/10

UDIENZA DEL

12/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

43

PRONUNCIATA IL:

12 MAR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

4 GIU. 2012




Ragioni in fatto e in diritto della decisione.

1. Con ricorso del 31/7/2007 la società Citis Park s.r.l. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Genova e, premesso che in data 7/6/2007 le era stata notificata una intimazione di pagamento per mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) emessa in forza di una cartella di pagamento notificata a cura di Equitalia Polis S.p.A., chiedeva che fosse annullata l'intimazione di pagamento e il ruolo - cartella di pagamento nonché il susseguente atto di pignoramento presso terzi non essendo dovute le somme richieste.

2. Il ricorso era fondato sui seguenti motivi:

a) la cartella impugnata era stata illegittimamente formata e notificata da Equitalia Polis perché l'ente impositore era il Comune di Loano e di conseguenza il concessionario per la riscossione doveva essere individuato, per competenza territoriale, in Equitalia Sestri S.p.A., mentre Equitalia Polis non possedeva la legittimazione attiva a formare e notificare la cartella; inoltre la cartella sarebbe stata formata da GEST Line, soggetto diverso rispetto a quello che appare avere intimato il pagamento;

b) la cartella di pagamento non era mai stata notificata e di conseguenza era stato impedito il diritto di difesa del contribuente, con ripercussione sulla validità dell'atto impugnato e degli atti dipendenti e successivi.



1

Equitalia Polis S.p.A., così ridenominata la società in precedenza denominata Gest Line, si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso rilevando che la propria competenza sussisteva in relazione alla sede della società debitrice che aveva sede in Genova; in ordine alla notifica della cartella, rilevava che la cartella era stata ritualmente notificata presso la sede della società, come documentato dall'avviso di ricevimento della raccomandata.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova con sentenza depositata in 27/1/2009 rigettava il ricorso rilevando che Equitalia era territorialmente competente e attivamente legittimata in quanto la sede della società debitrice era in Genova e che la cartella e gli atti di intimazione erano stati ritualmente notificati, come risultava dalla documentazione in atti e che, in ogni caso la notifica aveva raggiunto il suo scopo in quanto il contribuente aveva proposto ricorso.

3. Citis Park propone appello fondato sui seguenti motivi:

- a) omesso esame delle eccezioni della contribuente e violazione dell'art. 36 DLGS 546/1992; si sostiene che il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare il rigetto dei motivi di ricorso elencati ai nn. da 1 a 4 del ricorso stesso e che vengono riproposti; la sentenza sarebbe inoltre inesistente e dovrebbe disporsi la rimessione al primo giudice;
- b) erronea individuazione dell'Ente impositore, da ravvisarsi nel Comune di Loano o Arma di Taggia e non nel

Comune di Genova, con conseguente devoluzione della controversia alla CTP di Savona o di Imperia; di conseguenza Equitalia non poteva essere in possesso del ruolo telematico ed era quindi carente di potere; neppure poteva essere legittimata alla riscossione Equitalia Polis in quanto avente sede in Napoli;

c) omessa notifica della cartella di pagamento e inesistenza del titolo esecutivo; la ricorrente ripropone la tesi per la quale la cartella non sarebbe stata notificata e afferma che la ricevuta di ritorno, prodotta in copia e indicante la data di avvenuta notifica, non coincide "con l'indicazione al riguardo riportata nell'atto impugnato" e per tale motivo essa aveva chiesto al primo giudice di ordinare la produzione degli originali; la richiesta era stata accolta dalla CTP, ma Equitalia non aveva ottemperato dando giustificazioni infondate.

4. Si costituisce Equitalia Nord S.p.A., agente per la riscossione per la Provincia di Genova, quale incorporante per fusione Equitalia Sestri (atto notaio Miserocchi del 23/11/2011, a sua volta subentrante a Equitalia Polis per cessione di ramo di azienda (atto notaio Dogliotti del 30/3/2009), già denominata Gest Line; l'appellata contesta l'appello avversario chiedendone il rigetto.

5. L'appello è infondato sotto ogni possibile profilo.

5.1 Nell'espone i motivi appello l'appellante deduce l'incompetenza territoriale della CTP che egli stesso

aveva adito; l'eccezione di incompetenza non è riprodotta nelle conclusioni, né era proposta nelle conclusioni del ricorso introduttivo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 DLGS 546 del 1992 l'incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce e pertanto la deduzione difensiva è inammissibile.

5.2 Correttamente è stata ritenuta sussistere la competenza territoriale di Equitalia Polis e la sua legittimazione.

Infatti, Equitalia Polis, all'epoca dell'intimazione di pagamento (2007) svolgeva, in qualità di Agente della Riscossione per Provincia di Genova (oltre che per altre Province) il servizio di riscossione dei tributi e nell'ambito dell'attività istituzionale.

Le funzioni erano esercitate ai sensi dell'art 3, comma 1, del d.l. n. 203/2005, che ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) e le società da esse partecipate, tra cui Equitalia Polis; l'art. 3, comma 28, del d.l. n. 203/2005, aveva disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si

intendevano riferiti a Riscossione Spa (poi Equitalia Spa) ed alle società dalla stessa partecipate; Equitalia Polis, come detto, era l'agente della riscossione (anche) della provincia di Genova.

Ne discende che del tutto infondata è l'eccezione per la quale Equitalia non sarebbe competente territorialmente né legittimata in quanto con sede in Napoli: la sede legale dell'agente per la riscossione non assume rilevanza alcuna in quanto rileva in via esclusiva l'ambito di competenza territoriale, che, come detto, comprendeva anche la Provincia di Genova.

L'attività di riscossione, per effetto della suddetta riforma, si svolge su base provinciale e ha per oggetto le entrate erariali e quelle degli altri enti, tra i quali i comuni.

L'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva; dopo l'iscrizione a ruolo e la trasmissione del ruolo il concessionario territorialmente competente procede per la riscossione.


Il concessionario competente (così come ora l'agente per la riscossione) deve essere individuato nel concessionario della provincia di residenza del debitore, come si risulta inequivocabilmente dall'art. 46 DPR n. 602/1973 per il quale *"Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si*

deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella"; la mancata delega, pertanto, costituirebbe un'anomalia, ma nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che simile anomalia possa essersi verificata, posto che l'intimazione di pagamento e gli avvisi di ricevimento della cartella recano gli stessi numeri dell'estratto di ruolo che, quindi, doveva necessariamente essere stato comunicato all'agente per la riscossione; inoltre, in relazione all'anno di debenza del tributo, la riscossione mediante concessionario era la regola e non risulta che vi sia stata deroga a tale regola.

Equitalia Sestri, che secondo l'appellante sarebbe stata territorialmente competente, si è poi resa cessionaria del ramo di azienda relativo alla Provincia di Genova e, quindi, è stata incorporata in Equitalia Nord oggi in giudizio così che ogni vizio di delega, peraltro non dedotto, sarebbe comunque sanato.

5.3 Il motivo attinente alla mancata notifica della cartella di pagamento è infondato.

Equitalia ha effettuato la notifica a mezzo posta come consentito dall'art. 26 DPR n. 602 del 1973; infatti, in ipotesi di cartella di pagamento, la notifica al contribuente è espressamente disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 che ha carattere di specialità rispetto al D.P.R. n. 43 del 1988, che all'art. 127 per la



notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (v. Cass. n. 14105/00, Cass. 6/7/2010 n. 15948 Ord.).

Conseguentemente per la prova della notifica, mancando l'agente notificatore, è sufficiente l'avviso di ricevimento.

Occorre inoltre richiamare e condividere l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale in caso di notifica a mezzo del servizio postale l'omessa indicazione sull'atto da notificarsi della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3 (a mente del quale "l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento) comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato

consegnato il plico (Cass. S.U. n. 7821 del 19 luglio 1995; Cass. 26/2/2010 n. 4746).

Egualemente infondata è la censura riguardante l'inidoneità dell'avviso di ricevimento prodotto a fornire la prova della notifica in quanto prodotto in fotocopia.

L'art. 26 del DPR 602/1973, contrariamente a quanto deduce l'appellante, non impone l'obbligo di "conservare per cinque anni la matrice e la copia delle cartella di pagamento o degli atti esecutivi", ma di "conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella...o l'avviso di ricevimento" e, di conseguenza, la produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente per la prova dell'avvenuta notifica della cartella.

Per quanto attiene alla rilevanza probatoria della fotocopia dell'avviso di ricevimento, si osserva che a norma dell'art. 2719 C.C., *"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"*.

Il disconoscimento è soggetto alle stesse modalità ed agli identici termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e pertanto deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, in modo formale e specifico, cioè mediante una esplicita dichiarazione di chiaro contenuto e con espressioni inequivoche (v., ex

multis Cass. 13/2/2008 n. 3474; 17/5/2004 n. 9323; 8/8/2000 n. 10423; Sez. Trib. 18/6/2004 n. 11419).

Nella fattispecie non v'è stato un formale disconoscimento, ma solo una richiesta di esibizione sulla base di una asserita non corrispondenza tra il numero della cartella e il numero di cartella riportato sull'avviso di ricevimento; il giudice di primo grado in un primo momento ha ordinato l'esibizione dell'originale e successivamente ha deciso la causa rilevando che, *"come risulta dalla documentazione agli atti"...* vi è esatta corrispondenza tra l'avviso di ricevimento, il numero della cartella riportato sull'avviso e la data della notifica".

L'ordinanza istruttoria non vincola il giudice nella fase deliberativa e la CTP, valutando gli elementi documentali e non attribuendo decisiva rilevanza all'inosservanza dell'ordine di esibizione, ha ritenuto che la notifica della cartella si era regolarmente perfezionata.

L'appellante sostiene che dall'inosservanza dell'ordine di esibizione il giudice avrebbe dovuto trarre il convincimento che la notifica non si era perfezionata, ma la censura è priva di fondamento perché per l'inottemperanza all'ordine di esibizione non sono previste specifiche conseguenze e resta pertanto applicabile il disposto dell'art. 116 c.p.c. per il quale il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti.

Orbene l'argomento di prova è un elemento di valutazione che, tuttavia, non limita il più generale principio del

libero convincimento del giudice (art. 116 comma 1) e non lo vincola a ritenere provato o non provato un fatto.

Nella specie, l'omessa esibizione perde rilevanza probatoria a fronte delle risultanze degli avvisi di ricevimento prodotti in atti in fotocopia la cui corrispondenza agli originali non ha formato oggetto di disconoscimento e pertanto non si vede cos'altro avrebbe potuto aggiungere o modificare la produzione dell'originale atteso che *"Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche"* (art. 2719 c.c.).

Occorre aggiungere, per completezza di argomentazione, che questa CTR ha verificato sui documenti la piena corrispondenza tra i numeri identificativi riportati nell'intimazione di pagamento, i numeri identificativi riportati nell'estratto di ruolo e i numeri identificativi riportati negli avvisi di ricevimento.

5.4 La censura di nullità della sentenza e la richiesta di rimessione al primo giudice per tale motivo sono infondate in fatto e in diritto: in fatto perché, come detto, la sentenza di primo grado ha, seppure succintamente, motivato sull'infondatezza dei motivi di ricorso sia in ordine alla competenza dell'agente per la riscossione, sia in ordine alla rituale notifica delle cartelle e degli atti di intimazione richiamando *"l'esatta corrispondenza tra l'avviso di ricevimento, il numero della cartella riportato sull'avviso e la data della notifica"*; in diritto perché ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.c. l'eventuale nullità

della sentenza non potrebbe, comunque determinare la regressione del procedimento in primo grado in quanto i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame sulla cui totale infondatezza si è in precedenza motivato.

5.5 le spese di questo giudizio di appello, liquidate come in dispositivo, a favore dell'avv. G. Calisi antistatario, seguono la totale soccombenza dell'appellante CTIS Park s.r.l.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna CITIS Park s.r.l. in persona del suo legale rappresentante a pagare a Equitalia Nord S.p.A. le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro 800,00 oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore dell'avv. Giovanni Calisi, antistatario.

Genova, 12/3/2012


Il Giudice estensore.

(Luciano Locci)



Il Presidente

(Cesare Proto)



12. Sentenza 49/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – appello – motivi di impugnazione della sentenza – necessità contestazione generica – nullità

Massima:

E' nullo l'atto di appello che si risolva in una pedissequa riproposizione del contenuto degli atti difensivi di primo grado senza che sia stato dedotto alcun motivo di critica alla sentenza impugnata.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPIRITO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOCCI	LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALASSIO	GIAN PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 753/11 depositato il 15/04/2011
- avverso la sentenza n° 28/01/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

DE CECCO ANNUNZIATA
SALITA MONTEBELLO 1 I 7 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE

difeso da:

RONCO EUGENIO E DRAGO SANTINA
VIA XII OTTOBRE 12/11 B 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

DINIEGO RIMBORSO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 753/11

UDIENZA DEL

27/04/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

49

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

E-5 GIU. 2012



C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 27/04/2012
RG APPELLI 753/11

La signora De Cecco, chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva, realmente versata, rispettivamente in data 30.09.2004, in data 30.09.2005 ed in data 29.09.2006, per complessivi € 153.477,96, in relazione alla rivalutazione, alla data del 1° luglio 2003, del valore di acquisto delle partecipazioni sociali dalla stessa possedute nelle società "Molino e Pastificio De Cecco S.p.A." e "La Fara dei Fili De Cecco di Filippo S.p.A.", sulla base delle perizie giurate di stima alla stessa data, ai sensi dell'articolo 5 della legge 448/2001, importi d'imposta sostitutiva versati ratealmente, essendo stato effettuato l'ultimo con F24, in data 29.09.2006. Invero, presupposto di tale richiesta di rimborso - lo ha riconosciuto persino l'Ufficio stesso - è stato l'avvenuto perfezionamento di una seconda rivalutazione delle stesse di lei partecipazioni societarie, perfezionamento occorso solo alla data del 1° gennaio 2008, sulla base della legge 244/2007 (finanziaria 2008), entrata in vigore nel 2008, con redazione di nuove perizie giurate di stima a tale nuova data e relativo versamento, effettuato in data 30.06.2008, della nuova imposta sostitutiva dovuta per l'intero, quanto alle partecipazioni nella società "Molino e Pastificio De Cecco S.p.A." e limitatamente alla prima rata quanto alle partecipazioni nella società "La Fara dei F.lli De Cecco di Filippo S.p.A."

L'Agenzia delle Entrate, in data 17.12.2009, opponeva diniego a tale richiesta- in quanto doveva trovare applicazione l'art. 38 DPR n. 602/73, con termine iniziale, a partire dal quale dovessero decorrere i 48 mesi, quello del primo versamento rateale effettuato dall'esponente in data 30.09.2004 e non dall'ultimo, effettuato il 29.09.2006.

Avverso tale diniego la Signora Annunziata De Cecco proponeva Ricorso.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con proprio atto 26.03.2010.

La C.T.P. accoglieva il ricorso .

APPELLO.

l'istanza di rimborso - spedita dalla contribuente all'Ufficio delle Entrate di Genova 1 in data 27/11/2008, risultava tardiva, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973, con riferimento ai versamenti effettuati. Ai sensi dell'articolo 38 del DPR 602/1973 "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso" nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento." Ai sensi di tale norma il termine di decadenza per il diritto al rimborso inizia a decorrere, dunque, con il versamento dell'imposta: ovvero sia - nel caso di specie - a decorrere dai singoli versamenti rateali effettuati in occasione della prima rivalutazione, indicati in premessa.

Tale norma - che è la norma specifica di riferimento nel campo dei rimborsi delle imposte sui redditi - risulta indicata in tutte le circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate relativamente alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni: e così a titolo esemplificativo, nella circolare 27 del 9 maggio 2003 (che si allega in copia); nella circolare 16 E del 22 aprile 2005 paragrafo 1, "Il contribuente che ridetermina il valore delle partecipazioni e/o dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2003, ma abbia già usufruito della possibilità di rideterminazione del valore degli stessi alla data del 1° gennaio 2002 o del 1° gennaio 2003, non può effettuare compensazioni ma è ammesso esclusivamente a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relativi alla precedente rideterminazione". Ai sensi della circolare 16E/2005 appena menzionata, con il perfezionamento della nuova rivalutazione il contribuente, viene dunque liberato dall'obbligo di versare le rate non ancora scadute relative alla rivalutazione precedente, con possibilità, per le rate già versate, di presentare istanza di rimborso, a condizione che non sia decorso il termine di decadenza, dal versamento dell'imposta di cui all'articolo 38 DPR 602/1973.

La Circ. n. 10/E del 13 marzo 2006 della Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso, precisa inoltre quanto segue: "si ritiene opportuno ricordare, inoltre, che il contribuente che ridetermina il valore delle partecipazioni e/o dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005, ma ha già usufruito della possibilità di rideterminazione del valore degli stessi alla data del 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 o al 1° luglio 2003, può esclusivamente richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione .

L'art. 38 del DPR 602/73 parla espressamente di 48 mesi a far data dal versamento, e dunque, nel caso di specie, essendo stati i versamenti del 2004 l'istanza è da ritenersi fuori termine.

CONTRODEDUZIONI

IN VIA PREGIUDIZIALE SI ECCEPISCE L'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INTERPOSTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PER OMESSA INDICAZIONE DI SPECIFICI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE.

L'Ufficio non ha indicato, nel suo Atto di Appello, alcun specifico motivo di critica, cioè d'impugnazione, a quanto portato in parte motiva di detto Provvedimento.

Invero l'appellante Agenzia delle Entrate si è dilungata a ripetere le stesse, identiche, argomentazioni e richiami a "Circolari", che aveva posto a fondamento, sia del diniego opposto all'istanza di rimborso avanzata, sia delle proprie Controdeduzioni svolte nell'Atto di costituzione, , nel giudizio.

È noto infatti che l'art. 53 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546, concernente la forma dell'appello nel processo tributario, dispone che il ricorso in appello è inammissibile allorché nel ricorso non sono indicati "i motivi specifici dell'impugnazione". Inoltre, *"l'indicazione dei specifici motivi di impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'Atto di appello, in quanto consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma"* (Cass. 8 luglio 2004, n. 12589; Cass. S.U. 29 gennaio 2000 n. 16).

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate, nel proprio Atto, non fa minimamente cenno alle parti della Sentenza che ritiene meritevoli di censura, essendosi limitata a ripetizioni tautologiche del proprio originari assunti e cioè della pretesa correttezza dell'interpretazione che essa propone di quanto portato dall'art. 38 D.P.R. 602/73 e relativa applicabilità.

CONTESTAZIONE DEGLI AVVERSI MOTIVI DI GRAVAME

L'Ufficio non ha mai contestato la debenza del rimborso richiesto dalla Signora De Cecco, ma ha opposto che tale richiesta non sarebbe accoglibile, in quanto presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi, stabilito dal DPR 602/ 73, che pretende debba decorra, nel caso di specie, dal 30.09.2004.

Dunque la questione verte solo sul termine da cui sarebbe sorto e/o maturato il diritto della contribuente, a chiedere il rimborso di quanto versato in precedenza, in virtù del disposto di cui all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n 448 e successive proroghe.

Infatti, nella vicenda della Signora De Cecco, non si verte in alcuna delle prospettazioni interpretative *ex adverso* fornite dall'art. 38; l'esponente, sino al momento in cui, in data 30.06.2008, ha effettuato la seconda rivalutazione ed il secondo versamento, in base alla legge 24 dicembre 2002, n. 282 come modificata dall'articolo uno della legge 24 dicembre

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 27/04/2012
RG APPELLI 753/11**

2007, n. 244, non avrebbe potuto, in assenza dei presupposti oggettivi, richiedere restituzioni di sorta, non essendosi ancora realizzate/verificate duplicazioni del versamento della stessa imposta.

Invero è solo da tale momento che si è verificata tale condizione di duplicazione d'imposta, tanto che - ragionando a *contrariis* - se la contribuente non avesse optato per la seconda rivalutazione, tale condizione non sarebbe stata riscontrabile e/o non si sarebbe mai verificata. Il presupposto per il diritto al rimborso, dunque, è per lei sorto solo in data 30.06.2008, né poteva verificarsi e/o essersi verificato prima, in quanto la previsione normativa, che ha consentito alla contribuente di avvalersi di una seconda rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie, è intervenuta con Legge 24 dicembre 2007.

In definitiva si è nella fattispecie di un diritto non ipotizzabile in precedenza, in quanto sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta e per questo rientrante nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 21, comma due, del decreto legislativo numero 546 del 1992. In tal senso, si è espressa la Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. VIII, 29.06.2011, n. 71, a definizione di fattispecie analoga.

Ma la pretesa che la richiesta di rimborso soggiaccia al termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 DPR n. 602/1973, con decorrenza dal primo versamento, è tuttavia viziata da evidente incongruenza di ragionamento logico-giuridico.

La duplicazione, cioè non si è verificata per aver effettuato un pagamento non dovuto sin dall'origine, ma è sopravvenuta, vuoi per effetto di autonoma normativa riferita allo stesso tipo di imposta sostitutiva dell'IRPEF, nonché per effetto congiunto della imposizione proveniente dall'Ufficio di non procedere a compensazioni.

Invero, poiché il suo diritto al rimborso è sorto, per la prima volta, solo in data 30.06.2008 - allorché ha perfezionato, con il pagamento della 1° rata, la 11° rivalutazione delle cennate sue partecipazioni - è evidente che la richiesta restituzione è stata presentata, come rilevato, nel brevissimo termine di soli cinque mesi da tale momento/condizione. L'Ufficio alcunché ha saputo argomentare, a critica di quanto motivato, anche in punto, dalla Sentenza.

Anche secondo la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sez. XXIX, con Sentenza n. 55 del 22.04.2011, il corretto criterio è quello ritenuto dalle sopra richiamate e qui prodotte, Sentenze di altre Commissioni Tributarie Regionali, avendo così statuito: *"La finanziaria del 2008 ha prorogato al 30.06.2008 i termini per rideterminare il valore degli immobili edificabili e con destinazione agricola, in precedenza fissati al 31.12.2002 dall'art. 7 l. n. 448 del 2001: il termine di decadenza di 48 mesi entro cui il contribuente può chiedere il rimborso, in caso di versamento eccessivo, inizia al momento della nuova valutazione dell'immobile nei nuovi termini stabiliti dal legislatore, quando cioè realmente si realizza il diritto."*

Dunque l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate - oltre ad essere in contrasto con i principi di economia processuale - sembra costituire espressione di censurabile resistenza.

Per ultimo e per completezza, si rende noto che la Commissione Tributaria Provinciale di Chieti - con le Sentenze n.ri 384, 385, 386, 387, 388, tutte pronunciate il 07.11.2011 e depositate in data 19.12.2011 (qui prodotte sub. 5) - ha riconosciuto, a favore di tutti gli altri componenti del gruppo De Cecco, cioè dei Soci del "Molino e Pastificio De Cecco S.p.A." e della "La Fara dei Fili De Cecco di Filippo S.p.A." (che sono fratelli e cugini primi dell'odierna esponente, essendo tali società formate da compagini familiari), a definizione della stessa, identica, vicenda/fattispecie/vertenza - cioè il diniego al rimborso opposto dall'Ufficio, per tardività della relativa domanda, presentata oltre il termine di 48 mesi, ex art. 38 DPR 602/73 - il diritto al rimborso dell'imposta sostitutiva, *de qua*, versata due volte, oltre interessi. Le motivazioni ivi addotte sono le medesime della giurisprudenza tributaria qui richiamata.

MOTIVAZIONI

**C.T.R. di GENOVA SEZ. N. 11 UDIENZA DEL 27/04/2012
RG APPELLI 753/11**

In udienza la parte fa notare il perfetto copia-incolla che ha fatto l'ufficio tra l'atto di appello e la costituzione in giudizio al 1° grado e ciò risulta *lctu oculi* senza ombra di dubbio e solo per questo l'appello, per le argomentazioni giuridiche richiamate dalla parte, deve essere considerato nullo, ma per puro tuziorismo si passa ad esaminare anche il merito.

Accertato che l'Agenzia delle Entrate non ha contestato la spettanza del rimborso dell'imposta sostitutiva versata in occasione della prima rivalutazione della partecipazione in base al DL n. 355/03, ma si è limitata ad eccepire la decadenza dal diritto al rimborso unicamente della prima rata, per il decorso di oltre 48 mesi fra il versamento della stessa e la relativa istanza di rimborso, ex art. 38 del DPR n. 602/73.

Ciò chiarito, si rileva che nella fattispecie non è applicabile la disciplina di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73, bensì quella di cui all'art. 21 del DPR n. 546/92.

Ed infatti il termine previsto dall'art. 38 DPR 602/73 si applica ai soli casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (n. 8606/96) deve trattarsi di una situazione nella quale il versamento di cui si chiede il rimborso, già nel momento in cui fu eseguito, non era dovuto in tutto o in parte; ciò spiega perché il termine per la richiesta di rimborso cominci a decorrere dallo stesso momento in cui si è effettuato il versamento, e si ritengono sorti nel contribuente sia l'interesse che la possibilità di richiederne il rimborso.

La citata norma, pertanto, non può ritenersi vigente nei casi in cui il versamento dell'imposta, nel momento in cui venne eseguito, era da considerare dovuto, ma solo successivamente si è concretizzata e sancita l'inesistenza dell'obbligo tributario che vi era sotteso.

Nel caso in esame il diritto al rimborso deve ritenersi sorto solo a seguito del versamento dell'imposta sostitutiva derivante dalla seconda rivalutazione della partecipazione di cui alla L. n. 244/07, quindi entro il termine di due anni dal verificarsi del presupposto del diritto al rimborso, sicché l'appello va respinto anche per la valutazione del merito.


P.Q.M.

Respinge l'appello dell'ufficio ed conferma la decisione di 1° grado, disponendo all'ufficio la restituzione delle somme versate dal Contribuente. Condanna l'ufficio alle spese di questo giudizio che si determinano in via onnicomprensiva in € 500,00

Così deciso a Genova il 27 aprile 2012.


IL RELATORE

Dott. Luciano Locci



IL PRESIDENTE

Dott. Vittorio Spirito



13. Sentenza 61/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Nordi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO - Associazione professionale – Reddito fiscale - Indeducibilità IRAP corrisposta – Associato libero professionista – Istanza rimborso maggiore IRPEF versata – Diniego rimborso – Impugnazione professionista – Associazione professionale – Litisconsorzio necessario – Obbligo integrazione contraddittorio – Consegue – art. 14, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 59, comma 1, lett. a), D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Massima:

In ordine al diniego opposto dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti di professionista per richiesta di rimborso di maggiore IRPEF pagata a motivo dell'ineducibilità dell'IRAP corrisposta dallo studio professionale associato non può avere procedibilità l'impugnazione del diniego presso il Giudice tributario in assenza di integrazione del contraddittorio in capo all'associazione professionale cui appartiene il professionista proponente il ricorso (Nel caso di specie, con riferimento all'anno d'imposta 2004, la ricorrente a motivo del diniego opposto dall'Amministrazione Finanziaria avverso un'istanza di rimborso per presunta maggiore IRPEF pagata in ragione dell'ineducibilità dell'IRAP corrisposta dall'associazione di professionisti di cui faceva parte, impugnava il provvedimento presso il Giudice tributario senza avere integrato il contraddittorio anche nei confronti dell'associazione di professionisti).

14. Sentenza 63/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Nordi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – istanza di rimborso della maggiore IRPEF pagata – associato - reddito di partecipazione – partecipazione al giudizio dell’associazione – necessità

Massima:

Nel caso in cui l’associato domandi il rimborso del maggiore reddito di partecipazione pagato in conseguenza dell’impossibilità di dedurre l’IRAP dall’imponibile dell’IRPEF, è suo onere chiamare in giudizio anche l’associazione non essendo possibile che si determini un reddito imponibile dell’associazione che tenga conto della deducibilità a titolo di costo dell’IRAP, senza che la società, a cui si riferisce il reddito, sia presente quale parte necessaria in giudizio (nella specie, dichiara nulla la sentenza impugnata e rimette il giudizio in I° grado per l’integrazione del contraddittorio).

15. Sentenza 64/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Nordi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – incompetenza territoriale – rilevabilità – grado al quale il vizio si riferisce.

Massima:

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 546/92, l'incompetenza territoriale della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

16. Sentenza 68/11/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Proto, Relatore: Laurenzana

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – istanza di rimborso – intestazione – Ufficio incompetente – presentazione – Ufficio territorialmente competente – “silenzio rifiuto” – non si forma – ricorso – mancanza dell’atto impugnabile – inammissibilità

Massima:

Qualora il contribuente presenti un’istanza di rimborso ad un Ufficio territorialmente competente (nella specie, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mondovì) ma erroneamente intestata ad un Ufficio incompetente (nella specie, Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 3), non si forma alcun “silenzio rifiuto” impugnabile, con la conseguenza che il ricorso (presentato nei confronti dell’Ufficio che era stato erroneamente indicato nell’intestazione dell’istanza di rimborso) è inammissibile per inesistenza dell’atto impugnabile.

17. Sentenza 1/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente e relatore: Petruzzelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – appello – motivi specifici di impugnazione – assenza – inammissibilità

Massima:

E' inammissibile l'atto di appello con il quale la parte non abbia proposto motivi specifici di impugnazione bensì si sia limitata ad affermare in via del tutto generica che il Giudice di primo grado non ha tenuto in alcun conto le motivazioni dedotte nel ricorso introduttivo.

18. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Petruzzelli, Relatore: Serra Caracciolo

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – appello – questioni nuove – inammissibilità.

Massima:

In appello non è possibile proporre domande nuove dovendosi il giudizio limitare al riesame delle questioni trattate in primo grado.

19. Sentenza 6/13/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Rosin, Relatore: Serra Caracciolo

Intitolazione:

CONDONO – legge n. 289/2002 – pagamento parziale – errore scusabile – mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio della somma effettivamente dovuta – efficacia del condono – sussistenza.

Massima:

Non determina l’inefficacia del condono ex L. n. 289/2002 il fatto che il contribuente, per uno degli anni oggetto di condono, abbia effettuato un pagamento sbagliato (versando, nella specie, 500 euro anziché 700 euro), se il parziale pagamento dipende da un errore scusabile e se l’Ufficio comunque non dimostra che la somma effettivamente dovuta era quella di cui è stato effettuato il parziale versamento.

20. Sentenza 10/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Giusti

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – cartella di pagamento – contributi INPS e INAIL e sanzioni per violazioni del codice della strada – difetto di giurisdizione – sussistenza.

Massima:

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice tributario, a favore del giudice ordinario, in relazione ad una cartella di pagamento recante crediti per contributi INPS, INAIL e per contravvenzioni al codice della strada (nella specie, al contribuente è stato assegnato un termine di 120 giorni decorrente dalla notifica della sentenza per riassumere il giudizio nati l'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

21. Sentenza 13/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Cingano

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – due atti di accertamento notificati a due soggetti diversi – connessione oggettiva-sussistenza – impugnazione di entrambi gli atti con un unico ricorso – inammissibilità – non sussiste

Massima:

Il ricorso a firma congiunta contro due distinti avvisi di accertamento (notificati a due soggetti diversi) che abbiano lo stesso oggetto e che, anche se impugnati separatamente, sarebbero comunque stati oggetto di una trattazione congiunta stante la loro evidente connessione, non può essere considerato inammissibile in assenza di una norma che espressamente preveda tale gravosa sanzione.

22. Sentenza 36/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – accertamento – annullamento in autotutela – estinzione del giudizio – condanna alle spese dell’Ufficio – principio della soccombenza virtuale - sussistenza

Massima:

Nel caso in cui sia dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l’Ufficio, ravvisato l’errore commesso, ha annullato l’atto impositivo in autotutela, l’Amministrazione finanziaria deve essere condannata alle spese di giudizio per effetto dell’art. 46 d.lgs. n. 546/92, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2005.

23. Sentenza 67/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – riscossione - iscrizione di fermo amministrativo – impugnazione - cartella di pagamento – atto prodromico non notificato – contestuale impugnazione – legittimità

Massima:

La mancata notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta dall'art. 19, c. 3, d.lgs. n. 546/92, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora o di altro atto successivo nel quale si faccia riferimento ad una cartella precedentemente emessa, e che consente al contribuente di impugnare quest'ultimo atto deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti.

24. Sentenza 2/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO – ricorso – mancata notificazione all'ente impositore - inammissibilità

Massima:

E' inammissibile il ricorso depositato direttamente in Commissione Tributaria senza la previa notifica all'ente impositore.

25. Sentenza 4/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO – controversie catastali – ingiunzione di pagamento della maggiore ICI conseguente alla rettifica della rendita e categoria catastale – mancata notifica da parte dell’Agenzia del Territorio della rettifica – impugnazione – vizio della mancata notificazione – contribuente deve dedurlo – impugnabilità dell’ingiunzione solo per vizi propri – sussiste.

Massima:

Qualora il contribuente abbia appreso della avvenuta rettifica della rendita e della categoria catastale proposta con procedura DOCFA solo a seguito della notifica, da parte del Comune, dell’ingiunzione con cui è richiesto il pagamento della maggiore ICI (determinata in base alla nuova rendita rettificata), ed intenda contestare in giudizio la rettifica operata dall’Agenzia del Territorio impugnando l’ingiunzione di pagamento, è suo onere dedurre ed argomentare la mancata notifica della rettifica da parte dell’Agenzia del Territorio, posto che l’ingiunzione di pagamento è comunque un atto impugnabile solo per vizi propri.

26. Sentenza 21/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Di Napoli, Relatore: Mazzarino

Intitolazione:

PROCESSO – sottoscrizione della procura – presente nella copia depositata in Commissione e non nell’originale – inammissibilità ricorso - esclusione

Massima:

Non è inammissibile il ricorso il cui originale sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate senza la sottoscrizione e l’autenticazione della procura, presenti invece nella copia depositata in Commissione Tributaria.

27. Sentenza 22/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano

Intitolazione:

PROCESSO – sottoscrizione della procura – presente nella copia depositata in Commissione e non nell’originale – inammissibilità ricorso - esclusione

Massima:

Non è inammissibile il ricorso il cui originale sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate senza la sottoscrizione e l’autenticazione della procura, presenti invece nella copia depositata in Commissione Tributaria.

28. Sentenza 23/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano

Intitolazione:

PROCESSO – legittimazione alla proposizione del ricorso – fallimento – accertamento notificato al curatore fallimentare – impugnazione da parte di chi era amministratore nell’anno accertato - inammissibilità.

Massima:

Il curatore fallimentare è l'unico soggetto titolato alla proposizione del ricorso, giacché il soggetto fallito (in caso di società, il rappresentante legale), a seguito della declaratoria di fallimento perde la capacità processuale che la legge fallimentare conferisce al curatore. E' pertanto inammissibile il ricorso presentato da colui che era amministratore della società nell'anno oggetto di accertamento.

29. Sentenza 32/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Di Napoli

Intitolazione:

PROCESSO – impugnazione cartella di pagamento – motivo di ricorso - notificazione effettuata oltre i termini di decadenza e mancata notifica di atti prodromici – Agente della Riscossione – onere di provare la tempestività della notifica e l'avvenuta notifica di atti impositivi – spettanza

Massima:

Qualora un contribuente, impugnando una cartella di pagamento, contesti la tardività della sua notifica e la mancata notificazione di atti prodromici, è onere dell'Agente della Riscossione controbattere tale assunto attraverso la produzione di idonea documentazione che attesti l'avvenuta notifica anche di atti prodromici a quello impugnato, non potendosi pretendere dal ricorrente di fornire la prova di un fatto negativo.

30. Sentenza 59/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO – ricorso - mancata allegazione atto impugnato – inammissibilità.

Massima:

E' inammissibile il ricorso al quale non sia stato allegato l'atto impugnato con la relativa data di notifica.

31. Sentenza 60/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO – ricorso – iscrizione a ruolo anteriore alla notifica all'ente impositore – ricorso spedito in busta sigillata - inammissibilità.

Massima:

E' inammissibile il ricorso iscritto a ruolo in Commissione Tributaria antecedentemente alla sua notifica all'ente impositore, essendo inoltre stato presentato in busta sigillata anziché in plico raccomandato senza busta.

32. Sentenza 62/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano

Intitolazione:

PROCESSO – atti impugnabili – nota del Comune – assenza di contenuto impositivo – impugnabilità – esclusione.

Massima:

In tema di processo tributario, è ammessa l'impugnazione di atti formalmente non riconducibili alle tipologie considerate dall'art. 19, d.lgs. n. 546/92, allorquando l'atto impugnato abbia i contenuti minimi dell'atto impositivo, cioè indichi il titolo al quale si riferisce il tributo e la sua quantificazione; pertanto, non è impugnabile la nota del Comune in cui sia assente ogni riferimento ad una pretesa impositiva, non essendo diretta alla quantificazione della tassa dovuta od al recupero della tassa non corrisposta, o non avendo il contenuto di un diniego di rimborso.

33. Sentenza 63/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Castelli

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – cartella di pagamento e iscrizione a ruolo – impugnazione - art. 4 d.lgs. n. 546/92 – Commissione tributaria adita – solo l’Agente della Riscossione ha sede nella circoscrizione della Commissione – difetto di competenza territoriale in relazione ai vizi relativi all’iscrizione a ruolo –

Massima:

Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/92, le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici o dei concessionari che hanno sede nella loro circoscrizione. Conseguentemente, la Commissione Tributaria adita per l’impugnazione sia dell’iscrizione a ruolo che della cartella di pagamento, ognuno di tali atti impugnato per vizi propri, dovrà dichiararsi territorialmente incompetente in relazione al merito della pretesa impositiva se l’iscrizione a ruolo è stata effettuata da un Ufficio non appartenente alla circoscrizione in cui ha sede la Commissione, trattenendo invece il giudizio sui vizi della cartella di pagamento in quanto emessa da Agente della Riscossione avente la sede nella propria circoscrizione.

34. Sentenza 6/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Loffredo, Relatore: Penna

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – cartella di pagamento – contributi al Servizio Sanitario Nazionale – giurisdizione tributaria – sussistenza.

Massima:

Sussiste la giurisdizione tributaria in relazione ad una controversia instaurata a seguito dell'impugnazione di una cartella di pagamento avente ad oggetto esclusivamente contributi al Servizio Sanitario Nazionale.

35. Sentenza 50/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Loffredo, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

PROCESSO – termine per la costituzione in giudizio della parte resistente – natura – termine ordinatorio – conseguenze

Massima:

In mancanza di espressa disposizione di legge che qualifichi il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente come termine perentorio, il termine previsto dall'art. 23 ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la mancata costituzione della parte resistente nei termini sono rappresentate esclusivamente da una limitazione del suo diritto di difesa.

36. Sentenza 61/10/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Loffredo, Relatore: Simonazzi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ricorso cumulativamente presentato contro tre accertamenti – connessione oggettiva – sussistenza – ammissibilità

Massima:

E' ammissibile il ricorso con il quale il contribuente impugni contestualmente tre avvisi di accertamento, relativi a tre diverse annualità, quando questi siano comunque oggettivamente connessi (fattispecie relativa alla rettifica induttiva del reddito di un autotrasportatore, condotta sulla base dei suoi movimenti bancari, ridotta dalla Commissione in considerazione di una percentuale di costi di cui è stata documentata l'esistenza).

37. Sentenza 1/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente e relatore: Fenizia

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE- a mezzo del servizio postale ex L. n. 890/82 – omessa indicazione della relazione di notificazione – inesistenza della notifica – esclusione.

Massima:

In caso di notifica a mezzo del servizio postale l'omessa indicazione sull'atto da notificarsi della relazione prevista dall'art. 3 della L. n. 890 del 1982, determina una mera irregolarità della notificazione e non già l'inesistenza della stessa e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Pertanto, la relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione. Con la conseguenza che, quando sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omissione della apposizione della relazione, non solo nella copia per il destinatario ma altresì nell'originale, non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa; e, correlativamente, che siffatta omissione realizza un semplice vizio che, comunque, a tutto concedere, non può essere fatto valere dal destinatario, una volta che l'adempimento non è previsto nel suo interesse (la pronuncia rinvia alla sentenza della Cassazione, sez. V, 26 febbraio 2010, n. 4746).

38. Sentenza 1/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

PROCESSO – ricorso volto ad ottenere la restituzione di un tributo – cessazione della materia del contendere richiesta dall’Ufficio – onere di provare l’avvenuto rimborso del tributo – necessità.

Massima:

Qualora l’Ufficio, nell’ambito di una lite avente ad oggetto la restituzione di un tributo (nella specie, IRAP), intenda domandare al Collegio di far dichiarare cessata la materia del contendere, non può giustificare tale richiesta limitandosi a richiamare un “vaglia in corso di emissione”, bensì deve dar prova dell’avvenuto rimborso.

39. Sentenza 5/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Torti, Relatore: Podestà

Intitolazione:

1. NOTIFICAZIONE – accertamento – Comune – notifica diretta a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento – legittimità – assenza di relata di notifica – vizio – esclusione.

2. NOTIFICAZIONE – pluralità di atti notificati mediante unico plico raccomandato – sanabilità del vizio con la costituzione del ricorrente – sanabilità

Massima:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, è legittima la notifica di un accertamento effettuata dal Comune mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, non costituendo vizio dell'atto l'assenza di relata di notifica.

2. La costituzione in giudizio del ricorrente sana l'eventuale vizio della notifica di una pluralità di atti con un unico plico raccomandato.

40. Sentenza 8/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Delucchi, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

PROCESSO – atti impugnabili – comunicazione di avvenuto rimborso parziale – impugnabilità – sussiste – mancata indicazione del termine per proporre ricorso – irrilevanza – impugnabilità senza limiti di tempo – sussiste.

Massima:

E' impugnabile la comunicazione con la quale l'Ufficio informi il contribuente di aver provveduto ad emettere un ordinativo di pagamento a rimborso di somme richieste, previa decurtazione di alcuni importi di cui lo stesso è risultato essere debitore: al riguardo, è irrilevante il fatto che la comunicazione non indichi il termine entro il quale proporre ricorso (così come l'organo a cui proporlo e le relative modalità) in quanto da tale mancanza consegue la facoltà del contribuente di impugnare l'atto in ogni tempo, in deroga all'art. 21 d.lgs. n. 546/92.

41. Sentenza 22/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Torti

Intitolazione:

PROCESSO – mancata notifica di un atto presupposto – eccepibilità del relativo vizio – impugnazione dell’atto consequenziale – impugnazione dell’atto presupposto – alternatività.

Massima:

L’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale: tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare, per tale vizio, o solo l’atto consequenziale, o cumulativamente anche l’atto presupposto per contestare in radice la pretesa impositiva.

42. Sentenza 30/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Delucchi, Napoli, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

1. PROCESSO – notifica del ricorso a mezzo posta – termine entro il quale il ricorrente deve costituirsi – data di ricezione dell’atto da parte dell’ente resistente – sussiste.

2. PROCESSO – atti impugnabili – comunicazione di avvenuto rimborso parziale – impugnabilità – sussiste – mancata indicazione del termine per proporre ricorso – irrilevanza – impugnabilità senza limiti di tempo – sussiste.

Massima:

1. Nel processo tributario, qualora il ricorso sia stato notificato a mezzo posta, il termine per il ricorrente per costituirsi in giudizio decorre dalla data in cui il ricorso è stato ricevuto dal destinatario. La regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si considera effettuata al momento della spedizione si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.

2. E’ impugnabile la comunicazione con la quale l’Ufficio informi il contribuente di aver provveduto ad emettere un ordinativo di pagamento a rimborso di somme richieste, previa decurtazione di alcuni importi di cui lo stesso è risultato essere debitore: al riguardo, il fatto che la comunicazione non indichi il termine entro il quale proporre ricorso (così come l’organo a cui proporlo e le relative modalità) è irrilevante, in quanto da tale mancanza consegue che al contribuente resta la facoltà di impugnazione in ogni tempo, in deroga all’art. 21 d.lgs. n. 546/92.

43. Sentenza 36/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Napoli, Relatore: Piu

Intitolazione:

PROCESSO – impugnazione - cartella di pagamento – vizi dedotti – pretesa impositiva di cui all’avviso di accertamento non impugnato – ricorso – rigettato.

Massima:

Deve essere rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento con il quale sia contestata la pretesa impositiva recata dal prodromico atto di accertamento non impugnato (fattispecie in cui non è stata contestata il vizio di notifica dell’avviso di accertamento).

44. Sentenza 38/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Ghigliazza

Intitolazione:

PROCESSO – ricorso – notificazione – mancata produzione ricevuta di avvenuta notificazione – inammissibilità.

Massima:

Qualora il contribuente non abbia prodotto la ricevuta dalla quale risulti l'avvenuta notifica del ricorso, questo è inammissibile.

45. Sentenza 68/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Piu'

Intitolazione:

1. NOTIFICAZIONE – persone giuridiche – sede diversa dalla sede legale – nullità della notificazione – art. 160 c.p.c. – esclusione.

2. NOTIFICAZIONE – persone giuridiche – notifica effettuata all'amministratore unico della società ovunque trovato - rapporto di immedesimazione organica – notificazione - validità

Massima:

1. In tema di notificazioni alle persone giuridiche, la notifica effettuata in un luogo diverso da quello in cui la società ha la sede legale non può dirsi nulla in conseguenza del fatto che l'art. 160 c.p.c. prevede tale tipo di sanzione soltanto per la violazione delle regole circa la persona cui l'atto deve essere notificato.

2. In forza del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità, e del principio di cui all'art. 138 c.p.c. per cui è regolare la notifica a mani del destinatario ovunque lo stesso sia trovato, è valida la notifica effettuata a mani proprie dell'amministratore unico della società posto che tale notifica determina la legale conoscenza, in capo alla società, dell'atto notificato.

46. Sentenza 69/13/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Torti, Relatore: Più

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – persone giuridiche – sede effettiva della persona giuridica – nozione – rapporto di immedesimazione organica - sussistenza

Massima:

In tema di notificazioni alle persone giuridiche, deve intendersi per “sede effettiva” il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi (fattispecie in cui la notifica di un’ingiunzione alla società Alfa, esercente attività alberghiera, è stata effettuata presso la società Beta, risultata essere cessionaria dell’attività svolta da Alfa, a mani del direttore di Beta, formalmente dipendente di Alfa; stante la stretta dipendenza tra le due società e la comunanza del ceto proprietario, la notifica è stata ritenuta regolare in base al principio di “immedesimazione organica” tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità).

47. Sentenza 70/1320/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Torti

Intitolazione:

PROCESSO – riscossione – intimazione di pagamento – mancata notifica dell’atto presupposto – cartella di pagamento - vizio proprio dell’atto – impugnazione - ammissibilità.

Massima:

L'omessa notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità riconosciuta al contribuente (dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/92) di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, impugnando quest'ultimo atto e deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti (fattispecie in cui l'Agente della riscossione aveva sbagliato l'indirizzo in cui era posta la sede della società, pur potendo facilmente riscontrarlo l'indirizzo alla luce della dichiarazione dei redditi nonché dei versamenti che il ricorrente aveva effettuato direttamente al concessionario tramite bollettini postali nei quali era indicata la sede sociale).

48. Sentenza 12/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Cingano

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – impugnazione volta a contestare il rapporto tributario – Agente della riscossione – legittimazione passiva – esclusione

Massima:

L'Agente della riscossione, non essendo titolare del credito iscritto a ruolo, è estraneo (anche processualmente) al rapporto sostanziale, in quanto risponde solo per i vizi propri della cartella di pagamento e degli atti successivi di sua competenza.

49. Sentenza 15/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente e relatore: Cingano

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – impugnazione volta a contestare il rapporto tributario – Agente della riscossione – legittimazione passiva – esclusione.

Massima:

L'Agente della riscossione, non essendo titolare del credito iscritto a ruolo, è estraneo (anche processualmente) al rapporto sostanziale, in quanto risponde solo per i vizi propri della cartella di pagamento e degli atti successivi di sua competenza.

50. Sentenza 24/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – avviso di iscrizione ipotecaria – cartelle di pagamento relative a crediti di natura previdenziale e di natura tributaria – impugnazione – difetto di giurisdizione in relazione ai crediti previdenziali – sussistenza.

Massima:

Quando un avviso di iscrizione ipotecaria si riferisca a diverse cartelle di pagamento attenenti sia a crediti di natura tributaria che a crediti di natura previdenziale, in relazione a questi ultimi non è sussiste la giurisdizione del giudice tributario (nella specie, la sentenza fa applicazione del principio stabilito dalla Cass., s.u. n. 14831/2008 in tema di fermo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973).

51. Sentenza 40/20/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Scanu

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – vizio di nullità – proposizione del ricorso – sanatoria.

Massima:

La proposizione del ricorso sana i vizi di nullità da cui è affetta la notificazione dell'accertamento.

52. Sentenza 4/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Boeri

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c. – richiamo nella disciplina tributaria – sussiste – applicabilità agli atti di accertamento– ammessa.

Massima:

Per quanto attiene l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., vale il principio giurisprudenziale secondo cui, all’avviso di accertamento tributario, ancorché atto di natura sostanziale e non processuale, risultano applicabili gli istituti appartenenti al diritto processuale quando vi sia espresso richiamo di queste nella disciplina tributaria.

53. Sentenza 79/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Grandinetti

Intitolazione:

1. PROCESSO TRIBUTARIO – Processo verbale constatazione – Avvisi accertamento – Periculum in mora – Fumus boni iuris – Assolvimento onere probatorio - Istanza provvedimento cautelare – Gravità infrazioni constatate – Situazione grave indebitamento - Sequestro conservativo – Limite garanzia – Legittimità – Sussiste - art. 671 c.p.c..

2. PROCESSO TRIBUTARIO – Istanza provvedimento cautelare – Mancata impugnazione - Sequestro conservativo – Legittimità – Sussiste - art. 671 C.P.C.

Massima:

1. E' legittimo il sequestro conservativo disposto nel limite della pretesa sui beni del debitore qualora la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora consegua alla gravità delle infrazioni contestate e alla situazione di grave indebitamento del contribuente, documentata dai bilanci depositati presso la CCIAA (Nel caso di specie, successivamente ad un'attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza in data 30 settembre 2011, risultava destinatario per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 di altrettanti avvisi di accertamento recanti complessivamente una pretesa di € 306.664,50. Considerata la gravità delle infrazioni e constatate lo situazione di grave indebitamento del contribuente il Giudice accordava il sequestro conservativo).

2. E' legittimo il sequestro conservativo disposto nel limite della pretesa sui beni del debitore qualora, successivamente all'istanza di provvedimento cautelare, il contribuente non abbia fatto opposizione nei termini (Nel caso di specie, a fronte della notifica per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 di altrettanti avvisi di accertamento recanti complessivamente una pretesa di € 306.664,50, l'ente impositore proponeva istanza di sequestro conservativo e il contribuente, nei venti giorni successivi, non si opponeva).

54. Sentenza 84/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Argilla

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Omessa iscrizione ruolo causa – Provvedimento presidenziale improcedibilità – Proposizione reclamo – Avvenuto deposito – Omesso assolvimento onero probatorio – Remissione in termini – Impossibilità – Conseguenze

Massima:

E' legittimo il provvedimento presidenziale di improcedibilità per un ricorso introduttivo per il quale non sia stata provata l'avvenuta iscrizione a ruolo ancorché l'omesso assolvimento dell'onere probatorio sia da ricondurre al trasloco dello studio professionale del difensore e pertanto non può essere accolta l'eventuale richiesta di remissione in termini (Nel caso di specie, il ricorrente opponeva reclamo avverso il provvedimento presidenziale di omessa iscrizione a ruolo della causa motivandolo con il trasloco dello studio professionale ma non esibendo alcuna ricevuta di deposito. Il Giudice, atteso l'omesso assolvimento dell'onere probatorio, respingeva il reclamo negando nel contempo la possibilità di remissione in termini).

55. Sentenza 2/4/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente e relatore: Caporuscio

Intitolazione:

1. PROCESSO TRIBUTARIO – riscossione – notificazione cartella esattoriale - avviso postale – relata di notifica – violazione dell’art. 26 comma 1 D.lgs. 29 settembre 1973 n. 602 – non sussiste.

2. PROCESSO TRIBUTARIO – riscossione – sospensione e frazionamento dell’esecuzione a seguito della proposizione di ricorso - diritto doganale – esclusione – artt. 222, 232, 244 Reg. CEE n. 2913 del 1992 – interessi – debenza.

Massima:

1. La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 dell’art. 26 del D.lgs. 602/1973. In tali ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica.

2. In materia doganale, le norme comunitarie di cui agli artt. 222, 232, 244 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, ovviamente operanti nel sistema giuridico nazionale, non prevedono la sospensione ovvero il frazionamento dell’esecuzione a seguito della proposizione di ricorsi e fino alla sentenza del giudice tributario. Tale essendo la normativa vigente, è evidente che la cartella esattoriale non può non prevedere, oltre alla corresponsione dei tributi, anche il pagamento degli interessi.

56. Sentenza 61/7/2012 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Del Medico

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza emergente – Emissione atto impositivo - Mancata considerazione rivalutazione ISTAT – Istanza autotutela – Accoglimento - Nuova emissione atto impositivo – Efficacia novativa – Sussiste – Pagamento sanzioni misura ridotta – Legittimità – Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento corretto emesso, a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente, successivamente ad altro avviso di accertamento viziato per omessa considerazione della rivalutazione ISTAT nella determinazione della plusvalenza per cessione di terreno edificabile, ha efficacia novativa e legittima la definizione in via agevolata delle sanzioni irrogate (Nel caso di specie il contribuente risultava destinatario per l'anno d'imposta 2006 di una maggiore imposta a seguito del mancato assoggettamento a tassazione separata di una plusvalenza di € 59.419,00 conseguente alla cessione di un terreno edificabile per la quale risultavano originariamente dovute sanzioni per € 11.491,00. A motivo della mancata considerazione da parte dell'Ufficio della rivalutazione ISTAT nella determinazione del valore del terreno ceduto, il contribuente presentava istanza di autotutela, che l'ente impositore accoglieva provvedendo a rimettere l'atto corretto. Il contribuente provvedeva così a corrispondere la maggiore imposta corretta e gli interessi come pure le sanzioni in via agevolata in ragione di un sesto del dovuto).

57. Sentenza 5/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

1. PROCESSO TRIBUTARIO – ricorso – notificato “a mani” all’Agente della Riscossione – inammissibilità – esclusione.

2. PROCESSO TRIBUTARIO - procura alle liti rilasciata dall’Agente della Riscossione – cambio di denominazione ed incorporazione – effetti della procura anche nei confronti dell’Agente della Riscossione incorporante – validità.

Massima:

1. Una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 20, c. 1, e 16, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/92, ammette che la presentazione del ricorso all’Agente della Riscossione avvenga mediante la sua presentazione ad impiegato a ciò addetto che ne rilascia attestazione di ricevuta; tanto nel rispetto dell’art. 24 Cost. al fine di rendere effettiva la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

2. La procura alle liti rilasciata, in allora, da soggetto avente i necessari poteri per poterla conferire nell’interesse dell’Agente della Riscossione è valida, successivamente, anche nei confronti di quella particolare società che, a seguito del cambio di denominazione ed a seguito poi di incorporazione, rappresenti la prosecuzione del precedente Agente della Riscossione (nella specie, è stata ritenuta valida la procura alle liti rilasciata da Sestri. S.p.A. la quale ha mutato la denominazione in Equitalia Sestri S.p.A. la quale è stata a sua volta incorporata mediante fusione in Equitalia Nord S.p.A., essendo quest’ultimo il soggetto che ha emesso l’atto impugnato).

58. Sentenza 11/1/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

PROCEDIMENTO TRIBUTARIO – Vendita immobile – Parte acquirente - Accertamento con adesione – Definizione controversia – Parte venditrice – Soggetto obbligato solido – Cessazione materia del contendere – Conseguenze - art. 46, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Massima:

L'accertamento con adesione della controversia in capo al compratore comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in capo al venditore obbligato in solido (Nel caso di specie, la contribuente aveva venduto un immobile, il cui valore veniva rettificato da 18mila a 28mila. L'ente impositore recuperava l'imposta ipotecaria e catastale notificando un atto a parte acquirente ed un altro atto a parte venditrice. L'acquirente definiva la propria controversia in accertamento con adesione, senza proporre ricorso).

59. Sentenza 9/2/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Landolfi, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

Reddito d'impresa - Accertamento analitico- induttivo a carico di S.n.c. di maggiore plusvalenza da cessione d'azienda - Ricorso proposto dalla società e separatamente dai soci per il reddito di partecipazione – Si configura litis consorzio necessario - Riunione dei processi - Necessità - Assunzione nell'accertamento del valore determinato ai fini dell'imposta di registro in sede di adesione, a fronte di contabilità inattendibile e di comportamento antieconomico - Legittimità - Difetto di motivazione - Non sussiste - Mancata dimostrazione del corrispettivo effettivo percepito - Conseguenza la conferma del valore accertato.

Massima:

Il ricorso proposto dalla società di persone avverso l'accertamento di maggior reddito d'impresa e quello proposto dai soci avverso la conseguenziale rettifica del reddito di partecipazione vanno riuniti configurandosi ipotesi di litis consorzio necessario. In conformità alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve ritenersi legittima in materia di imposta diretta, e non in contrasto con gli arti 3,23,53 e 97 della Costituzione, per la determinazione della plusvalenza di cessione d'azienda l'assunzione del valore d'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro, pur a fronte del diverso fondamento delle due imposte. Non è configurabile il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento avendo avuto il contribuente conoscenza delle ragioni della rettifica del valore di avviamento in sede di definizione dell'imposta di registro ed avendo l'ufficio giustificato l'adozione del relativo valore in considerazione dell'inattendibilità delle scritture contabili e di ingiustificato comportamento antieconomico. Se il contribuente non fornisce idonea prova dell'importo effettivo della cessione, va confermato il valore accertato.

60. Sentenza 40/3/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Broda, Relatore: De Stefano

Intitolazione:

Contenzioso - Omessa impugnazione della revoca in autotutela da parte del Comune di atto di riconoscimento di ravvedimento operoso - Impossibilità della Commissione di pronunciarsi oltre il petitum

Massima:

In base al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo tributario in forza dell'art. 39 del D.P.R. n. 636/1972 nonché dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, la decisione della Commissione non può superare i limiti del petitum e delle eccezioni sollevate o rilevabili d'ufficio. Conseguentemente, ove il ricorso chieda unicamente l'annullamento dell'avviso di accertamento ICI del Comune ed in subordine la rideterminazione del debito (in funzione di quanto versato in eccesso), la Commissione non può pronunciarsi sulla legittimità di un atto di autotutela dell' Ente impositore a danno del contribuente, avente ad oggetto l'atto di revoca della concessione di ravvedimento operoso, emesso anteriormente all'atto di accertamento e non impugnato nei termini, il cui annullamento è richiesto dal contribuente soltanto nella memoria aggiuntiva. Tale revoca, in quanto atto di autotutela, è infatti autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.

61. Sentenza 10/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

1. CONTENZIOSO – Ricorso proposto da Comune avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio su istanza di rimborso della Tassa sui servizi di telefonia mobile – Mancanza nel ricorso della sottoscrizione e della nomina del difensore incaricato – Successiva integrazione della difesa tecnica – Ammissibilità del ricorso

2. CONTENZIOSO – Modifica della normativa con il passaggio dal regime di concessione a quello di contratto tra gestore e utente – Non modifica il presupposto del tributo – Esclusione del tributo per i Comuni in quanto ricompresi tra le amministrazioni pubbliche – Compete il diritto al rimborso.

Massima:

1. Nel contenzioso tributario, l'inammissibilità del ricorso, nei casi in cui l'assistenza tecnica sia obbligatoria ed il contribuente sia privo di difensore, consegue solo ove il contribuente non ottemperi all'ordine della Commissione di munirsi di difensore abilitato.

2. In materia di tassa per il servizio di telefonia mobile le modifiche legislative verificatesi non hanno fatto venir meno il regime concessorio tra Stato e gestore del servizio, che prima presupponeva la licenza per ciascun utente, sostituita ora dal contratto tra gestore ed utente privato. I comuni, condividendo, quali enti pubblici istituzionali, con lo Stato i ruoli più rilevanti per la vita della Repubblica italiana sono da considerarsi amministrazioni pubbliche, e quindi non tenuti al pagamento della Tassa, come anche già riconosciuto dalla Direz. Reg. per il Lazio dell'Agenzia delle Entrate, con ris. 17/7/01.

62. Sentenza 30/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Glendi

Intitolazione:

AUTOTUTELA – Istanza di estensione in autotutela di giudicato sulla mancanza del presupposto impositivo a periodi imposta precedenti fondati sullo stesso presupposto – Provvedimento di diniego - Impugnabilità – Limiti – Intervenuto giudicato anche per le declaratorie di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso gli accertamenti relativi ad anni precedenti – Non osta all'esercizio dell'autotutela – Rilevanza del giudicato esterno anche per annualità diverse – Sussiste ove attenga a qualificazioni giuridiche costanti per più periodi – Mancata valutazione di tale circostanza in riferimento agli anni precedenti – Configura difetto di motivazione - Conseguisce l'illegittimità del provvedimento di diniego.

Massima:

Il provvedimento con cui l'ufficio rifiuta di annullare in via di autotutela precedenti atti impositivi resisi definitivi a seguito di sopravvenuto giudicato su accertamento per successivo periodo d'imposta basato sullo stesso presupposto impositivo, è atto impugnabile, ma ai soli fini della verifica della legittimità del diniego e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.

Non può costituire impedimento dell'esercizio del potere di autotutela la divenuta esecutività dei precedenti provvedimenti oggetto della richiesta di annullamento a seguito di declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi proposti, non essendosi formato alcun giudicato sostanziale favorevole all'ufficio. Neppure è di ostacolo all'autotutela l'autonomia dell'obbligazione tributaria per ciascun periodo d'imposta, potendosi estendere il giudicato esterno ad altri periodi d'imposta con identico presupposto impositivo. L'ufficio aveva l'obbligo di verificare la rilevanza del giudicato sul punto rispetto ai pregressi periodi d'imposta e di motivare il diniego. Sotto i rilevati profili il provvedimento di diniego di autotutela, è, quindi, illegittimo.

63. Sentenza 40/5/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

Provvedimento di autotutela parziale – riduzione della pretesa fiscale in caso di accertamento in base al redditometro resosi definitivo – Impugnazione – Ammissibilità – Omessa valutazione di documentata maggior vetustà di autovettura – Riconoscimento di ulteriore riduzione del valore riferibile al detto bene.

Massima:

L'impugnazione del provvedimento di autotutela parziale contenente rideterminazione reddituale rispetto all'accertamento originario deve ritenersi consentita in esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito e dai principi di collaborazione che devono sussistere tra fisco contribuente.

La verifica in sede giudiziale dell'esercizio discrezionale da parte dell'Ufficio incide anche, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione, sul rapporto tributario. Va, quindi, riconosciuta la maggior vetustà di automezzo, documentata in sede di istanza di autotutela e non riconosciuta dall'ufficio, con conseguente ulteriore riduzione del reddito accertato.



DEMANIO

1. Sentenza 58/12/2012 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Piu

Intitolazione:

1. DEMANIO – beni demaniali marittimi – iscrizione nel catasto dei fabbricati – necessità – produttivi di redditi diversi di natura fondiaria – esclusione.

2. CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE – natura tributaria – esclusione.

Massima:

1. Posto che i beni demaniali marittimi devono essere iscritti in catasto, in quanto non rientrano tra quei beni espressamente esclusi da tale iscrizione ai sensi della normativa sul catasto urbano, tali beni non possono generare redditi diversi di natura fondiaria ai sensi dell'art. 70 t.u.i.r.

2. Dal momento che il rapporto tra ente proprietario e soggetto concessionario è un rapporto di uso di un bene pubblico (assimilabile ad una locazione) il canone demaniale marittimo non ha natura tributaria.



DIRITTI CAMERALI

1. Sentenza 22/8/2012 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Failla, Relatore: Del Santo

Intitolazione:

DIRITTI CAMERALI – debenza – registro delle imprese – iscrizione – cancellazione.

Massima:

Il tributo camerale è dovuto fintanto che l'interessato non provveda alla cancellazione dal registro delle imprese.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAILA	MARIA CRISTINA	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D AVANZO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2126/09
spedito il 13/11/2009
- avverso la sentenza n° 117/04/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
contro: C C I A A

proposto dal ricorrente:

ASCHERI SILVIO
LIQUIDATORE DELLA SOC. ITALFLOREX
CORSO INGLESI 462 8 18038 SAN REMO IM

difeso da:

CALONICO DOTT. VINCENZO
VIA GIOVANNI MARSAGLIA N. 81 18038 SANREMO IM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05Z2006000853/282 DIRITTI CAMER.

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2126/09

UDIENZA DEL

06/06/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

22

PRONUNCIATA IL:

06/06/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/05/12

Il Segretario

